



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 331

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 27 luglio 2010

I N D I C E**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	5
--	------	---

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag.	9
3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	»	78

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	107
5 ^a - Bilancio	»	110
6 ^a - Finanze e tesoro	»	124
7 ^a - Istruzione	»	131
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	136
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	161
10 ^a - Industria, commercio, turismo	»	164
11 ^a - Lavoro	»	178
12 ^a - Igiene e sanità	»	182
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	186
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	191

Commissioni bicamerali

Per l'attuazione del federalismo fiscale	Pag.	194
--	------	-----

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag.	228
--	------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut; UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag. 230</i>
<i>2^a - Giustizia - Pareri</i>	<i>» 233</i>
<i>7^a - Istruzione - Pareri</i>	<i>» 234</i>
<i>10^a - Industria, commercio, turismo - Pareri</i>	<i>» 235</i>
<i>14^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri</i>	<i>» 236</i>

CONVOCAZIONI Pag. 237

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 27 luglio 2010

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 11.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 10) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici del senatore Domenico Gramazio, nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 37732/10B

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE comunica che in data 26 luglio 2010 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici del senatore Domenico Gramazio, nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 37732/10B trasmessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 22 luglio 2010 (*Doc. IV, n. 10*).

Il procedimento penale si è avviato a seguito di una denuncia dello stesso senatore Gramazio, il quale ha dichiarato di aver ricevuto lo scorso 7 luglio 2010 una minaccia anonima sull'utenza in questione. La minaccia fa seguito ad altre ricevute in passato dal senatore Gramazio.

Nel caso di specie, la minaccia è pervenuta sull'utenza in uso al parlamentare. Pertanto, non sembrano esservi dubbi in ordine alla necessità di proporre all'Assemblea l'accoglimento della richiesta di autorizzazione pervenuta dalla Procura di Roma.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore di concessione dell'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici del senatore Domenico Gramazio.

La Giunta approva quindi all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Mazzatorta di redigere la relazione per l'Assemblea.

(Doc. IV-ter, n. 17) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma, 61, n. 10 del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 20 aprile e proseguito nella seduta del 13 luglio 2010.

La relatrice LEDDI (PD), dopo aver riassunto i precedenti lavori della Giunta sull'argomento in titolo, osserva che i termini della questione sono chiari: il libro, nel quale sarebbero rinvenibili, ad avviso dei querelanti, opinioni diffamanti nei loro confronti, contiene un articolo del senatore Iannuzzi già pubblicato nel 2004 su un quotidiano e che fu oggetto di un procedimento penale, sempre a carico del senatore Iannuzzi, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa.

In tale occasione il Senato, su proposta a maggioranza della Giunta, dichiarò l'insindacabilità di quelle opinioni e conseguentemente il GIP presso il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione innanzi la Corte Costituzionale

Il successivo giudizio sul conflitto di attribuzione presso la Corte Costituzionale fu, con ordinanza 253/07, dichiarato improcedibile in quanto l'atto introduttivo del conflitto è stato depositato oltre i termini previsti dall'art 26 comma 3 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte Costituzionale.

Conseguentemente, il senatore Iannuzzi fu prosciolto ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

L'attuale procedimento non riguarda soltanto l'articolo di stampa ma l'intero libro che verte in gran parte sul cosiddetto «caso Contrada».

Sul punto, occorre precisare però che nell'ordinanza del GUP presso il tribunale di Roma non sono indicate le opinioni diffamatorie che sarebbero contenute nel libro al di fuori di quanto affermato nell'articolo già pubblicato nel 2004. In mancanza di tale indicazione, sembra che la Giunta debba riferire la propria valutazione esclusivamente sulle opinioni espresse nel suddetto articolo «Mafia: tredici anni di scontro tra PM e carabinieri».

Non appare rilevante, da questo punto di vista, che la Corte Costituzionale si sia già pronunciata su tale questione, in considerazione del fatto che la conferma della improcedibilità, che era stata affermata dal Senato nel 2007, non è derivata da un giudizio di merito, ma da una dichiarazione di carattere procedurale.

Quanto alla possibile sussistenza del «*ne bis in idem*», occorre precisare che l'ordinanza 40/2004 della Corte Costituzionale ha statuito la inammissibilità del conflitto di attribuzione riproposto dopo essere stato dichiarato improcedibile per tardivo deposito, in quanto l'organo ricorrente, a prescindere dalla sua mutata composizione personale, pone in essere una situazione processuale che protrae lo stato di conflittualità tra poteri dello Stato in contrasto con l'esigenza costituzionale che il giudizio instaurato sia concluso in tempi certi e non rimesso alle parti configgenti. Nel caso di specie, tuttavia, non ricorre questa fattispecie in quanto sono diversi gli organi ricorrenti (Gip del tribunale di Milano – Gup del tribunale di Roma).

Pertanto, la nuova pubblicazione dell'articolo all'interno del libro può certamente essere oggetto di nuova valutazione anche da parte della Giunta. La Giunta non ha ovviamente l'obbligo di confermare quanto essa stessa, in una precedente legislatura, aveva affermato in relazione allo stesso oggetto, vale a dire l'articolo pubblicato dal senatore Iannuzzi nel 2004.

Un'attenta valutazione dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale dovrebbe, anzi, indurre ad assumere un diverso orientamento. È infatti ormai evidente che la Corte Costituzionale interpreta il collegamento tra le opinioni espresse e le funzioni parlamentari non solo come necessario e da esercitarsi in concreto, vale a dire con ben precisi atti parlamentari, e in connessione temporale idonea, ma escludendo che l'attività di critica e di denuncia politica siano sufficienti a determinare la connessione funzionale.

Oggi la Corte ritiene che presupposto delle attività coperte da prerogativa parlamentare sia la riconducibilità delle opinioni espresse all'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare, riconducibilità che va intesa non come mero collegamento di argomento e di contesto tra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare, ossia quale sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni e l'atto parlamentare tipico.

Nel caso di specie, più che di nesso funzionale nel senso inteso dalla Corte, sembra si debba parlare di una contiguità di argomenti, quelli della giustizia e delle modalità di gestione dei pentiti, che non appare sufficiente ad attivare le prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Ciò che sembra improprio è, infatti, utilizzare l'articolo 68 per rendere improcedibili denunce di soggetti offesi da accuse gravemente diffamatorie e di carattere specifico in base alla considerazione che, non già quelle accuse specifiche, ma genericamente il contenuto in cui esse si iscrivono, sarebbe stato oggetto dell'attività parlamentare del senatore querelato.

In base a tali considerazioni la Giunta dovrebbe affermare che le dichiarazioni rese dal senatore Iannuzzi non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento e non ricadono pertanto nell'ipotesi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Dopo un intervento del senatore MALAN (*PdL*), su richiesta del senatore BALBONI (*PdL*) il seguito dell'esame viene rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Il Presidente FOLLINI avverte che la Giunta sarà convocata domani, mercoledì 28 luglio alle ore 8.30, per concludere gli argomenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 11,30.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****2^a (Giustizia)**

Martedì 27 luglio 2010

79^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(2044) BAIÒ ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione

(2164) LI GOTTI ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2168) D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione

(2174) FINOCCHIARO ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati

– e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 giugno scorso.

Il presidente BERSELLI fissa per lunedì 27 settembre 2010, alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2226) Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio scorso.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) fa presente di aver chiesto, insieme agli altri Capigruppo dell'opposizione della Commissione giustizia, che nel corso della passata settimana non si svolgessero i lavori delle Commissioni riunite, in considerazione del fatto che diversi senatori erano, in sede di Commissione antimafia, stati chiamati a svolgere a Palermo alcune audizioni di esponenti delle istituzioni e degli enti locali siciliani. Esprime pertanto il proprio stupore per la decisione assunta dalle Presidenze non solo di svolgere seduta nel corso della passata settimana ma addirittura di procedere alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati sottolinea come con tali proposte si sia voluto in qualche modo dare seguito ai rilievi e alle osservazioni svolte nell'ambito del ciclo di audizioni effettuate dalla Commissione antimafia a Palermo.

Con le proposte in esame si interviene in primo luogo sulla questione relativa alla disciplina dei collaboratori di giustizia. Un ulteriore gruppo di emendamenti poi affronta la questione relativa al cosiddetto voto di scambio. Infine i restanti emendamenti recano norme in materia di antiriciclaggio.

Rileva poi come nel corso delle audizioni svolte presso l'altro ramo del Parlamento il Procuratore nazionale antimafia abbia sottolineato l'eccessiva genericità dei criteri di delega.

Conclude sottolineando come sebbene in linea generale il nostro ordinamento presenti una efficace legislazione antimafia, appaiono tuttavia necessari puntuali interventi volti a fronteggiare il fenomeno delle varie forme di infiltrazione delle organizzazioni criminali di stampo mafioso nel mondo dell'economia.

Il senatore BIANCO (*PD*) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma e condivide l'auspicio espresso dalla senatrice Della Monica di introdurre disposizioni integrative in modo da corrispondere alle esigenze autorevolmente rappresentate, da ultimo nella missione della Commissione parlamentare antimafia a Palermo, per rendere più efficace l'azione contro la criminalità organizzata.

Il Senato potrebbe orientarsi a confermare il voto unanime della Camera dei deputati, rinviando a un altro disegno di legge (che potrebbe essere predisposto dai capigruppo delle Commissioni riunite) la trattazione delle proposte contenute negli emendamenti; alternatively, le Commissioni riunite potrebbero esaminare gli emendamenti che riguardano materie già trattate nel provvedimento: con l'introduzione di alcune modeste ma significative modifiche il testo sarebbe rinviato alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva. Per consentire ai gruppi e alla Presidenza di valutare la soluzione più idonea, il seguito dell'esame potrebbe essere rinviato a una ulteriore seduta da convocarsi nella giornata di domani.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) ritiene preferibile la scelta di procedere all'approvazione del testo così come licenziato dalla Camera dei deputati, rinviando le questioni ulteriori ad un successivo provvedimento di iniziativa parlamentare.

Il presidente della Commissione affari costituzionali, VIZZINI (*PdL*) ricorda il contenuto dell'intesa informale a cui erano pervenuti i gruppi parlamentari, di procedere all'approvazione definitiva del disegno di legge (la cui discussione in Assemblea è stata fissata dalla Conferenza dei capigruppo per la seduta di martedì 3 agosto) e di demandare a un'ulteriore iniziativa legislativa l'introduzione di disposizioni integrative o correttive. In base a tale presupposto, i senatori del gruppo del Popolo della Libertà non hanno avanzato proposte di modifica. Del resto, è opportuno che le risultanze dell'attività di indagine della Commissione antimafia siano acquisite ritualmente dalle Camere in modo da consentire a tutti i parlamentari di presentare conseguenti emendamenti o iniziative legislative.

Condivide l'ipotesi ventilata dal senatore Bianco, di affidare ai capigruppo delle Commissioni riunite il compito di redigere un disegno di legge, il cui *iter* potrebbe avviarsi e concludersi rapidamente alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la prossima pausa estiva, con le disposizioni condivise che si ritiene debbano essere inserite nella normativa per la lotta contro la criminalità organizzata.

Il senatore CASSON (*PD*) chiede che sia chiarito se l'accordo raggiunto nel corso della scorsa settimana abbia visto anche il coinvolgimento dei Capigruppo di opposizione in Commissione giustizia.

Ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal senatore Bianco, tenuto conto anche del tenore degli emendamenti.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) fa presente preliminarmente di aver appreso con stupore la decisione di procedere ad una così rapida fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti tenuto conto anche che nessuno dei Capigruppo in Commissione dell'Italia dei Valori risulta essere stato coinvolto. Nel merito del provvedimento, sottolinea come esso ben lungi dal rappresentare un piano straordinario di lotta contro le mafie,

presenti ai due primi articoli criteri di delega di indubbio rilievo. Sulla questione relativa alle modifiche alla disciplina antimafia fa presente come sia intervenuto anche il sottosegretario Mantovano, auspicandone una riforma.

Il sottosegretario MANTOVANO precisa di non aver mai ipotizzato una modifica della legge n. 45 del 2001, che anzi ritiene valida ed efficace. Ha solo confermato agli organi di informazione quanto dichiarato anche davanti alla Commissione parlamentare antimafia, cioè che la commissione ministeriale ha applicato correttamente le norme vigenti e che nel caso in cui il Parlamento, nella sua sovranità, intenda modificare la disciplina, egli sarebbe impegnato a osservarla.

Il senatore LONGO (*PdL*) esprime un giudizio fortemente critico sull'ennesimo mancato rispetto da parte dei senatori del Gruppo del Partito Democratico degli accordi assunti. Per evitare che l'opposizione possa lamentare la limitazione dei propri diritti, ritiene che le Commissioni riunite debbano convocarsi fino alla giornata di sabato anche con sedute notturne così da consentire un puntuale esame di tutte le proposte emendative presentate.

Il senatore LUMIA (*PD*) sottolinea l'opportunità che il Senato fornisca il proprio contributo qualificante alla elaborazione del piano straordinario contro le mafie. L'illustrazione e l'esame di emendamenti che raccolgono preoccupazioni manifestate in sedi assai autorevoli, come la Commissione parlamentare antimafia, non possono essere considerate attività dilatorie e dunque le proposte di modifica meritano un'attenzione non superficiale, che potrebbe essere loro dedicata anche con un lavoro parlamentare straordinario, eventualmente in apposite sedute notturne. Inoltre, ritiene che la commissione ministeriale non abbia applicato correttamente la legge sui collaboratori di giustizia e che dunque il Parlamento debba intervenire per precisare il significato del termine di centottanta giorni previsto per l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese. Si tratta di corrispondere a istanze che vengono rivolte da più parti al Parlamento, soprattutto dagli operatori impegnati quotidianamente nel contrasto alla mafia, che rischiano la vita e auspicano strumenti normativi sempre più adeguati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2226

G/2226/1/1e2

INCOSTANTE, DE SENA

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

considerato che le disposizioni contenute nella proposta di legge risultano in parte condivisibili, anche se non si rintracciano misure specifiche volte a garantire, in special modo con riferimento agli enti locali, che coloro i quali siano stati oggetti di misure di prevenzione non possano essere ricandidati al fine di garantire che – fatta salva ogni altra eventuale misura interdittiva – i medesimi soggetti responsabili, anche in parte, della decisione di scioglimento, possano tentare di usare la loro personale condizione per falsare la competizione elettorale;

impegna il Governo

a prendere in considerazione, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, l'introduzione di misure che garantiscano che gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile non possano essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso qualora il Tribunale competente per territorio abbia valutato in via definitiva, sulla base della proposta di scioglimento inviata dal Ministro dell'interno, la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile di uno o più amministratori locali ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare una alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

G/2226/2/1e2

DE SENA, INCOSTANTE

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

considerato che le disposizioni contenute nella proposta di legge risultano in parte condivisibili, anche se non si rintracciano misure specifiche volte a garantire che le misure di prevenzione e di eventuale scioglimento vengano poste in essere anche nei confronti delle Aziende sanitarie locali, considerata il loro sensibilissimo ruolo nella gestione e nella erogazione di servizi fondamentali per i cittadini, e che per ciò stesso andrebbe tutelato in maniera ancor più massiccia;

preso atto del fatto che la necessità di interventi sulle Aziende sanitarie locali necessita non solo dei medesimi strumenti previsti per gli enti locali ma anche di una maggiore attenzione alla programmazione delle attività per il risanamento i nonché alle modalità di sostegno, da porre in essere anche quando non sussistano i gravi motivi previsti per lo scioglimento delle medesime ma sussista comunque il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata,

impegna il Governo

a prendere in considerazione, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, l'introduzione di una o più disposizioni con cui, con riguardo alle Aziende sanitarie locali, si preveda la sostituzione dei vertici dell'ente laddove all'esito dell'accesso consegua la necessità dello scioglimento e che i nuovi dirigenti vengano nominati scegliendo tra professionisti di comprovata esperienza; il decreto di scioglimento deve prevedere anche la nomina di una Commissione di garanzia formata da dirigenti dell'amministrazione civile dei Ministeri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che si affianchi all'attività dei nuovi dirigenti dell'azienda per un periodo di dodici mesi, prorogabili di altri sei a seguito di richiesta dei vertici dell'Azienda stessa o del prefetto e che essa, unitamente ai vertici aziendali, nei primi sessanta giorni dall'insediamento, approvi un programma di attività per il risanamento dell'Azienda con particolare riguardo all'organigramma e dia avvio ai procedimenti disciplinari ritenuti necessari in esito agli accertamenti compiuti nei confronti dei dipendenti da parte della Commissione d'accesso; tale programma deve inoltre essere sottoposto alla valutazione del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della regione; la Commissione di garanzia così istituita deve inoltre riferire alla regione e al prefetto sullo stato delle procedure di risanamento con cadenza almeno trimestrale;

a specificare che anche laddove dalla relazione d'accesso non emergano elementi tali da rendere necessaria l'adozione del provvedimento di scioglimento ma sussista comunque il rischio di infiltrazione

della criminalità organizzata possa essere adottato, con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta del prefetto, un programma, preventivamente approvato dal Consiglio regionale, che indichi un percorso utile a far cessare il rischio di pregiudizio riscontrato e che venga istituita una commissione di garanzia che operi con le medesime modalità e con gli stessi obiettivi di quella istituita in caso di scioglimento.

G/2226/3/1e2

D'ALIA, DELLA MONICA

Il Senato,

premesso che:

l'analisi dell'attività giudiziaria svolta nell'ultimo decennio dimostra, in modo ormai inequivocabile e ampiamente condiviso, che l'infiltrazione malavitosa, più che i contratti principali, sui quali comunque devono rimanere i controlli e le certificazioni attualmente in essere, riguarda i sub-contratti, soprattutto quelli relativi a specifiche attività economiche che sono espressione del controllo del territorio esercitato dalle organizzazioni criminali;

l'articolo 2, comma 1, lettera *f*), che prevede di estendere la certificazione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, indipendentemente dal valore del contratto alle attività che saranno individuate con un apposito regolamento, appare del tutto insufficiente a garantire un reale contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti;

impegna il Governo

ad individuare, indipendentemente dalle risultanze del citato regolamento attuativo, l'attività di cava, i noli a caldo, la fornitura di calcestruzzo, la fornitura di bitume, lo smaltimento di rifiuti, i lavori in terra ed il trasporto a discarica, quali attività economiche ad alto rischio di infiltrazioni malavitose;

a prevedere la creazione, presso ogni Prefettura, di elenchi a cui devono iscriversi i fornitori e prestatori di servizi per l'esercizio delle attività prima ricordate.

G/2226/4/1e2

D'ALIA, DELLA MONICA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'emanazione di un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione diretta a realizzare una esaustiva ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, la loro armonizzazione, nonché il coordinamento anche con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati;

l'articolo 648-*bis* del codice penale disciplina il reato di riciclaggio, consistente nella sostituzione a trasferimento di denaro, beni a altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero nel compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

l'articolo 648-*ter* punisce chiunque impiega in attività economiche a finanziarie denaro, beni a altre utilità provenienti da delitto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre nell'ordinamento penale il reato di autoriciclaggio.

G/2226/5/1e2

D'ALIA, DELLA MONICA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'emanazione di un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione, diretto a realizzare una esaustiva ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, la loro armonizzazione, nonché il coordinamento anche con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati;

l'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa è affidata alla interpretazioni talora contraddittorie della giurisprudenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre nell'ordinamento penale una formulazione specifica, autonoma e tassativa del reato di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso.

G/2226/6/1e2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Il Senato,

premesso che:

il settore agro-alimentare del nostro Paese sta sperimentando, in modo sempre più pervasivo, la presenza di fenomeni di illegalità e di criminalità che alterano la libera e leale competizione tra le imprese del settore; tale situazione, particolarmente grave nelle regioni meridionali, si manifesta con pesanti elementi di condizionamento dell'attività economica, del controllo delle filiere di produzione e di commercializzazione dei prodotti agro-alimentari;

il controllo dei mercati ortofrutticoli e florovivaistici da sempre si configura come un'attività particolarmente redditizia per le reti criminali organizzate: soprattutto al Sud, sono numerosi i segmenti della catena produttiva, commerciale e logistica che scontano le pressioni e le infiltrazioni della criminalità (dalla fornitura di materie prime agricole e di prodotti agricoli ai servizi di imballaggio merci, dalle attività di trasformazione e confezionamento del prodotto ai servizi logistici e di trasporto, a quelli di facchinaggio);

i gravi scontri di Rosarno tra popolazione residente e lavoratori immigrati costretti a lavorare in condizione di schiavitù sono solo il segnale di una situazione che sta degenerando in maniera incontrollata, i cui contorni si stanno allargando, condizionando tutto il comparto;

è di queste ultime settimane la notizia dello smantellamento, da parte della Dia di Napoli e della Squadra mobile di Caserta, di una presunta organizzazione criminale che imponeva il monopolio ai commercianti ed agli autotrasportatori di prodotti ortofrutticoli in tutto il Centro-Sud Italia, con la conseguente lievitazione dei prezzi dei prodotti orto frutti coli. In totale, secondo quanto riferito dagli organi inquirenti, sono state eseguite circa 70 ordinanze di custodia cautelare. Nel mirino di magistratura e investigatori sono finiti i vertici del clan camorristico dei Casalesi e dei Mallardo di Giugliano (Napoli) che, alleate con le famiglie mafiose siciliane dei Santapaola-Ercolano di Catania, imponeva il monopolio dei trasporti, con il conseguente incremento dei prezzi dei prodotti orto frutti coli;

è noto che le pressioni e le infiltrazioni riguardano non solo le regioni meridionali (dal mercato ortofrutticolo di Gela a quello di Fondi, al mercato dei fiori di Pompei) ma anche il mercato

ortofrutticolo di Milano è da tempo al centro delle polemiche per presunte infiltrazioni mafiose; proprio le infiltrazioni della malavita nelle attività di autotrasporto, secondo autorevoli associazioni di categoria, sono la causa dell'incremento dei prezzi della frutta e della verdura che, dal campo alla tavola, possono scontare aumenti anche del 200 per cento, aumenti che si riflettono significativamente sulla capacità di acquisto dei

consumatori italiani. Secondo le stesse fonti di categoria, in un Paese come l'Italia, dove oltre l'86 per cento dei trasporti commerciali avviene su gomma, la logistica incide per quasi un terzo sui costi di frutta e verdura,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti per spezzare il monopolio ed i cartelli criminali che incidono sull'organizzazione e sul funzionamento dei mercati agro alimentari italiani, penalizzando in maniera significativa i consumatori di prodotti agro-alimentari italiani; ad adottare, comunque, ogni iniziativa di sua competenza al fine di contrastare i fenomeni malavitosi e la presenza delle organizzazioni criminali nel settore agro-alimentare italiano.

G/2226/7/1e2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Il Senato,

premesso che:

il riciclaggio e il cosiddetto «auto riciclaggio» costituiscono uno dei principali canali di impiego dei guadagni illeciti, attraverso i quali le associazioni criminali non solo occultano la provenienza delittuosa delle loro risorse, ma dai quali soprattutto traggono formidabili risorse economiche per potenziare sempre più la loro azione illegale;

infatti, è attraverso il riciclaggio che le mafie operano per ripulire il denaro sporco e per usare i proventi derivanti da attività illecite, illegali e criminali. Pensiamo allo spaccio di stupefacenti, al racket delle estorsioni, ai sequestri di persona, all'organizzazione dell'immigrazione clandestina, all'organizzazione della prostituzione e via di questo passo: il riciclaggio è usato per infiltrarsi nell'economia legale investendo in tal senso forti risorse;

le norme incriminatrici del riciclaggio (articolo 648-*bis* del codice penale) e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* del codice penale) escludono, tra i soggetti attivi di entrambi i delitti in questione, il concorrente nei reati presupposti, non consentendo quindi l'incriminazione del cosiddetto «autoriciclaggio»;

nonostante, dunque, la rilevanza criminologica e il disvalore penale del cosiddetto autoriciclaggio, esso attualmente non assurge a illecito penale autonomo: l'autore o il compartecipe del reato presupposto non risulta, infatti, punibile per il reato di riciclaggio, mentre potrà esserlo il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo nel riciclaggio;

tale esclusione suscita perplessità sia a livello istituzionale, sia nel contesto internazionale (essendo stata, ad esempio, censurata espressamente dal Fondo monetario internazionale nel «*Detailed assessment report on anti-money laundering and combatting the financing of terrorism*»);

è evidente, inoltre, la necessità di adeguare il sistema penale interno alle previsioni contenute nella terza direttiva europea antiriciclaggio (direttiva 2005/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005), che all'articolo 1, nel definire le condotte di riciclaggio vietate, non contempla alcuna clausola di riserva riferita al reato presupposto;

la scelta di prescindere dalla clausola di riserva è stata compiuta da numerose legislazioni straniere (in particolare, quelle della Spagna e di tutti i paesi di *common law*) e risponde meglio all'attuale struttura del reato di riciclaggio, che, com'è noto, non contiene alcuna selezione dei delittipresupposto ed ha progressivamente assunto un suo autonomo e rilevante disvalore;

impegna il Governo:

ad adottare, nel rispetto delle prerogative del Parlamento e nell'ambito delle proprie competenze, iniziative normative che prevedano come autonoma fattispecie delittuosa il comportamento di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, nonché l'irrogazione di pene qualitativamente e quantitativamente adeguate.

G/2226/8/1e2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Il Senato,

premessi che:

la criminalità organizzata ha, soprattutto negli ultimi anni, individuato nel traffico e nello smaltimento illecito dei rifiuti, nell'abusivismo edilizio e nelle attività di escavazione, una fonte straordinaria di guadagno, un vero e proprio grande business che si va ad aggiungere e a saldarsi alle attività più «tradizionali», come il racket, l'estorsione, il traffico di droga;

lo smaltimento illegale di rifiuti tossici o di scorie nucleari da parte di aziende che hanno ricevuto l'appalto per la loro depurazione, gestione e messa in sicurezza è considerato uno dei campi più lucrosi e pericolosi di attività delle ecomafie;

anche l'abusivismo edilizio non conosce tregua: 28 mila nuove case illegali e un'infinità di reati urbanistici, soprattutto nelle aree di mag-

gior pregio per non parlare del saccheggio del patrimonio culturale, boschivo, idrico, agricolo e faunistico: si parla di un giro di affari da capogiro, e la progressiva ma inesorabile devastazione del territorio è che ciò che ne consegue è, purtroppo, sotto gli occhi di tutti,

impegna il Governo:

ad attivarsi, nell'ambito delle sue proprie prerogative, per l'introduzione nel codice penale di norme relative ai reati contro l'ambiente che prevedano e sanzionino in modo idoneo le condotte di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, di traffico illecito di rifiuti e di frode in materia ambientale al fine di dotare le Forze dell'ordine e la magistratura degli strumenti giudiziari adeguati per combattere in maniera più incisiva i gravi episodi di aggressione criminale dell'ambiente, per «disarmare» la criminalità organizzata e fermare la distruzione del territorio, nonché per adeguare il nostro sistema penale alle previsioni normative degli altri *partner* europei.

G/2226/9/1e2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Il Senato,

premesso che:

l'analisi dell'attività giudiziaria svolta nell'ultimo decennio dimostra, in modo ormai inequivocabile e ampiamente condiviso, che l'infiltrazione malavitosa, più che i contratti principali, sui quali comunque devono rimanere i controlli e le certificazioni attualmente in essere, riguarda i sub-contratti, soprattutto quelli relativi a specifiche attività economiche che sono espressione del controllo del territorio esercitato dalle organizzazioni criminali;

la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del presente disegno di legge, che prevede di estendere la certificazione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 indipendentemente dal valore del contratto alle attività che saranno individuate con un apposito regolamento, appare insufficiente a garantire un reale contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti;

questo anche in considerazione delle differenti procedure e modalità previste dal citato articolo 10 legge 575 del 1965 rispetto a quelle, molto più puntuali e significative, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

indipendentemente, quindi, dalle risultanze del citato regolamento attuativo, risulta indifferibile l'immediata individuazione, con relativo assoggettamento alle procedure di cui all'articolo 10 del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 252 del 1998, di quelle attività economiche nelle quali le infiltrazioni della criminalità organizzata sono già ampiamente dimostrate;

tali attività risultano essere, ad esempio, le attività di cava, i noli a caldo, la fornitura di calcestruzzo, la fornitura di bitume, lo smaltimento di rifiuti, i lavori in terra, il trasporto a discarica; molto spesso i soggetti che operano nelle citate attività si trovano ad agire sul territorio in regime di monopolio naturale, oppure tramite «cartelli», rendendo inevitabile il rapporto tra loro e le imprese che operano in quei territori,

impegna il Governo:

nell'ambito delle proprie prerogative, al fine di garantire l'efficacia dei controlli proprio in quelle attività imprenditoriali maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni malavitose, a prevedere la creazione, presso ogni prefettura, di elenchi a cui devono iscriversi i fornitori e prestatori di servizi per l'esercizio delle attività prima ricordate, assoggettandoli alle procedure di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998.

G/2226/10/1e2

DELLA MONICA, D'ALIA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Il Senato,

al fine di prevenire e combattere i casi di infiltrazioni mafiose e di corruzione sia a livello istituzionale nazionale che regionale e locale, e al fine di estendere una parte che riteniamo essenziale delle norme previste dal testo unico degli enti locali in materia di cause ostative alla candidatura anche per le cariche elettive nazionali,

impegna il Governo:

ad attivarsi, nel rispetto delle prerogative del Parlamento e nell'ambito delle proprie competenze a favorire l'introduzione di norme che prevedano l'incandidabilità alle elezioni, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali nonché di decadenza dal mandato per coloro che hanno riportato o riportano nel corso del mandato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti di produzione, traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di cui all'articolo

416-ter, nonché per tutti i delitti per i quali vi sia stata contestazione dell'aggravante di mafia di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 e per coloro che hanno riportato o riportano nel corso del mandato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale.

G/2226/11/1e2

DELLA MONICA, D'ALIA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Il Senato,

premessi che:

la nuova figura di reato di scambio elettorale politico mafioso, previsto dall'articolo 416-ter del codice penale circoscrive all'irrogazione di denaro la controprestazione che chi ottiene la promessa di voti da parte della mafia effettua a vantaggio di quest'ultima;

tenuto conto della realtà criminologica e in particolare del fatto che, solitamente, il politico «appoggiato» ricambia le organizzazioni mafiose con la concessione di favori differenti dal denaro (possono essere appalti, posti di lavoro, agevolazioni di vario tipo),

impegna il Governo:

ad attivarsi, nell'ambito delle sue proprie prerogative, e nel rispetto dell'autonomia del Parlamento, per introdurre norme che prevedano un ampliamento dell'applicabilità della pena stabilita dall'articolo 416-ter del codice penale oltre che alla controprestazione in denaro anche ad altre utilità.

G/2226/12/1e2

DELLA MONICA, D'ALIA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Il Senato,

premessi che:

la disciplina dei collaboratori di giustizia, ha trovato limiti nella esperienza attuativa per la particolare rilevanza e complessità di talune

collaborazioni, e la pluralità degli impegni processuali ai quali costoro sono chiamati, specie nella fase di avvio della collaborazione medesima; qualora la collaborazione si manifesti particolarmente complessa, per la obiettiva rilevanza dei contenuti, anche in relazione alla quantità dei fatti oggetto delle dichiarazioni, per la pluralità delle autorità giudiziarie interessate o per la pendenza di procedimenti nei quali il collaboratore debba essere sentito, o per il fatto che si verifichino nel termine concesso dalla legge ipotesi di legittimo impedimento del collaboratore a sottoporsi all'interrogatorio, ovvero del suo difensore ad assistervi e sempre che questi non possa essere sostituito, appare necessario prevedere la possibilità della proroga del termine di centottanta giorni per un periodo proporzionato all'entità e alla durata dell'impedimento ovvero alla complessità della collaborazione;

impegna il Governo:

a modificare la disciplina dei collaboratori di giustizia, per evitare che il termine di centottanta giorni sia di ostacolo proprio per le collaborazioni più rilevanti e, quindi, di maggiore interesse per la giustizia.

Art. 1.

1.1

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione*). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria.

2. Il testo unico di cui al comma 1, previa ricognizione della vigente normativa relativa alle misure di prevenzione, coordina e armonizza in modo organico la stessa, aggiornando la e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il principio di legalità delle misure di prevenzione; prevedere che le misure di prevenzione possano essere applicate nei confronti delle persone fisiche e giuridiche; prevedere, altresì, che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate disgiuntamente rispetto a quelle personali e possano essere chieste e applicate anche nei confronti di persone decedute, entro i cinque anni successivi all'epoca del decesso e nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento,

esso prosegua nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa; prevedere che le misure di prevenzione, diverse dalla confisca abbiano una durata non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti; prevedere che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione;

b) prevedere che le misure di prevenzione personali: possano essere applicate:

1) ai soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultano dediti alla commissione di reati che ledono o mettono concretamente in pericolo l'integrità fisica o sessuale, l'ambiente, la salute, l'ordine e la sicurezza pubblica, il patrimonio, nonché di reati contro la pubblica amministrazione ovvero di taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

2) ai soggetti che sono indiziati di appartenenza, agevolazione o concorso nelle associazioni per delinquere:

2.1) di cui agli articoli 270-*bis* o 416-*bis* del codice penale;

2.2) finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani;

2.3) previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

2.4) previste dall'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

3) ai soggetti che sono indiziati della commissione di reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, ovvero dalla circostanza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146;

c) prevedere che le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate:

1) ai soggetti di cui alla lettera *b)* del presente comma, con riferimento ai beni di cui abbiano la disponibilità, anche indiretta, e di cui non dimostrino a legittima provenienza;

2) ai soggetti i quali, sulla base di elementi di fatto quali la condotta, il tenore di vita o la disponibilità, anche indiretta, di beni in valore sproporzionato alla propria attività economica ovvero al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, esclusi i redditi provenienti da operazioni fittizie, e dei quali non dimostrino la legittima provenienza, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il prodotto, il profitto o il prezzo di attività criminose o il reimpiego di essi;

3) ai soggetti che compiono volontariamente ogni attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, ovvero alla fornitura o comunque alla messa a disposizione di altri beni destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui lettera *b*), numero 2) o dei suoi partecipanti;

d) prevedere che le misure di prevenzione patrimoniali si applichino alle società ed enti, diversi dallo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, nei confronti dei quali sussiste il fondato motivo, desunto da concreti elementi di fatto, di ritenere che:

1) siano finanziati, in tutto o in parte rilevante, controllati, anche per il tramite di soggetti fiduciari o interposte persone, ovvero amministrati, anche indirettamente o di fatto, da taluna delle associazioni di cui al comma 1, lettera *b*), da suoi appartenenti o comunque da soggetti che operano nell'interesse esclusivo o prevalente della stessa;

2) svolgano la propria attività economica sfruttando la protezione o agevolando, anche indirettamente e in via non esclusiva, l'attività di una delle associazioni di cui al comma 1, lettera *b*) del presente articolo, o dei suoi appartenenti;

3) siano titolari di beni o risorse economiche in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria attività economica quando debba ritenersi sulla base di concreti elementi, che detti beni o risorse costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo di attività delittuose o il reimpiego di essi;

4) si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *s*) ovvero, pur avendo reso la denuncia di assoggettamento di cui alla lettera *p*), non abbiano reciso il legame con l'organizzazione criminale;

e) disciplinare la competenza ad applicare le misure di prevenzione nel seguente modo:

1) prevedere che competente a decidere sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali sia il tribunale del capoluogo di provincia ove dimora la persona fisica ovvero ove concretamente opera la società o l'ente; prevedere che, per quanto concerne la provincia di Caserta, resti ferma la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

2) prevedere che quando vengono richieste congiuntamente misure di prevenzione personali e patrimoniali, competente a conoscere di tutte le richieste sia il tribunale competente ad applicare la misura di prevenzione personale;

3) prevedere che in caso di morte della persona fisica cui potrebbe applicarsi a misura di prevenzione, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo ultima dimora dell'interessato;

4) prevedere che in caso di irreperibilità, latitanza, assenza, residenza o dimora all'estero della persona fisica cui potrebbe applicarsi la

misura di prevenzione patrimoniale, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo ove si trova il bene da confiscare;

5) prevedere che se l'ente cui applicare la misura di prevenzione patrimoniale opera in più luoghi, sia competente il tribunale del capoluogo di provincia ove si trova il bene da confiscare;

6) prevedere che nel caso di società costituita all'estero, sia competente, in successione gradata, il tribunale del capoluogo di provincia:

6.1) ove si trova la sede dell'amministrazione ovvero la sede operativa dell'impresa;

6.2) ove si trova il bene da confiscare;

7) prevedere che nei casi di cui ai punti 4), 5) e 6) della presente lettera se più sono i beni da confiscare essi si trovino in province diverse, si abbia riferimento al bene di maggior valore;

8) prevedere che quando la richiesta ha per oggetto più società facenti parte del medesimo gruppo, sia competente il tribunale presso cui ha sede la società capogruppo; che se la capogruppo ha sede all'estero, si applichino i criteri di cui ai numeri 6) e 7) della presente lettera;

f) prevedere che il tribunale di prevenzione sia composto di norma – da magistrati esperti in materia civile e penale; che in seno al collegio di prevenzione sia designato un giudice delegato; che in caso di mutamento della composizione del collegio restino validi tutti gli atti assunti dal collegio diversamente composto;

g) disciplinare le indagini patrimoniali ali nel seguente modo:

1) prevedere i casi in cui sussista l'obbligo di effettuare investigazioni patrimoniali da parte della polizia giudiziaria, ferme restando le specifiche competenze della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) prevedere i casi in cui il pubblico ministero debba svolgere obbligatoriamente tutte le indagini necessarie per l'accertamento dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione;

3) prevedere che i soggetti titolari del potere di proposta possano chiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, banche e società commerciali, a persone incaricate di un pubblico servizio o esercenti un servizio di pubblica necessità, nonché a privati, informazioni ritenute utili ai fini delle indagini; prevedere la necessità di autorizzazione scritta del pubblico ministero nei casi in cui debba essere acquisita documentazione bancaria o comunque coperta dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio, nonché per accedere presso uffici pubblici e presso ogni locale destinato all'esercizio di attività commerciale o professionale, al fine di ricercare atti, documenti, corrispondenza e ogni altra utile informazione;

4) prevedere che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;

h) disciplinare il potere di proposta delle misure di prevenzione nel seguente modo:

1) prevedere che le misure di prevenzione possano essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, stabilendo forme di comunicazione o intesa con il procuratore della Repubblica quando la proposta provenga dagli altri soggetti citati;

2) prevedere che la competenza a investigare e a formulare la proposta di misura di prevenzione patrimoniale spetti, ferma restando la competenza del questore e del direttore della DIA, al procuratore della Repubblica presso il tribunale avente sede nel distretto di Corte d'appello, almeno con riferimento ai casi previsti alle lettere *b)*, numeri 2) e 3), e *c)* del presente comma, con riferimento ai soggetti di cui alla lettera *b)*, numeri 2) e 3), e *d)*, numeri 1), 2) e 3) del presente comma, limitatamente ai reati di competenza distrettuale;

3) prevedere che per la trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di competenza distrettuale possano essere applicati magistrati delle procure territoriali;

4) prevedere che, quando si procede ad indagini preliminari in ordine a reati di competenza distrettuale, la proposta di misure di prevenzione patrimoniale sia sempre esercitata non oltre l'esercizio detrazione penale, salvo che siano necessarie investigazioni patrimoniali particolarmente complesse;

5) prevedere che se le investigazioni patrimoniali non abbiano consentito di raccogliere elementi utili il pubblico ministero disponga non doversi procedere all'azione di prevenzione con decreto motivato;

i) prevedere le seguenti attribuzioni della procura nazionale antimafia:

1) esercizio di funzioni di impulso e coordinamento nei confronti delle procure della Repubblica legittimate a proporre l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale;

2) possibilità di disporre, limitatamente ai procedimenti relativi ai soggetti indiziati dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alte procure distrettuali per la trattazione di singoli affari;

l) disciplinare quale misura di prevenzione personale la sorveglianza speciale, prevedendo:

1) la non necessaria prodromicità dell'avviso orale di pubblica sicurezza, aggiornando il catalogo delle prescrizioni che il giudice può impartire al sottoposto, fra le quali includere l'obbligo di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale e il divieto di condurre veicoli a motore di qualsiasi tipo;

2) che in caso di inottemperanza grave o reiterata alle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale, il tribunale possa sostituire ovvero integrare le stesse con altre più afflittive;

3) che quando applica la misura della sorveglianza speciale, il tribunale possa imporre al sottoposto di prestare cauzione, il cui importo sia commisurato alle capacità reddituali dello stesso; che la cauzione possa essere sostituita da idonea garanzia ipotecaria ovvero di garanzia fidejussoria prestata da istituto di rilievo nazionale, purché, in tale ultimo caso, si tratti di fideiussione solidale;

4) che, quali misure accessorie alla sorveglianza speciale, il tribunale possa applicare anche l'interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e controllo di società e il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;

5) che, in caso di in ottemperanza agli obblighi imposti al sorvegliato speciale di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale, il tribunale possa imporre, secondo criteri di proporzionalità e idoneità a fronteggiare la pericolosità sociale manifestata dal sottoposto, le misure del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziari a dei beni; prevedere che quando risulti il concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di amministrazione giudiziaria vengano dispersi, sottratti o alienati, il proponente possa chiedere al tribunale di disporre il sequestro;

m) prevedere e disciplinare quale misura di prevenzione patrimoniale la confisca dei beni, stabilendo:

1) che la confisca sia in ogni tempo disposta anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri, fatti salvi i diritti dei terzi tutelati dalla legge;

2) che se il proposto, il sottoposto, gli amministratori giudiziari o i loro coadiutori disperdono, distraggono, occultano o svalutano i beni propri o dell'ente al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca abbiano ad oggetto denaro o altri beni di importo equivalente;

3) che la confisca possa altresì essere in ogni tempo disposta quando risulti che beni già confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui alla lettera *b)*, n. 2) del presente comma, o di suoi appartenenti;

4) che a seguito della confisca definitiva i beni vengano acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, salvi i casi in cui il testo unico espressamente prevede altre destinazioni pubbliche o la possibilità di alienazione, garantendo che i beni non possano essere riacquistati da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;

5) che la confisca di prevenzione possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione dell'unione stessa;

n) disciplinare il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione nel seguente modo:

1) prevedere che, dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza a fini fiscali;

2) prevedere che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;

3) prevedere che la proposta di prevenzione sia irretrattabile;

4) prevedere che la proposta di misura di prevenzione contenga:

4.1) le generalità della persona fisica ovvero il nome della persona giuridica e del suo legale rappresentante;

4.2) la descrizione dei presupposti e degli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale posto alla base della misura di volta in volta richiesta;

4.3) l'indicazione della persona fisica o giuridica che ha l'attuale titolarità dei beni confiscabili; nel caso in cui siano richieste misure di prevenzione patrimoniale, l'individuazione dei beni suscettibili di confisca, l'indicazione dei luoghi dove sono situati o custoditi, la descrizione catastale e gli estremi di identificazione dei beni, ove risultanti da pubblici registri;

4.4) la data e la sottoscrizione;

5) prevedere che l'assenza delle indicazioni di cui al numero 4), punti 4.1), 4.2) e 4.4), determini la nullità della richiesta; che la nullità debba essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro la prima udienza; che il tribunale assegni in tal caso al pubblico ministero un termine per sanare le nullità riscontrate;

6) prevedere che, nel termine di cui al numero 5), debba essere eccepita, a pena di decadenza, l'incompetenza del tribunale e che, avverso l'ordinanza di rigetto della eccezione possa essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo del procedimento;

7) prevedere che, sul ricorso di cui al numero 6) la Corte di cassazione decida in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611 del codice di procedura penale, e che se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetti il ricorso, la questione di competenza non possa più essere rilevata o eccepita, né costituire oggetto di successiva impugnazione;

8) prevedere che, salvo quanto previsto in casi particolari, il Presidente del tribunale, ricevuta la proposta, fissi l'udienza in camera di consiglio per una data compresa nei trenta giorni successivi, designando al proposto, che sia privo di un difensore di fiducia, un difensore d'ufficio; quando venga proposta una misura di prevenzione nei confronti di un ente, il difensore venga nominato in favore del legale rappresentante dello stesso;

9) prevedere che il decreto di fissazione della data di udienza venga comunicato al pubblico ministero e notificato, almeno dieci giorni

prima della data medesima, alle persone nei cui confronti è proposta la misura ed alloro difensori, nonché alle altre persone o enti interessati;

10) prevedere che l'udienza di prevenzione si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero e che la persona fisica o illegale rappresentante della persona giuridica nei cui confronti è proposta una misura di prevenzione venga sentita qualora compaia e ne faccia richiesta;

11) prevedere che il tribunale, anche d'ufficio, acquisisca gli elementi necessari ai fini della decisione, con le modalità previste dall'articolo 185 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; il tribunale possa altresì indicare al pubblico ministero, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di ulteriori elementi, a tal fine assegnando un termine;

12) prevedere che nel corso dell'udienza, il pubblico ministero possa modificare la proposta originaria e che, se la modifica ha per oggetto la richiesta di applicazione di una misura di prevenzione con modalità più afflittive o per una durata più lunga, il proposto, ove ne faccia richiesta, abbia diritto a un termine a difesa non superiore a venti giorni; il termine venga sempre concesso in caso di assenza del proposto all'udienza;

13) prevedere che, in caso di rigetto, una nuova proposta possa essere presentata soltanto se vengano acquisiti o indicati elementi precedentemente non valutati;

14) prevedere che il provvedimento che applica la misura di prevenzione sia comunicato al pubblico ministero, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, nonché al soggetto delegato per l'esecuzione e che il provvedimento che applica la misura di prevenzione patrimoniale sia altresì comunicato al procuratore nazionale antimafia e al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza; il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di una persona fisica sia iscritto nel casellario giudiziario e il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di un ente sia comunicato alla camera di commercio per la annotazione nel registro delle imprese; prevedere le altre comunicazioni necessarie per l'alimentazione del circuito informativo finalizzato all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

15) prevedere l'utilizzabilità nel procedimento di prevenzione delle prove e degli elementi di prova acquisiti nel corso di procedimenti penali, nonché di atti e documenti relativi a processi civili o amministrativi;

16) prevedere la disciplina delle impugnazioni;

17) prevedere che quando viene richiesta la misura della confisca, si applichino i seguenti principi:

17.1) individuazione delle modalità di esecuzione e di pubblicità del sequestro;

17.2) disciplina dei casi e dei modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;

17.3) previsione della possibilità di operare il sequestro di prevenzione in via di urgenza;

17.4) perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la Corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

17.5) prorogabilità dei termini di cui al numero 17.4), anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di investigazioni complesse o compendi patrimoniali rilevanti ovvero quando permanga grave e comprovato pericolo che i beni vengano dispersi, deteriorati, sottratti od alienati;

17.6) non computabilità nei termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) dei periodi di tempo riconducibili ad attività del proposto o del difensore, quali gli impedimenti e il tempo necessario per la proposizione di impugnazioni;

17.7) previsione dell'ipotesi di presunzione di intestazione o trasferimento fittizio a terzi, stabilendo che in ogni caso non siano considerati terzi i familiari del proposto;

17.8) previsione della nullità assoluta e insanabile di tutti:gli atti di disposizione, da parte del proposto, dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione, nonché, in caso di sequestro di azienda, inefficacia del pagamenti relativi all'azienda sequestrata ricevuti dal proposto o da lui eseguiti dopo l'esecuzione del provvedimento di sequestro, salva a tutela dei terzi in buona fede;

17.9) previsione che, quando nel corso del procedimento emergono ulteriori beni di cui potrebbe essere disposta la confisca, possa essere disposta l'estensione del sequestro o della confisca a detti beni; che i termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) per detti beni decorrano separatamente con riferimento alla data di immissione in possesso dell'amministratore giudiziario;

17.10) previsione che la confisca si trascriva, scriva o annoti nelle forme del sequestro e che, in caso di confisca di un intero compendio aziendale, l'amministratore richieda la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese;

17.11) previsione che a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni siano acquisiti dallo Stato liberi da oneri e pesi, per essere destinati a finalità di interesse sociale;

17.12) previsione che il provvedimento definitivo di confisca sia comunicato immediatamente agli organi o enti competenti per legge in ordine alla destinazione finale dei beni, nonché al prefetto e al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

o) prevedere che le sentenze di proscioglimento ed assoluzione non escludano, di per sé, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione o il mantenimento delle misure di prevenzione;

p) prevedere che i titolari del potere di rappresentanza, ovvero coloro che detengono una quota qualificata dell'impresa o ente che si trova sottoposto alle condizioni di intimidazione o assoggettamento di cui all'articolo 416-bis del codice penale, rendano, all'autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia, denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa; che nella fase transitoria, per le imprese o enti che già si trovino nelle condizioni di intimidazione o assoggettamento, detta denuncia possa essere resa nei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del testo unico;

q) prevedere che, in favore delle imprese o enti in relazione ai quali sia stata resa la denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa, il tribunale possa applicare, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, le seguenti misure di cautela e sostegno:

1) il controllo giudiziario, stabilendo: l'obbligo di non cambiare sede, denominazione e ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi di amministrazione e direzione, nonché di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza preventivo avviso al tribunale; l'obbligo di fornire al predetto tribunale un resoconto periodico, con la relativa documentazione, delle operazioni compiute di valore superiore alla soglia determinata dal tribunale; che gli ufficiali di polizia possano essere autorizzati dal tribunale ad accedere presso gli uffici dell'impresa o della società, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari per acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile; che ove al termine del periodo stabilito risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale possa applicare la misura di cautela e sostegno di cui al successivo punto 2);

2) l'amministrazione giudiziaria per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, prevedendo che:

2.1) il tribunale revochi gli amministratori e i sindaci della società e nomini uno o più amministratori, che provvedano alla gestione dell'ente, curandone, ove necessario, il riassetto organizzativo e contabile; l'amministratore non possa compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato; l'amministratore provveda altresì al controllo delle operazioni societarie, disciplinando il caso di società inserita in un gruppo societario nonché il caso di società e imprese costituite in più unità produttive; siano nulli tutti gli atti di disposizione compiuti dai titolari dell'impresa o ente in costanza di amministrazione;

2.2) quando nel corso dell'amministrazione giudiziaria risulti il concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, il pubblico ministero possa chiedere al tribunale di disporre il sequestro;

2.3) la misura possa essere prorogata, anche d'ufficio, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata;

3) Il sequestro delle quote e delle azioni, prevedendo in tal caso la gestione di dette quote o azioni con le forme dell'amministrazione giudiziaria;

r) prevedere, in relazione alle misure di cui alla lettera q) del presente comma che:

1) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale risultino venute meno le esigenze di cautela e sostegno, il tribunale disponga la revoca della misura disposta;

2) con il provvedimento che dispone la revoca della misura di cautela e sostegno, il tribunale possa stabilire obblighi di comunicazione, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria competenti, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, degli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, nonché degli altri atti contrattati indicati o dal tribunale, di valore superiore a quello stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona e comunque a una soglia da stabilirsi;

3) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale per il controllo o l'amministrazione giudiziaria, risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale disponga il sequestro dei beni aziendali finalizzato alla successiva confisca, stabilendo prevedere, in tal caso, adeguate forme di ristoro all'imprenditore che abbia reso la denuncia, anche attraverso l'utilizzo del Fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, purché risulti reciso ogni legame con l'organizzazione criminale;

4) che, se nel corso dell'esecuzione delle misure di cautela e sostegno di cui alla lettera q), emerga che il soggetto ha reso mendace denuncia di assoggettamento, il tribunale trasmetta gli atti al pubblico ministero per la richiesta di applicazione di misura di prevenzione;

s) prevedere che, quando emerga la sussistenza di imprese o enti soggetti alle condizioni di intimidazione e assoggettamento cui all'articolo 416-bis del codice penale, i cui titolari non abbiano reso la denuncia di cui alla lettera p) del presente comma, si proceda al sequestro e confisca di prevenzione, salvo che i predetti titolari; nel corso del procedimento, non collaborino concretamente con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria per la ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo alle condizioni di assoggettamento, nonché nella raccolta di elementi di prova decisivi al fine di:

1) individuare o assicurare alla giustizia uno o più appartenenti a tal una delle associazioni di cui alla lettera b), n. 2) del presente comma;

2) sottrarre risorse rilevanti alle associazioni di cui al n. 1);

3) ricostruire fatti di reato riconducibili a taluna delle associazioni di cui al numero 1);

4) evitare la commissione dei reati indicati alla lettera b);

t) prevedere, nel caso di cui alla lettera s), l'applicabilità delle misure di cautela e di sostegno di cui alla lettera q);

u) prevedere la revoca della confisca definitiva di prevenzione, stabilendo:

1) che essa possa essere richiesta:

1.1) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

2) che la revoca possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura;

3) che la richiesta di revoca sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa lui non imputabile;

4) che in caso di accoglimento della domanda di revoca, la restituzione dei beni confiscati possa avvenire sola per equivalente, con previsione dei criteri per determinare il valore dei beni medesimi;

5) che la revoca non possa comunque essere chiesta da chi, potendo dovendo partecipare al procedimento, vi abbia rinunciato, anche non espressamente;

v) disciplinare i poteri e i doveri dell'amministratore giudiziario, prevedendo che:

1) l'amministratore giudiziario sia scelto tra gli iscritti in apposito Albo, da istituire con successivo regolamento interministeriale, salvo che esigenze di particolare complessità non rendano necessaria la nomina di altro soggetto, non iscritto all'albo; siano previsti casi di incompatibilità; si stabilisca la possibilità di nomina di coadiutori, particolarmente qualificati;

2) all'amministratore giudiziario siano attribuite le seguenti funzioni, da disciplinare:

2.1) inventario e stima dei beni;

2.2) relazioni periodiche al giudice delegato;

2.3) custodia, conservazione, amministrazione e gestione dei beni o delle aziende in sequestro;

2.4) tenuta della contabilità;

2.5) adempimento degli oneri fiscali;

2.6) resa del conto di gestione;

3) gli atti di straordinaria amministrazione debbano essere autorizzati dal giudice delegato, fissando eventualmente una soglia di valore oltre a quale gli atti si considerino sempre di straordinaria amministrazione;

4) avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del testo unico, il pubblico ministero, il preposto e ogni altro interessato possano proporre reclamo al tribunale, che decide con decreto non impugnabile; che l'istanza, se rigettata, non possa essere riproposta;

5) gli atti dell'amministrazione giudiziaria siano coperti da segreto d'ufficio fino al rendiconto di gestione;

z) prevedere la disciplina delle spese di gestione, delle liquidazioni e dei rimborsi;

aa) prevedere che nelle controversie concernenti la procedura, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legale;

bb) prevedere che, dopo la confisca definitiva, l'amministratore giudiziario coadiuvi il tribunale nella procedura di tutela dei diritti dei terzi;

cc) disciplinare i rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza in relazione al medesimo bene di sequestro penale e di prevenzione la custodia giudiziale e la gestione dei beni sequestrati nel processo penale venga affidata all'amministratore giudiziario secondo le disposizioni stabilite dal testo unico in materia di amministrazione e gestione, salvo l'obbligo di comunicare al giudice del procedimento penale copia delle relazioni periodiche;

3) in relazione alla vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino e norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

4) se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal testo unico;

5) che in caso di contemporanea pendenza di confisca di prevenzione e confisca penale, anche disposta ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, quella divenuta irrevocabile per prima sia in ogni caso trascritta, iscritta o annotata con le modalità previste dal testo unico;

dd) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con la procedura, prevedendo:

1) che la disciplina delle azioni esecutive intraprese da terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio generale secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;

2) che la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca di esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa l'autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;

3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti di terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione, prevedendo in particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprietà, di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni e che dopo la confisca i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano, salvo il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nella procedura entro un termine da stabilirsi, comunque non inferiore a sessanta giorni, dalla data in cui a confisca diviene definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;

3.3) che il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento valore dei beni sequestrati, al netto delle spese della procedura, e che la previa escussione possa essere dimostrata anche tramite verbale di pignoramento negativo o perizia di parte, da equipararsi ad atto pubblico;

3.4) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne, costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il flesso di strumentalità e che nella valutazione della buona fede, il tribunale tenga conto, tra l'altro, delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolto dal creditore;

3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e a formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;

3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

ee) disciplinare i rapporti tra le misure di prevenzione e le procedure concorsuali, prevedendo in particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;

2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa fallimentare possano rivalersi, in via residuale, sul 70 per cento del valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute dalla procedura di prevenzione;

3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal testo unico; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le norme previste per il procedimento di prevenzione;

4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore;

5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa chiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versi in stato di insolvenza;

6) che se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;

ff) prevedere la disciplina fiscale dei beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione;

gg) prevedere apposita disciplina relativa a registri, iscrizioni e certificazioni concernenti il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione;

hh) disciplinare le sanzioni e i divieti accessori alle misure di prevenzione; prevedere altresì la riabilitazione;

ii) prevedere la disciplina della destinazione dei beni confiscati;

ll) prevedere le seguenti fattispecie criminose:

1) violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione, prevedendo che chiunque viola in modo grave o reiterato gli obblighi inerenti ad una misura di prevenzione applicata dal giudice sia punito con l'arresto da tre mesi a due anni; se la violazione riguarda gli obblighi e

le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, ovvero le comunicazioni degli atti di disposizione patrimoniale si applichi la pena della reclusione da uno a cinque anni e sia consentito l'arresto anche fuori dei casi di fragranza; in caso di violazione di obblighi o prescrizioni inerenti ad una misura di prevenzione imposta a unente, lo stesso sia punito con idonea azione amministrativa pecuniarie, fatta salva la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno determinato o agevolato la violazione;

2) impedimento all'esecuzione delle misure di prevenzione, consistente nella condotta di chi:

2.1) compie attività volte a impedire, eludere o ostacolare l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ovvero l'esecuzione del sequestro di prevenzione prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni;

2.2) compie attività volte a impedire o ostacolare l'identificazione del reale titolare di un bene, se questo viene successivamente sottoposto a sequestro o confisca di prevenzione: in questa ipotesi sia prevista la pena della reclusione da due a sei anni; prevedere che se i fatti di cui ai numeri 2.1) e 2.2) sono commessi mediante la costituzione o l'utilizzo di documentazione contraffatta, alterata o ideologicamente falsa, la pena sia aumentata da un terzo alla metà;

3) interposizione fittizia, estendendo alle misure di prevenzione la fatti specie di cui all'articolo 12-*quinquies* decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

4) simulazione di credito, stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta domanda di ammissione di credito in seno a una procedura di prevenzione, anche per interposta persona, per un credito fraudolentemente simulato, sia l'unito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro;

5) guida abusiva di veicoli a motore da parte del sorvegliato speciale;

6) violazione dei divieti di autorizzazione e concessione conseguenti all'applicazione di una misura di prevenzione, consistente nella condotta del pubblico amministratore, funzionario o dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che:

6.1) nonostante l'intervenuta decadenza o sospensione, non disponga, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione degli alibi;

6.2) consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dal testo unico nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione;

7) prevedere, nei casi di cui ai precedenti numeri 6.1) e 6.2), la pena della reclusione da due a quattro anni o, se il fatto è commesso per colpa, la pena della reclusione da tre mesi a un anno;

8) aggiornare il catalogo dei reati per i quali è prevista una aggravante speciale per i reati commessi dal sottoposto a misura di prevenzione;

9) prevedere che alla condanna per taluno dei delitti di cui alla presente lettera conseguano:

9.1) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

9.2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di cinque anni;

9.3) la pubblicazione della sentenza di condanna;

mm) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata misura alla data di entrata in vigore del testo unico;

nn) procedere alla abrogazione di tutta la normativa incompatibile con il testo unico.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Il Governo è autorizzato ad emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dello stesso testo unico».

1.2

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole da: «un decreto» fino alla fine del comma con le seguenti: ««un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria»».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

al comma 3, sostituire l'alea con il seguente: «Il testo unico di cui al comma 1, previa ricognizione della vigente normativa relativa alle misure di prevenzione, coordina e armonizza in modo organico la

stessa, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi».

1.3

D'ALIA, DELLA MONICA

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-*bis*. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 si procederà secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere l'attuale definizione di «associazione di tipo mafioso» prevista dall'articolo 416-*bis* del codice penale, aggiornando le pene edittali nei seguenti termini:

1) prevedere per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione pene da 10 a 24 anni di reclusione e per gli associati pene da 6 a 12 anni di reclusione;

2) prevedere circostanze aggravanti nelle ipotesi previste nella attuale formulazione dell'articolo 416-*bis* del codice penale, con aggravamento delle pene di cui al precedente numero 1) anche fino all'ergastolo;

b) introdurre con una specifica norma di legge l'autonoma ipotesi di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso, consistente nel fatto di chiunque, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, a titolo di dolo diretto, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di un suo particolare settore ovvero articolazione territoriale e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima; estendere a tale fattispecie le pene previste per gli associati dall'articolo 416-*bis* del codice penale;

c) introdurre nell'ordinamento penale l'ipotesi di reato di «autoriciclaggio» attraverso la previsione della punibilità per i reati di: «riciclaggio» e di «impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»; previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale anche dell'autore o del compartecipe del reato presupposto, applicando all'autoriciclaggio le corrispondenti pene previste dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

d) prevedere regole procedurali specifiche in materia di contrasto alla mafia; in particolare prevedere:

1) competenza per le indagini da parte della procura della Repubblica presso il Tribunale della sede di corte di appello;

2) competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della sede di corte di appello;

3) limiti di durata delle indagini preliminari da un minimo di un anno ad un massimo di due anni;

4) possibilità di compiere intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per tutta la durata delle indagini preliminari, sulla base di sufficienti indizi di reato, previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, per una durata di quaranta giorni prorogabili per periodi di venti giorni per tutta la durata delle indagini preliminari;

5) possibilità di acquisire tabulati telefonici per i dieci anni precedenti e di disporre videoriprese, anche domiciliari, con decreto motivato del pubblico ministero;

6) prevedere l'obbligo di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in caso di sussistenza di esigenze cautelari per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero per ogni reato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale».

1.4

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. L'esercizio della delega di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere l'attuale definizione di "associazione di tipo mafioso" prevista dall'articolo 416-*bis* del codice penale, mantenendo distinto il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso per colui che volontariamente ponga in essere attività funzionali agli scopi del sodalizio ed apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamento dello stesso, a prescindere dai motivi che lo hanno determinato e per i soggetti che abbiano assunto il ruolo di «avvicinati», e cioè che pur non partecipando ancora al patrimonio di conoscenze dell'organizzazione e non disponendo di potere deliberativo, si siano messi a disposizione del sodalizio mafioso e svolgono una sorta di apprendistato in attesa della piena affiliazione formale;

b) Confermare la competenza del Tribunale per il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso anche se aggravato ai sensi dell'articolo 416-*bis*, comma quarto,

c) Adeguare alla gravità dei fatti le pene edittali prevedendo per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione pene da 10 a 24 anni di reclusione e per gli associati pene da 6 a 12 anni di reclusione;

d) Disciplinare con una specifica norma di legge la figura del concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso, secondo la formulazione

enucleabile dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sanzionando le condotte con le pene previste per gli associati dall'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) introdurre nell'ordinamento penale l'ipotesi di reato di «autoriciclaggio» attraverso la previsione della punibilità per i reati di «riciclaggio» e di «impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita», previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale anche dell'autore o del compartecipe del reato presupposto, sanzionando le condotte con le medesime pene previste dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

f) adeguare la previsione normativa dell'articolo 416 *ter* del codice penale al fine di colpire tutte le ipotesi criminose di scambio elettorale politico mafioso;

g) prevedere regole procedurali specifiche in materia di contrasto alla mafia in particolare mantenendo:

1) la competenza per le indagini alla Procura Distrettuale Antimafia istituita presso il Tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello;

2) competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della sede di corte di appello;

3) la durata delle indagini preliminari fino a due anni;

4) la possibilità di compiere intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per tutta la durata delle indagini preliminari, sulla base di sufficienti indizi di reato, previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, per una durata di quaranta giorni prorogabili per periodi di venti giorni per tutta la durata delle indagini preliminari;

5) possibilità di estendere il regime delle intercettazioni di conversazioni comunicazioni di cui al punto 4) per i reati che costituiscono mezzo o fine dell'associazione mafiosa e per i reati connessi o collegati all'attività dell'organizzazione e dei suoi componenti, nonché per i reati della cd. fascia grigia, in particolare in materia di corruzione;

6) possibilità di acquisire tabulati telefonici per i dieci anni precedenti e di disporre videoriprese con decreto motivato del pubblico ministero;

7) prevedere l'obbligo di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in caso di sussistenza di esigenze cautelari per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero per ogni reato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale.»

8) attribuire la funzione di coordinamento in materia di terrorismo al Procuratore nazionale antimafia tenuto conto delle connessioni con la criminalità mafiosa;

9) modificare la disciplina dei collaboratori di giustizia, che ha trovato limiti nella esperienza attuativa per la particolare rilevanza e complessità di talune collaborazioni, e la pluralità degli impegni processuali ai quali costoro sono chiamati, specie nella fase di avvio della collaborazione medesima, per evitare che il termine di centottanta giorni sia di ostacolo

proprio per le collaborazioni più rilevanti e, quindi, di maggiore interesse per la giustizia, oltre ad essere non interamente fruibile"».

1.5

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «di contrasto della criminalità» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «di prevenzione della criminalità organizzata».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «leggi antimafia e delle misure di prevenzione» con le seguenti: «misure di prevenzione antimafia».

1.6

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) che la proposta di applicazione delle misure di prevenzione sia di competenza alternativa del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia competente per territorio, del direttore della Direzione nazionale antimafia e del Questore competente per territorio».

1.7

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) che vengano istituite, presso i Tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto, delle sezioni specializzate per l'applicazione delle misure di prevenzione».

1.8

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) che vengano istituite, presso i capoluoghi distrettuali, delle sezioni investigative interforze specializzate per l'applicazione delle misure di prevenzione».

1.9

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) che sia razionalizzata la materia della competenza all'adozione delle misure di prevenzione patrimoniali, al fine di realizzare un coordinamento e di garantire maggiore snellezza ed efficacia al procedimento di prevenzione».

1.10

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera a), numero 3), sostituire la parola: «approve» con la seguente: «applicare».

1.11

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) che le garanzie difensive dell'interessato vengano riconosciute sin dalla fase delle indagini, che l'udienza si svolga nel rispetto del principio del contraddittorio ed in forma pubblica, se così richiede l'interessato, che la disciplina dei termini per l'impugnazione del decreto in applicazione delle misure di prevenzione risulti adeguato».

1.12

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) che, in relazione ai procedimenti patrimoniali particolarmente complessi, siano introdotte delle cause di sospensione dei termini di efficacia del sequestro in ragione di peculiari esigenze di acquisizione probatoria o di altre situazioni eccezionali specificamente previste, stabilendo che in ogni caso non possa essere superato il doppio dei termini previsti».

1.13

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) che i termini di efficacia della sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni di cui all'articolo 3-*quater* della 31 maggio 1965, n. 575 siano della durata di un anno, con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi».

1.14

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) sussista una presunzione di fittizietà del trasferimenti e delle intestazioni, anche a titolo oneroso, nei confronti degli ascendenti, discendenti, coniuge o persona stabilmente convivente, nonché parente entro il sesto grado ed affine entro il quarto grado».

1.15

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a tal fine introducendo previsioni normative atte a consentire la formulazione di attività rogatorie, nella fase delle indagini a fini di

prevenzione, volte alla individuazione dei beni da sottoporre a sequestro e confisca.»

1.16

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che le sentenze di proscioglimento ed assoluzione non escludano, di per sé, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione o il mantenimento delle misure di prevenzione».

1.17

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 3, lettera f), numero 3.1), sostituire le parole: «diritti reali o personali di godimento» con le seguenti: «diritti reali di godimento o di garanzia».

1.18

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera f), dopo il numero 3.1), inserire il seguente:

«3.1-bis) che, nel caso in cui il creditore sia un istituto bancario si proceda automaticamente a richiedere una verifica delle operazioni di rilascio dei finanziamenti ad opera della Banca d'Italia».

1.19

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 3, lettera g), al numero 1), premettere il seguente:

«01) che la tutela dei terzi si fonda sul rispetto del principio della buona fede; che il creditore sia ritenuto in buona fede quando l'atto da

cui il credito deriva non è strumentale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare ne ignorava senza colpa il nesso di strumentalità».

1.20

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso altresì alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia che rende il proprio parere nei medesimi termini.»

1.21

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo schema di decreto legislativo ai cui al comma 1 è trasmesso altresì alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia che rende il proprio parere nei medesimi termini.»

1.22

D'ALIA, DELLA MONICA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso altresì ai fini dell'espressione del parere, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, ove istituita, ed il relativo parere è reso negli stessi termini di cui al comma che precede.»

Art. 2.**2.1**

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «presente legge», inserire le seguenti: «e comunque nell'ambito del codice di cui all'articolo 1,».

2.2

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) aggiornamento e semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, con contestuale previsione di generale necessità di acquisizione di informazioni prefettizie circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, per tutte le imprese interessate a contrattare con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, con gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o con altro ente pubblico e con le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, anche nella forma del subcontratto comunque denominato;»

2.3

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «familiari», inserire le seguenti: «nonché dei rispettivi».

2.4

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «conviventi», con le seguenti: «anche non conviventi e di coloro che comunque convivano».

2.5

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). Creazione presso il prefetto territorialmente competente, delle *white list* di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi».

2.6

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «per il procuratore nazionale antimafia», inserire le seguenti: «nonchè per i soggetti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale».

Conseguentemente, alla lettera e) sostituire le parole: «della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo», con le seguenti: «del procuratore nazionale antimafia nonché dei soggetti di cui all'articolo».

2.7

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, GARRAFFA, SERRA, DE SENA, LEDDI, ARMATO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia», inserire le seguenti: «e per i procuratori distrettuali antimafia».

2.8

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «banca di dati medesima», inserire le seguenti: «e previsione con un regolamento di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia e della Commissione parlamentare antimafia, delle forme di accesso a tale banca dati da parte degli enti pubblici interessati, dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia».

2.9

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 1, lettera c), inserire in fine le seguenti parole: «e previsione, con regolamento del presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri dell'interno e della giustizia, delle forme di accesso a tale banca dati da parte degli enti pubblici interessati, dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia;».

2.10

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). Istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, lavori, servizi e forniture, di una banca dati anagrafe pubblica dei contratti pubblici, finalizzata ad acquisire in tempo reale informazioni sui soggetti attuatori, sui contratti, sulle imprese partecipanti alle gare, sulle imprese esecutrici, sulle imprese subappaltatrici e sui noli;».

2.11

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «nell'attività d'impresa», inserire le seguenti: «in aggiunta a quelle previste dalla lettera f-bis)».

Conseguentemente dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) individuazione delle seguenti attività tra quelle suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa ai sensi di quanto previsto dalla lettera f): a) attività di cava; b) noli a caldo; c) fornitura di calcestruzzo; d) fornitura di bitume; e) smaltimento di rifiuti; f) lavori in terra; g) trasporto a discarica».

Conseguentemente dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire l'efficacia dei controlli nelle attività imprenditoriali di cui al comma 1, lettera f-bis), presso ogni prefettura sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività. Al momento della richiesta di iscrizione da parte dell'operatore economico interessato e successivamente ogni tre mesi, per tutta la durata dell'iscrizione, la prefettura effettua gli accertamenti di cui all'articolo 10, commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Quando a seguito delle verifiche emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la richiesta di iscrizione è negata, ovvero viene dichiarata la decadenza dell'iscrizione stessa. L'impresa iscritta negli elenchi di cui al secondo periodo comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. La mancata comunicazione comporta la decadenza dell'iscrizione.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis acquistano efficacia dalla data di efficacia del regolamento di cui al comma 1, lettera f)».

2.12

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Al comma 1, sopprimere la lettera l)

2.13

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «sanzioni» inserire le seguenti parole: «penali ed amministrative, comprensive della reclusione da com-

prendersi tra un minimo di un anno ed un massimo di sei anni e dell'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione».

2.14

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole: «comprehensive del divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;».

2.15

DELLA MONICA, D'ALIA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2- bis. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Qualora la collaborazione si manifesti particolarmente complessa, per la obiettiva rilevanza dei contenuti, anche in relazione alla quantità dei fatti oggetto delle dichiarazioni, per la pluralità delle autorità giudiziarie interessate o per la pendenza di procedimenti nei quali il collaboratore debba essere sentito, o si verificano nel termine concesso dalla legge ipotesi di legittimo impedimento del collaboratore sottoporsi all'interrogatorio, ovvero del suo difensore ad assistervi e sempre che questi non possa essere sostituito, il procuratore della Repubblica può richiedere al giudice per le indagini preliminari la proroga del termine di cui al comma 1 per un periodo proporzionato all'entità e alla durata dell'impedimento ovvero alla complessità della collaborazione e, comunque, non superiore a centottanta giorni. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, entro il termine suddetto e contiene, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei fatti e degli elementi su cui si fonda. Alla richiesta è allegata la eventuale documentazione. Qualora sia stata concessa una proroga inferiore a centottanta giorni, la richiesta può essere ulteriormente presentata prima della scadenza, ma il termine complessivamente concesso non può comunque superare i centottanta giorni. Il giudice per le indagini preliminari autorizza la proroga con decreto motivato da emanare entro sette giorni dalla presentazione della richiesta comunicandolo immediatamente al procuratore della Repubblica. Le dichiarazioni rilasciate dopo la scadenza del termine e prima che il giudice per le indagini preliminari decida sulla richiesta del procuratore della Repubblica,

sono utilizzabili se rese entro il limite di tempo stabilito nella proroga successivamente intervenuta";

b) al comma 9, alle parole: "Le dichiarazioni" sono premesse le seguenti: "Fermo quanto previsto dal comma 1-bis,"».

2.16

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso altresì alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia che rende il proprio parere nei medesimi termini».

2.17

D'ALIA, DELLA MONICA

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso altresì, ai fini dell'espressione del parere, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, ove istituita, ed il relativo parere è reso negli stessi termini di cui al comma che precede.

2.0.1

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 379; primo comma, del codice penale le parole: "articoli 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 648 e 648-bis";

2. L'articolo 648-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-*bis*. - (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

3. L'articolo 648-*ter* del codice penale è abrogato.

4. L'articolo 648-*quater*, al primo comma, le parole: "dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 648-*bis*" e al terzo comma le parole: "di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 648-*bis*"».

2.0.2

DELLA MONICA, D'ALIA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 416-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: "e di omertà" sono sostituite dalle seguenti: "o di omertà"».

2.0.3

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 416-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: "e di omertà" sono sostituite dalle seguenti: "o di omertà".

b) all'ultimo comma le parole da: "anche alla camorra" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a tutte associazioni mafiose comunque denominate"».

2.0.4

DELLA MONICA, D'ALIA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - (Scambio elettorale politico mafioso) – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati"».

2.0.5

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dai seguente:

"Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'organizzazione criminale o di suoi associati"».

Art. 3.**3.1**

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando» inserire le seguenti: «il divieto d'impiego del contante e».

3.2

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 9, sostituire le parole da: «che nei contratti sottoscritti» fino a: «nullità assoluta» con le seguenti: «, prima di concedere le eventuali autorizzazioni di sua competenza, che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta, ove non soggetta a preventiva autorizzazione».

Art. 6.**6.1**

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3, comma 8» inserire le seguenti: «e il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione per non meno di 24 mesi»

6.2

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 5 al 20 per cento» con le seguenti: «dal 15 al 25 per cento».

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: «dal 2 al 10 per cento» con le seguenti: «dal 3 al 15 per cento»;

al comma 3, sostituire le parole da: «pari a 500 euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «dal 2 al 10 per cento del valore di ciascun accredito»;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, nonché l'omessa indicazione del CUP nel bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro».

6.3

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 5 al 20 per cento» con le seguenti: «dal venti al cento per cento».

6.4

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: «, nonché l'interdizione per le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, comma 1, dalla possibilità di concludere contratti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici per la durata di un anno».

6.5

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate,» inserire le seguenti: «tramite intermediari abilitati ma».

6.6

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 2, sostituire le parole: «dal 2 al 10 per cento» con le seguenti: «dal dieci al cinquanta per cento».

6.7

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 3, sostituire le parole: «5 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «10 per cento».

6.8

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 4, sostituire la parola: «comporta» con le seguenti: «nonchè l'omessa indicazione del CUP nel bonifico bancario o postale comportano».

Art. 7.**7.1**

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 30» sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «10.329,14» con le seguenti: «5.000» e sopprimere le parole: «Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani».

7.0.1

VALLARDI, MAZZATORTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al comma 1 dell'articolo 12-quinquies della legge 7 agosto 1992, n. 356 – "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa")

Il comma 1 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 è sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali di misure cautelari reali previste dal titolo II del libro IV DPR 22.9.88 nr. 447 (CPP) o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni".».

7.0.2

VALLARDI, MAZZATORTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al comma 1 dell'articolo 12-quinquies della legge 7 agosto 1992, n. 356 – "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa")

Dopo il comma 1 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Alla stessa pena soggiace colui che, dopo l'attribuzione fittizia ad altri, mantiene la disponibilità di fatto del denaro dei beni o delle utilità di cui al primo comma".».

7.0.3

VALLARDI, MAZZATORTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al comma 2 dell'articolo 12-quinquies della legge 7 agosto 1992, n. 356 – "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa")

Il comma 2 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 è sostituito dal seguente: "2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e comma 1-bis e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui confronti pende procedimento penale, ovvero abbia riportato condanna, per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644 e 644-bis, 474 del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 12 comma 3-bis e 3-ter del decreto-legge 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si

procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati."».

7.0.4

VALLARDI, MAZZATORTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al comma 1 dell'articolo 12-sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356 – "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa")

Al primo comma dell'articolo 12-sexies, del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), dopo le parole: "nonché dall'articolo 12-quinquies, comma 1" è aggiunto l'inciso "e 1-bis"».

Art. 8.

8.0.1

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 371-ter.

(Procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni)

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.

2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

Art. 371-quater.

(Procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni)

1. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

2. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

Art. 371-quinquies.

(Contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune)

1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter-e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-ter, comma 2, il pro-

curatore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

2. L'atto che costituisce la Squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

c) del nominativo del direttore della squadra;

d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

e) degli atti da compiersi;

f) della durata delle indagini;

g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 371-sexies.

(Adempimenti esecutivi)

1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

2. Nel caso di cui all'articolo 371-quater, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

3. Il termine di cui all'articolo 371-quinquies, comma 2, lettera j), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

Art. 371-septies.

(Membri distaccati, rappresentanti ed esperti)

1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

2. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

Art. 371-octies.

(Utilizzazione delle informazioni investigative)

1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nel fatto costitutivo."

Art. 8-ter.

(Modifiche all'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale)

1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune;"

Art. 8-quater.

(Disciplina e direzione dell'attività investigativa).

1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

Art. 8-quinquies.

(Responsabilità civile per danni).

1. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.

2. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.

Art. 8-sexies.

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione degli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater 8-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione dei medesimi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».

Art. 9.**9.0.1**

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Divieto di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti)

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1995 n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati né altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero taluno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente richiedente, ha riportato condanna ovvero è stata applicata nei suoi confronti la pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza divenuta irrevocabile, salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:

a) per uno dei delitti previsti nel Titolo II, Capo I, e nel Titolo VII, Capo III, del libro secondo del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, 416, 416-ter, 589 e 590, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640 secondo comma, 640-bis, 644, 648, 648-bis; 648-ter del medesimo codice penale, per uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 216, 217 e 223 del regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque altra delitto non colposo.

2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma 1 intervengano dopo la concessione o l'erogazione, totale a parziale, dei contributi a dei finanziamenti, le amministrazioni, enti o società di cui al medesimo comma 1 procedono alla revoca della concessione o dell'erogazione.

Art. 9-ter.

(Sospensione delle concessioni o erogazioni)

1. Costituiscono causa di sospensione della erogazione di agevolazioni a incentivi:

a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna, o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere a) e b), della presente legge;

b) l'emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni di cui all'articolo 9-bis della presente legge, emessa dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni a erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dall'articolo 9-bis, comma 1, lettere a) e b).

Art. 9-quater.

(Accertamento delle cause ostative alla concessione o erogazione)

1. La persona a l'ente richiedente attesta l'insussistenza delle cause ostative alla concessione o erogazione di cui all'articolo 9-bis e delle cause di sospensione di cui all'articolo 9-ter della presente legge mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

2. Nella dichiarazione, prevista dal comma 1, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, e gli altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.

3. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1000, n. 445. In sede

di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le amministrazioni, enti o società di cui all'articolo 9-*bis* richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dall'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

Art. 9-*quinquies*.

(Norma transitoria)

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, le disposizioni degli articoli 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater* della presente legge non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, prima della data di entrata in vigore della presente legge».

9.0.2

VALLARDI, MAZZATORTA

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 9-*bis*.

Al primo comma dell'articolo 648-*bis* del Codice Penale le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse.

Art. 9-*ter*.

Al primo comma dell'articolo 648-*ter* del Codice Penale le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse.

Art. 9-*quater*.

Dopo l'articolo 649 del Codice Penale è inserito il seguente:

"649-*bis*. - 1. Nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per tutti i delitti aventi scopo di lucro è sempre ordinata la confisca (240) dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero di somme di denaro, beni od utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona, per un importo pari al valore

dell'illecito arricchimento conseguito, salvi i diritti della persona offesa dal reato, alle restituzioni e al risarcimento dei danni"».

Art. 10.

10.1

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «promesse» inserire le seguenti: «di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare eventuali interessi ed esigenze, o con»;

b) sostituire la parola: «1.032» con la seguente: «10.320».

10.2

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 1, capoverso, aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-bis. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.032».

10.0.1

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di sostenere e di incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, sulla base dell'istruttoria operata dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, stipula coperture assicurative in favore delle vittime di

richieste estorsive che forniscono all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione di fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato un danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

2. La stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1, ovvero il rimborso dei premi assicurativi, è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, al fine di ristorarli da eventuali danni a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero da un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsione alla mancata adesione: a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

3. Le polizze assicurative di cui al comma 1 sono stipulate a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive ai cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44.

4. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di copertura assicurativa e al recupero delle somme già erogate nel caso in cui i-soggetti indicati al comma 2, in relazione alle denunce presentate, abbiano reso dichiarazioni false o reticenti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.0.2

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio)

1. All'articolo 648-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni se-

condo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali".

2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse.

Art. 11.

11.0.1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Norme in materia di certificazione antimafia)

1. È istituito l'albo delle imprese qualificate a intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione. L'albo, diviso in tre sezioni, una per i lavori pubblici, una per i servizi, una per le forniture, è organizzato secondo un apposito decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che prevede le modalità d'iscrizione all'albo medesimo al fine di ottenere il certificato di qualità e impermeabilità alla infiltrazione della criminalità organizzata, previa acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, rilasciate dal prefetto della provincia in cui ha sede l'impresa. Le suddette informazioni devono essere acquisite ogni tre mesi e, comunque, rinnovate in concomitanza con i cambiamenti societari.

2. Nei bandi per l'affidamento degli appalti, la pubblica amministrazione prevede, tra i requisiti obbligatori per l'ammissione delle imprese alla procedura concorsuale, l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, la cui consultazione è assicurata attraverso un'apposita rete informatica; il decreto di cui al comma 1 prevede altresì le modalità di gestione della rete e l'istituzione preposta alla formazione, gestione e aggiornamento dell'albo.

3. È istituita una società a prevalente capitale pubblico, il cui funzionamento è regolato da apposito decreto del Ministro della giustizia da

emanarsi, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che assumerà in carico le attività imprenditoriali delle imprese le quali, a seguito del rilascio di informazione interdittiva, non siano più in grado di ottemperare ad obblighi contrattuali già assunti verso la pubblica amministrazione.

4. Gli imprenditori che, per aver fornito la propria collaborazione nell'attività di contrasto della criminalità organizzata, sono impossibilitati a gestire direttamente la propria impresa, possono contribuire alla gestione della società di cui al comma 3.

5. All'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Ai fini di cui al comma 2, gli elementi relativi ai tentativi d'infiltrazione mafiosa sono desunti dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia nonché dalle risultanze del tavolo tecnico di cui al comma 7-bis".

6. All'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, dopo il comma 7, sostituito dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

"7-bis. In ogni prefettura è istituito un tavolo tecnico che prevede la partecipazione dei rappresentanti delle forze di polizia e, ove necessario, di un rappresentante dell'autorità giudiziaria, individuato dal procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio. Il suddetto tavolo tecnico fornisce, nel rispetto del segreto istruttorio, le informazioni necessarie a tutelare la pubblica amministrazione da tentativi di infiltrazione mafiosa. Il tavolo tecnico è coordinato dal prefetto o da un suo delegato".

7. Qualora, prima dell'espletamento di una gara d'appalto, pervengano notizie di tentativi di condizionamento dell'asta da parte della criminalità organizzata, i suddetti tentativi devono essere comunicati dalla stazione appaltante al prefetto competente per territorio che effettua i necessari accertamenti, avvalendosi anche del tavolo tecnico di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, inserito dal presente articolo. Qualora i suddetti accertamenti abbiano esito positivo, le procedure di gara sono sospese e si procede alla riapertura dei termini di presentazione dell'offerta. Le imprese risultate condizionate ovvero infiltrate da parte della criminalità organizzata all'esito degli accertamenti disposti dal prefetto, sono espunte dall'albo di cui al comma 1 e non possono presentare istanza di reinscrizione per i cinque anni successivi alla data del provvedimento di espunzione».

11.0.2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di confisca, associazione di tipo mafioso, nonché di scambio elettorale politico-mafioso)

1. All'articolo 240 del codice penale, dopo il comma quarto, è aggiunto, in fine, il seguente:

"È sempre disposto il sequestro del denaro, dei beni, del profitto illecito o delle altre attività di cui la persona fisica o l'ente, anche privo di personalità giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito-dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica"».

11.0.3

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di confisca, associazione di tipo mafioso, nonché di scambio elettorale politico-mafioso)

1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo l'ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Chiunque, fuori dai casi previsti da questo articolo e salvo che il fatto costituisca più grave reato, eccedendo i limiti del legittimo esercizio di un'attività politica, economica, professionale o di altra natura, ovvero abusando dei poteri –o violando i doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, protegge o comunque agevola un'associazione di tipo mafioso, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni."».

11.0.4

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale dopo le parole: "con finalità di terrorismo" sono inserite le seguenti: "o di eversione dell'ordinamento costituzionale".

2. All'articolo 371-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "51 comma 3-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "51, commi 3-*bis* e 3-*quater*".

3. All'articolo 70-*bis*, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "51 comma 3-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "51, commi 3-*bis* e 3-*quater*,"».

11.0.5

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione)

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*.1. Le persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi della presente legge non possono, con alcun mezzo, direttamente o indirettamente, svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli.

5-*bis*.2. Il contravventore al divieto di cui al comma 5-*bis*.1 è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, inequivocabilmente a conoscenza della condizione di sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza del soggetto di cui al primo periodo, richiede a tale soggetto la prestazione dell'attività di cui al comma 5-*bis*.1.

Il tribunale ordina la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale"».

Art. 13.

13.1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» *con le seguenti:* «regolamento di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia e della Commissione parlamentare antimafia».

Art. 14.

14.1

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 2. aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 16-ter del decreto legge 15 gennaio 1991; n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) alla assunzione, anche a tempo determinato, in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità posseduti;"

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, previa valutazione selettiva di idoneità, nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2.e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanare a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le oc-

correnti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate".

2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera e-bis) e del comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 2, introdotti dal comma 3 del presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica"».

14.2

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8; convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "verbale illustrativo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "verbale riepilogativo";

b) all'articolo 16-quater, sono apportate le seguenti modificazioni

1. al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di particolare rilevanza e complessità delle notizie rese e della conseguente necessità di effettuare i necessari riscontri, il termine di centottanta giorni di cui al periodo precedente, su richiesta motivata del Procuratore della Repubblica al competente giudice per le indagini preliminari distrettuale, può essere prorogato sino a ulteriori centottanta giorni con provvedimento motivato";

2. il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. La manifestazione della volontà di collaborare e le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato "verbale riepilogativo dei contenuti della collaborazione", redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito, per intero, in apposito fascicolo tenuto dal Procuratore della Repubblica cui la manifestazione di volontà di collaborare e le dichiarazioni sono state rese e, per estratto; nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale relativo al procedimento cui la manifestazione di volontà di collaborare e le dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono. Il verbale è segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel precedente periodo. Di esso è vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del codice di procedura penale.";

3. al comma 7, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono"».

Art. 15.

15.1

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le lettere d), e) e f), g) sono sostituite dalle seguenti:

"d) dal Procuratore nazionale antimafia;

e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;

f) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

g) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia"».

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione)****4^a (Difesa)**

Martedì 27 luglio 2010

28^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione***DINI***Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.**La seduta inizia alle ore 10,35.***IN SEDE REFERENTE**

(2291) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio scorso.

Il sottosegretario MANTICA interviene per fornire un aggiornamento sullo scenario internazionale di impiego delle forze armate italiane rispetto ai due elementi nuovi intervenuti di recente, costituiti dallo svolgimento della Conferenza internazionale dell'Afghanistan del 20 luglio scorso e dalla pronuncia dalla sentenza sull'indipendenza del Kosovo da parte della Corte internazionale dell'Aja.

Quanto alla Conferenza di Kabul, sottolinea la rilevanza di una riunione che ha visto la partecipazione di rappresentanti di alto livello di 57 paesi tra cui l'Italia.

L'incontro si è incentrato sul concetto di transizione e di progressiva sempre maggiore assunzione di responsabilità da parte afgana da tutti i punti di vista, militare, istituzionale e di cooperazione allo sviluppo.

Un ruolo centrale è stato svolto dai *team* di ricostruzione provinciale sempre più orientati dagli obiettivi sul piano civile, di supporto e di non

supplenza rispetto alle istituzioni afgane. Il *team* di Herat è sotto il controllo italiano e ha fatto registrare un'esperienza estremamente positiva.

Fa presente che il concetto di transizione non significa abbandono o fissazione di date di ritiro, ma graduale e condiviso disimpegno militare accompagnato da un'accentuazione della cooperazione civile e dalla necessità che da parte afgana si assumano crescenti responsabilità in un quadro di buon governo.

Il 2014 è visto come traguardo del completamento di tale processo, allorché le istituzioni afgane in tutti i settori dovranno essere in grado di gestire, autonomamente, pur con la necessaria assistenza internazionale con funzione di supporto, la politica nazionale.

A Kabul sono stati presentati i nuovi programmi di sviluppo e di buon governo, finalizzati a dare coerenza ed efficacia all'assistenza internazionale, che potrà facilitare il raggiungimento di un maggiore allineamento agli aiuti internazionali alle strategie nazionali e attraverso il bilancio afgano.

Ricorda inoltre che durante la Conferenza è stato approvato l'avvio di un processo di integrazione volto a recuperare al tessuto sociale gli insorgenti. La riconciliazione politica, che riguarda i vertici dell'insorgenza va tenuta distinta trattandosi di un processo delicato che necessariamente deve essere a guida afgana e riflettere la volontà della società locale, basandosi sulla collaborazione dei *partner* regionali, in particolare del Pakistan e dell'Iran.

Per quanto concerne l'impegno italiano, si procederà con decisione nelle attività di formazione delle forze di sicurezza afgane, dei diplomatici, degli operatori di giustizia e dell'ordine forense.

Passa quindi a riferire sulla nuova situazione in Kosovo, ricordando che il 22 luglio scorso i giudici della Corte Internazionale di Giustizia hanno reso il parere consultivo sulla legittimità della dichiarazione di indipendenza.

Ricorda che l'Italia è stato tra i primi paesi a riconoscere il nuovo Stato kosovaro e che l'impostazione degli interventi di cooperazione, in particolare Eulex, non verrà modificata. Sottolinea che le prime reazioni di Serbia e Kosovo al parere sono state entrambe improntate a moderazione.

Il presidente DINI chiede al rappresentante del Governo come si concili la nuova impostazione susseguente alla Conferenza di Kabul e incentrata sul concetto di transizione, con il previsto incremento del contingente militare italiano.

Il sottosegretario MANTICA chiarisce che l'intervento italiano si inquadra in un processo complessivo multilaterale che non è stato modificato nell'impostazione militare. Resta peraltro un punto fermo l'indirizzo di un maggiore impegno sul piano della formazione delle forze locali e della progressiva responsabilizzazione del governo regionale.

Il presidente DINI auspica che possa quindi giungersi al più presto ad una concretizzazione dei nuovi accordi politici.

Il senatore SCANU (*PD*) nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'apporto fornito al dibattito, rileva che sarebbe opportuno conoscere gli intendimenti dell'Esecutivo anche in ordine ai recenti accadimenti in Afghanistan, connotati, da ultimo, dalla grave fuga di notizie seguita alla diffusione di oltre 90.000 documenti dei servizi segreti americani, oggetto di approfondite disamine da parte di tutti i principali organi di informazione.

Il senatore MARCENARO (*PD*) rileva in premessa la sproporzione tra l'importanza dei temi in discussione e i tempi e le modalità del dibattito. Sarebbe auspicabile una differente impostazione per approfondire i profili strettamente politici.

Richiama quindi a sua volta le recenti notizie sulle vittime civili in Afghanistan e rileva con forza come il Parlamento debba poter disporre di un quadro informativo e completo. Ritene peraltro che le Commissioni riunite Affari esteri e Difesa siano la sede più idonea da questo punto di vista.

Fa anche presente che in un quadro di intervento nazionale inserito in un ambito multilaterale l'Italia fornisca uno sforzo militare che non trova adeguato riscontro in sede di assunzione di decisioni strategiche.

Nell'auspicio di un riequilibrio di un impegno in Afghanistan tra aspetti militari e profili di ricostruzione civile, ribadisce nuovamente la necessità di un dibattito più approfondito che garantisca un effettivo monitoraggio e controllo parlamentare.

Il presidente DINI ricorda che l'audizione informale già programmata per giovedì mattina dell'ambasciatore italiano a Kabul da parte delle Commissioni Affari esteri e Difesa costituirà una preziosa fonte di informazioni. Successivamente, auspica che il Governo possa fornire ulteriori ragguagli nel prosieguo dei lavori parlamentari.

Sottolinea infine a sua volta come dal punto di vista finanziario i fondi stanziamenti per la ricostruzione civile si attestino per una cifra inferiore al 10 per cento del totale.

Nell'associarsi a quanto osservato dai senatori Scanu e Marcenaro, il senatore PEGORER (*PD*) rimarca la necessità di portare a conoscenza del Parlamento il maggior numero possibile di elementi in ordine alle scelte politiche del Governo sulla partecipazione alle operazioni internazionali. Inoltre, sarebbe a suo avviso opportuno necessario rinnovare gli strumenti giuridici attraverso i quali si estrinseca il potere decisionale delle Camere al fine valorizzare adeguatamente il loro ruolo, stante l'elevata valenza politica dei temi trattati.

L'attuale sistema, fondato sul ricorso semestrale alla decretazione d'urgenza, appare infatti decisamente carente, sia per l'impossibilità di ap-

profondire adeguatamente gli aspetti politici, sia perché denuncia, implicitamente, l'obiettiva difficoltà dell'Esecutivo nel reperire di volta in volta le risorse per il finanziamento delle operazioni (soprattutto a seguito dell'eliminazione dell'apposito fondo operata con la legge finanziaria del 2010).

Passando a discutere gli aspetti di merito del decreto-legge, lamenta quindi la riduzione dell'impegno economico e materiale nell'area balcanica, nella quale permangono ancora numerosi elementi di incertezza, anche e soprattutto a seguito della recente pronuncia della Corte dell'Aja sull'indipendenza del Kosovo (in ordine alla quale la Russia ha espresso forti perplessità). Alla riduzione dell'impegno militare, infine, dovrebbero a suo avviso corrispondere un maggiore sforzo nella ricostruzione civile ed istituzionale ed un maggiore impegno diplomatico da parte del Paese.

Anche ad avviso del senatore DEL VECCHIO (*PD*) il Parlamento dovrebbe essere maggiormente coinvolto nel dibattito sulle strategie politiche sottese alla partecipazione alle missioni di pace, non limitandosi pertanto, come attualmente avviene, alla semplice approvazione del provvedimento recante le autorizzazioni di spesa delle stesse. Tale esigenza, peraltro, era stata rappresentata, in passato, da uno specifico atto di indirizzo sottoscritto dal relatore Ramponi.

Si sofferma, quindi sulla situazione in Afghanistan, rilevando che, a fronte di un sensibile aumento dell'impegno militare (operato in ossequio alla nuova strategia definita dagli Stati Uniti e volta a garantire un più efficace controllo del territorio al fine di poter portare aiuti più consistenti alla popolazione civile), il provvedimento in esame riduce sensibilmente sia le risorse destinate alle iniziative di cooperazione e sviluppo nell'area (tanto in Afghanistan quanto nel vicino Pakistan), sia gli stanziamenti direttamente utilizzabili dai comandanti militari al fine di portare, in condizioni di emergenza, aiuti immediati ai civili, risultando altresì diminuite anche le somme a disposizione per il cruciale ruolo svolto dalla Guardia di finanza nell'addestramento della locale polizia di frontiera. Ciò in netta controtendenza con le finalità di fondo delle operazioni.

Invita, da ultimo, a valutare attentamente gli effetti della riduzione dell'impegno nazionale in altri delicati teatri, quali quello balcanico (dove permangono ancora numerosi aspetti di criticità, come attestato dalla situazione in Kosovo e dalle ambizioni autonomiste della repubblica bosniaca di Srpska), e quello libanese.

Con riferimento a quanto da ultimo osservato dal senatore Del Vecchio, il presidente DINI rileva che la situazione della repubblica bosniaca di Srpska non appare equiparabile a quella del Kosovo: quest'ultima regione, infatti, è stata teatro di un brutale conflitto causato da specifici contrasti etnici non altrove riscontrabili.

Nell'aderire a quanto prima rappresentato dal senatore Marcenaro, il senatore SERRA (*PD*) pone l'accento sull'opportunità di tenere conto dei

rilevanti cambiamenti nel frattempo verificatisi. La situazione in Afghanistan, infatti, sembra essere connotata da particolare gravità, stante la forte recrudescenza (mai prima riscontrata), dell'insorgenza talebana, peraltro sostenuta sia dall'Iran che dai servizi di informazione pakistani. Grave preoccupazione desta, inoltre, la grave fuga di notizie in seno ai servizi di informazione statunitensi, riportata da tutti i principali organi di stampa, nazionali ed esteri.

La senatrice AMATI (PD) pone innanzitutto l'accento sulla necessità di tenere in considerazione anche gli scenari africani, teatro di gravi conflitti e disastri umanitari ed ingiustamente sottovalutati.

Con riferimento, quindi, alla partecipazione italiana alla missione internazionale in Afghanistan, osserva che il contesto di riferimento appare sensibilmente mutato (è stata infatti aumentata l'entità numerica del contingente e sono state apportate modifiche tanto ai *caveat* quanto alla legislazione penale militare): ciò andrebbe tenuto nella dovuta considerazione ai fini dell'elaborazione delle future strategie da seguire. Inoltre, le dichiarazioni poc'anzi rese dal rappresentante del Governo, nelle quali si ipotizzava il 2014 come data tendenziale per un'eventuale disimpegno dalla regione, sembrano porsi in contraddizione con quanto ripetutamente affermato dall'amministrazione statunitense, secondo cui lo stesso processo dovrebbe avere inizio nel 2011.

L'oratrice lamenta, da ultimo, i tagli effettuati alle iniziative di cooperazione e sviluppo, soprattutto a seguito delle oggettive difficoltà riscontrabili nel trapasso dei poteri ai governi locali.

Il sottosegretario MANTICA interviene per garantire la disponibilità del Governo ad un dibattito sui profili di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace svincolato dalla scadenza delle autorizzazioni di spesa.

Suggerisce che si possa procedere ad un'analisi per differenti aree geografiche, quali ad esempio Medio Oriente, i Balcani, l'Afghanistan e gli scenari di impiego delle forze Nato.

Rispetto ai rilievi del senatore Marcenaro invita a una valutazione non emotiva delle notizie di stampa e ricorda che il tema dell'Afghanistan, anche dal punto di vista della situazione interna in chiave etnica sarà oggetto di attenzione nella prossima riunione dell'Osce.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,40.

29^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
DINI

indi del Presidente della 4^a Commissione
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2291) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore Alberto FILIPPI (*LNP*) si associa nei sentimenti di gratitudine già espressi dal senatore Del Vecchio per il personale italiano impegnato nelle missioni internazionali di pace. Condivide altresì l'importanza dell'approfondimento di un confronto parlamentare in materia, anche con dibattiti separati per aree geografiche.

Quanto ai contenuti del provvedimento, reputa apprezzabile la proiezione semestrale dell'intervento e l'opera di razionalizzazione degli impieghi nei diversi scenari. L'incremento delle forze impiegate in Afghanistan si giustifica alla luce degli esiti della conferenza di Kabul e la prospettiva di un futuro disimpegno deve comunque tener conto delle esigenze di contrasto al terrorismo e alla corruzione, nonché di garanzia dei diritti delle donne. La ricerca della stabilizzazione in Afghanistan passa necessariamente per la via del dialogo e del coinvolgimento degli altri attori nella regione.

Dopo aver richiamato la missione in Iraq e le finalità della stessa, sottolinea positivamente lo stanziamento destinato al contrasto alle mutilazioni genitali femminili.

Il presidente DINI ricorda come in numerosi interventi in discussione generale sia stata sollevata la tematica della necessità di un approfondimento informativo sui singoli scenari di impiego delle forze armate italiane.

Il senatore PERDUCA (*PD*) rileva preliminarmente come l'analisi delle missioni internazionali di pace debba essere condotta partitamente per ogni scenario di intervento onde valutare la correttezza delle riduzioni o degli aumenti di consistenza delle forze impiegate. Il riferimento è anzitutto al Kosovo, in cui la presenza italiana risulta drasticamente ridotta, e ciò dovrebbe essere attentamente valutato alla luce della recente sentenza della Corte internazionale di giustizia. Inoltre, effettuare paragoni con la situazione in Bosnia o in Serbia può condurre a conclusioni errate.

Fa quindi presente che il sostanziale azzeramento dell'intervento in Darfur, motivato dalla mancata concessione dei visti di ingresso per i militari stranieri, non può essere assolutamente condiviso.

Con riferimento all'Afghanistan, ritiene le misure di ricostruzione civile di portata limitata e insufficienti a condurre all'auspicata stabilizzazione. Sarebbero misure maggiormente significative la introduzione della responsabilità penale individuale dei militari, onde scoraggiare ogni condotta abusiva, e l'incremento deciso del contrasto al traffico di droga.

Reputa infine necessario che a fronte dello stanziamento di circa 10 milioni di euro destinato all'AISE debba essere introdotto quantomeno un riscontro a livello economico-finanziario da fornire al Parlamento.

Il presidente CANTONI consta che non vi sono altri iscritti a parlare e che il relatore Ramponi ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Dopo aver dato conto degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati al provvedimento (pubblicati in allegato), cede quindi la parola ai presentatori per l'illustrazione degli stessi.

Il senatore DEL VECCHIO aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2291/4/3 e 4, procedendo alla sua illustrazione. In particolare, con l'atto di indirizzo in questione si intende sollecitare l'Esecutivo ad adottare le opportune iniziative per garantire adeguato sostegno e protezione ai richiedenti asilo ed ai rifugiati dell'Afghanistan.

Illustra quindi l'ordine del giorno G/2291/8/3 e 4, sottolineando la particolare gravità della situazione umanitaria nel Darfur, che richiede una risoluta presa di posizione (presso le Nazioni Unite e l'Unione africana), per rimuovere gli ostacoli di natura politica e burocratica che impediscono al Paese di apportare il proprio contributo.

La senatrice PINOTTI illustra l'ordine del giorno G/2291/3/3 e 4, ponendo l'accento sulla necessità di sostenere l'organizzazione di una conferenza regionale della società civile somala e dei paesi confinanti, al fine di

elaborare le opportune soluzioni per un rafforzamento dal basso del processo di pace nel corno d'Africa.

Dati per illustrati i restanti ordini del giorno, si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati al testo del decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati in sede di esame in prima lettura.

Il senatore SCANU (*PD*) illustra l'emendamento 1.6, soppressivo del comma 2 dell'articolo 1, rilevando che lo stanziamento ivi previsto a favore della convenzione tra la Presidenza del Consiglio e la RAI per garantire i servizi giornalistici nei teatri operativi appare inopportuno (in quanto tale compito sarebbe già una delle funzioni di istituto della televisione pubblica), nonchè volto a consentire, nei fatti, un penetrante controllo sulle informazioni rese, che sarebbero pertanto non più improntate ad obiettività.

L'oratore osserva, altresì, che sarebbe quanto mai utile conoscere le modalità di impiego della somma erogata per gli stessi scopi nel primo semestre dell'anno in corso.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) illustra l'emendamento 1.5, rilevando che la proposta mira a garantire alle iniziative di cooperazione e sviluppo le stesse risorse ad esse assegnate nel primo semestre del 2010.

Il senatore PERDUCA (*PD*) illustra gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Rileva che l'emendamento 1.3 risponde alle motivazioni testé esposte dal senatore Scanu e ridefinisce le modalità delle comunicazioni strategiche rispetto alla missione Nato in Afghanistan.

L'emendamento 1.4 prevede invece che, qualora fosse mantenuto il ruolo della RAI, venga introdotto un rendiconto finanziario.

Il senatore PEGORER (*PD*) illustra quindi l'emendamento 1.7, che modifica la rubrica dell'articolo 1 in modo da rifletterne gli effettivi contenuti.

Dopo che il senatore SCANU ha dato per illustrata la proposta 2.5, la senatrice AMATI (*PD*) illustra l'emendamento 2.6, ponendo l'accento sull'opportunità di istituire una conferenza regionale della società civile somala e dei paesi confinanti volta a trovare delle efficaci soluzioni alla drammatica situazione presente in quell'area.

La senatrice NEGRI (*PD*) illustra quindi l'emendamento 2.7, relativo alla corresponsione dell'indennità di missione per i funzionari impiegati presso le sedi in Iraq, Afghanistan e Pakistan.

Il senatore SERRA illustra successivamente la proposta 2.8, che esclude l'istituzione di una fondazione di diritto privato per la gestione delle risorse assegnate all'attuazione del coordinamento delle politiche

dei paesi partecipanti all'iniziativa adriatico-ionica per il rafforzamento della cooperazione regionale nell'area. Ciò al fine di garantire una maggiore trasparenza nella gestione delle spese.

Il senatore PERDUCA (*PD*) illustra l'emendamento 2.3 che destina tutti i fondi destinati all'iniziativa adriatico-ionica all'esercizio della stessa anziché all'operatività di una fondazione.

Il senatore PEGORER (*PD*) illustra quindi l'emendamento 3.1, che istituisce un opportuno limite di spesa agli incarichi temporanei di consulenza conferiti dal ministero degli Affari esteri.

Con riferimento all'emendamento 3.2, la senatrice AMATI (*PD*) rimarca l'opportunità a che il Parlamento sia puntualmente informato in ordine allo stato di avanzamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di stabilizzazione.

Il senatore PERDUCA (*PD*) illustra l'emendamento 4.1, il quale tende a reintrodurre la missione UNAMID alla sua originaria consistenza per le motivazioni già esposte in discussione generale.

Il senatore SCANU dà quindi per illustrato l'emendamento 4.3.

Prende quindi la parola il senatore DEL VECCHIO (*PD*), soffermandosi innanzitutto sui contenuti della proposta 4.4. In particolare, l'emendamento in questione garantisce adeguate risorse finanziarie ai comandanti dei contingenti militari per prestare immediato sostegno alle popolazioni locali, risorse inopportunamente diminuite dal decreto-legge all'esame rispetto a quanto stanziato nel primo semestre dell'anno corrente.

In ordine, quindi, agli emendamenti 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 precisa che le proposte mirano ad assicurare adeguati stanziamenti per le importanti operazioni svolte all'estero dal Corpo della Guardia di finanza.

Il senatore PERDUCA (*PD*) illustra l'emendamento 4.2, che introduce la necessità di una rendicontazione finanziaria sui fondi assegnati all'AISE.

In relazione ai contenuti dell'emendamento 5.2, il senatore SERRA (*PD*) precisa che la proposta è volta a consentire l'immediata assunzione di 78 operai specializzati del genio campale, eliminando il limite del 20 per cento previsto dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge.

Il senatore PERDUCA (*PD*) illustra l'emendamento 5.1 che tende a sopprimere la proroga di un anno e mezzo dell'incarico a commissario straordinario della Crocerossa italiana.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD) con riferimento all'emendamento 6.1, osserva che la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge configura un'esimente dai contenuti alquanto incerti, soprattutto nelle ipotesi di eccesso colposo. In ragione di ciò, l'emendamento ne propone l'opportuna soppressione.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente CANTONI, propone alle Commissioni riunite di tornare a riunirsi nel pomeriggio di domani, mercoledì 28 luglio.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2291

(al testo del decreto-legge)

G/2291/1/3 e 4

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Il Senato,

premessi che:

nel decreto-legge n. 102 del 2010 recante «Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia» è stata espunta l'autorizzazione di spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID come già prevista nel precedente decreto-legge n. 1 del 2010;

le ragioni addotte dal governo, nel corso del dibattito in Commissione difesa sul decreto di rifinanziamento delle missioni militari italiane all'estero, riguardano il fatto che la partecipazione italiana alla missione Onu in Darfur – il cui ruolo potrebbe rivelarsi decisivo per avviare un processo di pacificazione e di stabilizzazione – è stata di fatto non rifinanziata per l'impossibilità di ricevere i necessari visti d'ingresso da parte del governo sudanese che, ovviamente, rischia di indebolire la presenza internazionale in un'area di crisi tra le più complesse al mondo;

risulta inaccettabile, ancorché inammissibile, che una missione delle Nazioni Unite di questa rilevanza possa dipendere dai *diktat* di un governo, parte in causa nella crisi stessa, guidato da Al Bashir sul quale pende un mandato di arresto decretato da parte della Corte penale internazionale per i crimini contro l'umanità che ha comportato come ritorsione l'espulsione dal Darfur di sedici organizzazioni non governative;

anche per tali motivi è stato recentemente rinviata in Commissione la ratifica di un accordo di carattere economico con il Sudan,

impegna il Governo:

ad adottare una più decisa e ferma iniziativa diplomatica, di concerto con l'intera comunità internazionale, che renda possibile il completo svolgimento della missione UNAMID;

a valutare l'opportunità di riconsiderare, per il futuro, i termini di eventuali accordi soprattutto a carattere commerciale non solo con il Sudan, ma con tutti i paesi che violano il rispetto dei diritti umani.

G/2291/2/3 e 4

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Il Senato,

premessi che:

il 1° dicembre 2009 il Trattato di Lisbona è entrato in vigore, mettendo fine a diversi anni di negoziati sulla riforma istituzionale;

il Trattato di Lisbona modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, senza tuttavia sostituirli. Il nuovo trattato dota l'Unione del quadro giuridico e degli strumenti necessari per far fronte alle sfide del futuro e rispondere alle aspettative dei cittadini;

un'Europa protagonista sulla scena internazionale, il cui ruolo viene potenziato raggruppando gli strumenti comunitari di politica estera, per quanto riguarda sia l'elaborazione che l'approvazione di nuove politiche. Il Trattato di Lisbona permette all'Europa di esprimere una posizione chiara nelle relazioni con i *partner* a livello mondiale. Mette la potenza economica, umanitaria, politica e diplomatica dell'Europa al servizio dei suoi interessi e valori in tutto il mondo, pur rispettando gli interessi particolari degli Stati membri in politica estera;

la nuova figura di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è anche vicepresidente della Commissione, è destinata a conferire all'azione esterna dell'Unione europea maggiore impatto, coerenza e visibilità. Un nuovo servizio europeo per l'azione esterna assiste l'alto rappresentante nell'esercizio delle sue funzioni;

la personalità giuridica unica conferita all'Unione ne rafforza il potere negoziale, potenzia ulteriormente la sua azione in ambito internazionale e la rende un *partner* più visibile per i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

la politica europea di sicurezza e di difesa, pur conservando dispositivi decisionali speciali, agevola la cooperazione rafforzata tra un numero ristretto di Stati membri;

sulla strategia europea in materia di sicurezza e, più in generale sulla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), si è espresso di recente il Parlamento europeo che il 10 marzo 2010 ha approvato una risoluzione. Il Parlamento europeo raccomanda una sinergia dei diversi stru-

menti d'azione sia civili che militari di cui dispongono l'Unione e i suoi Stati membri: la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, l'assistenza finanziaria e la cooperazione allo sviluppo, le politiche sociali e ambientali, gli strumenti diplomatici e di politica commerciale e l'allargamento. Il Parlamento europeo sottolinea che tale coordinamento degli strumenti civili e militari conferisce un reale plusvalore alla politica di gestione delle crisi dell'Unione e invita gli Stati membri, in tale contesto, a coordinare in maniera più efficace le proprie strategie e i propri strumenti nazionali con quelli dell'Unione, al fine di garantire coerenza ed efficacia e avere maggiore impatto e maggiore visibilità sul territorio;

il Parlamento europeo ha inoltre invitato il Consiglio ad avviare nel 2010 un dibattito sostanziale con i Parlamenti dell'Unione europea sull'attuazione delle nuove disposizioni del Trattato di Lisbona sulla PSDC, in particolare;

la clausola di assistenza reciproca in caso di aggressione armata sul territorio di uno Stato membro,

la clausola di solidarietà in caso di attacco terroristico o di catastrofe, naturale o di origine umana,

l'estensione delle missioni affidate alla PSDC;

il Parlamento europeo sottolinea infatti che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, emerge la necessità di accrescere la legittimità democratica delle attività svolte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune;

visti gli accresciuti poteri di bilancio del Parlamento europeo, si chiede di rivedere e ampliare i vigenti accordi interistituzionali al fine di garantire la corretta ed efficace applicazione delle procedure di bilancio e di consultazione per la politica estera e di sicurezza; sollecitano inoltre un ampliamento dell'accesso alle informazioni sensibili (classificate come «*top secret*», segrete o confidenziali);

il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per le conseguenze del sottofinanziamento della rubrica del bilancio «L'Unione europea come attore globale» e, dunque, sulla sua capacità di portare avanti una politica estera «credibile e proattiva» e sottolineano la necessità di dotare l'Unione dei mezzi finanziari necessari ai fini di una risposta «coerente ed adeguata alle sfide globali impreviste»,

impegna il Governo

viste le possibilità offerte dal Trattato di Lisbona, a fare pieno uso del protocollo n. 1 di detto trattato e a recepire le indicazioni del Parlamento europeo in materia di strategia europea di sicurezza e di politica di sicurezza e di difesa comune avviando un serio e concreto dibattito parlamentare in merito nelle opportune sedi istituzionali.

G/2291/3/3 e 4

MARCENARO, SCANU, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Il Senato della Repubblica,

premessi che,

La situazione nel corno d'Africa continua a destare enorme allarme per il progressivo deteriorarsi della situazione economica e politica, con conseguenze drammatiche per la popolazione dell'area;

si deve constatare uno stallo delle iniziative di pace nell'area, anche alla luce delle difficoltà in cui si muovono le iniziative governative e internazionali di pace e stabilizzazione;

è sempre più necessario un deciso coinvolgimento della società civile organizzata, rendendola partecipe dei processi avviati, coinvolgendo le organizzazioni italiane, internazionali e locali più influenti nel tessuto sociale di Somalia, Eritrea, Etiopia, Kenya e Sudan:-

impegna il governo,

a sostenere, quanto prima, l'organizzazione di una conferenza regionale della società civile somala e dei paesi confinanti, in collaborazione con la rete delle organizzazioni non governative italiane operanti in Somalia, al fine di individuare iniziative dal basso a rafforzamento dei processi di pace.

G/2291/4/3 e 4

MARCENARO, SCANU, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Il Senato della Repubblica,

considerata la partecipazione attiva del nostro paese al processo di pace e alla ricostruzione dell'Afghanistan, dove pure permangono situazioni di violenze e miseria nonché situazioni di sicurezza precaria per la popolazione e per gli operatori civili e militari dispiegati in campo;

considerato che tali condizioni sono all'origine della fuga da quel paese di molti giovani e minori che compiono viaggi pericolosi, spesso nelle mani dei trafficanti di esseri umani;

considerato altresì che da ormai sei anni molti di questi profughi, in gruppi variabili per numero e itineranti, trovano precario accampamento, in condizioni igienico-sanitarie e alloggiative deprecabili, presso il terminal della stazione Ostiense di Roma;

considerato che a queste persone cui è stato riconosciuto il diritto d'asilo e la protezione umanitaria non viene fornito nessun mezzo di sussistenza, né di orientamento legale e civile.

Impegna il Governo e in particolare il ministro dell'interno:

a promuovere, con la partecipazione delle amministrazioni locali, politiche di sussistenza rafforzando il sistema dello SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) e fornendo ai richiedenti asilo e ai rifugiati effettiva protezione, orientamento legale, formazione linguistica e lavorativa;

ad esaminare, anche promuovendo un apposito dibattito in seno all'UE, la possibilità di derogare, proprio in virtù del nostro impegno in Afghanistan, l'applicazione della Convenzione di Dublino II, a quelle persone che hanno raggiunto il nostro territorio con primo ingresso da paesi dell'Unione Europea che non garantiscono adeguati livelli di accoglienza delle domande d'asilo.

G/2291/5/3 e 4

MARCENARO, SCANU, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Il Senato della Repubblica,

Premesso che,

il provvedimento in esame prevede una sensibile riduzione della nostra presenza in termini di uomini e risorse nell'area dei Balcani, tanto con riferimento al Kosovo, quanto con riferimento alla Bosnia Erzegovina, dove le risorse destinate alla missione Althea passeranno da 14 a 10 milioni di euro;

in particolare, è stato previsto un ridimensionamento della nostra presenza in Kosovo dove vengono ridotte le risorse da 70 a 58 milioni – pari a 12 milioni in meno – mentre la presenza militare passerà da 1.125 unità a 650;

pur trattandosi di scelte conseguenti a decisioni approvate in sede NATO per quel che riguarda il Kosovo, per cui la forza multinazionale KFOR passerà da 14 mila a 2250 unità, la situazione politica resta instabile e potenzialmente pericolosa;

in tal senso il ridotto impegno militare dovrebbe essere almeno compensato e sostenuto da una più accentuata iniziativa politica e di cooperazione, mettendo a disposizione più risorse economiche e una attenzione politico-diplomatico più decisa in questa area che possa rilanciare la road map in otto punti presentata dal nostro Ministro degli Affari esteri;

tale area geografica è strategicamente e tradizionalmente prioritaria per il nostro paese, tanto che l'Italia figura tra i paesi europei che da sem-

pre sostengono il processo di avvicinamento dei Balcani all'Unione europea, e che ultimamente hanno sponsorizzato le recenti decisioni volte a facilitare il rilascio dei visti per i cittadini provenienti da alcune di queste aree:

impegna il governo,

ad adottare ogni iniziativa utile, anche nelle opportune sedi internazionali, volta a rafforzare l'iniziativa politico-diplomatica nell'area dei Balcani, anche assicurando che la presenza internazionale non scenda al di sotto dei livelli minimi necessari ad evitare l'inasprirsi delle tensioni che ancora permangono, nonché a reperire quanto prima le risorse economiche indispensabili per favorire la stabilizzazione dell'area e il processo di *institution building*.

G/2291/6/3 e 4

MARCENARO, SCANU, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Il Senato della Repubblica,

premesso che,

il provvedimento in esame agli articoli 1 e 2 prevede un ulteriore forte ridimensionamento delle risorse destinate ad interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, che sono normalmente previste nei decreti-legge di rifinanziamento delle missioni internazionali ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;

in particolare, l'articolo 1 prevede una riduzione da 22.300.000 euro a 18.700.000 euro per quel che riguarda le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan, mentre l'articolo 2 prevede una riduzione pari a 13.400.000 euro - passando dai 22.700.000 euro previsti nell'ultimo decreto legge di rifinanziamento delle missioni internazionali, agli attuali soli 9.300.000 euro - per gli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace in Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia;

gli interventi di cooperazione allo sviluppo costituiscono un elemento fondamentale ed imprescindibile per la riuscita delle operazioni di peacekeeping nelle quali il nostro paese si trova impegnato, determinando non solo interventi volti a fronteggiare i bisogni essenziali della popolazione, ma altresì favorendo spesso la ricostituzione di un tessuto civile e sociale all'interno di paesi che si trovano in grosse crisi politiche istituzionali ed economiche;

in generale la cooperazione allo sviluppo vive un momento di crisi senza precedenti, aggravato dall'ulteriore taglio ai fondi destinati con la

finanziaria alla legge 49/1987, pari per il 2010 a soli 326 milioni di euro e destinato a ridursi ulteriormente per gli anni 2011 e 2012:-

ad adottare iniziative urgenti per il reperimento di fondi necessari a ripristinare le risorse economiche, progressivamente e sistematicamente decurtate negli ultimi due anni, destinate agli interventi di cooperazione sia in Paesi nei quali siamo impegnati con missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia sia, più in generale, volti a reintegrare le risorse complessivamente destinate al finanziamento della legge 49/1987.

G/2291/7/3 e 4

MARCENARO, SCANU, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Premesso che:

in Darfur sono stati uccisi almeno 300 mila civili, due milioni e 800 mila sono sfollati nei campi profughi e 4 milioni e mezzo soffrono la fame e vivono in condizioni disumane;

il comandante della forza ibrida ONU - UA dispiegata in Darfur, Ibrahim Gambari, nell'ultimo rapporto al Consiglio di sicurezza ha evidenziato che nel solo mese di maggio le vittime degli scontri in atto nella regione sono stati oltre 600 e il conflitto è nella fase più cruenta dal 2008 ad oggi;

nelle ultime settimane si sono intensificati gli scontri tra i ribelli del Movimento Giustizia ed Uguaglianza e l'esercito sudanese, che oltre a causare la morte dei combattenti coinvolgono anche civili inermi;

operatori umanitari e caschi blu continuano a essere vittime di rapimenti e attacchi mortali, il 20 giugno sono stati uccisi tre militari Unamid e rapiti due cooperanti di una Ong tedesca;

l'Italia aveva disposto l'invio di un contingente di 100 unità e due velivoli a sostegno della missione di *peace keeping* Onu - Ua;

le tensioni in Sud Sudan in vista del referendum per l'indipendenza dal Nord previsto nel 2011, hanno riaperto conflitti fra etnie contrapposte. Inoltre il mandato di cattura internazionale dei confronti di Bashir è stato recentemente ampliato al crimine di genocidio.

impegna il governo:

a promuovere le iniziative diplomatiche necessarie per un ritorno alla calma e per creare condizioni di sicurezza per il regolare svolgimento del referendum del 2011. In particolare invita il ministro degli Affari Esteri in qualità di testimone dell'Accordo di pace del 2005, che sancì la fine della guerra ultra ventennale in Sudan, a garantire il rispetto dello stesso;

a promuovere nelle sedi internazionali la ripresa dei colloqui di pace in Sudan, interrotti dopo la violazione del 'cessate il fuoco' sottoscritto il 24 febbraio 2010;

a rispettare gli impegni assunti nelle sedi internazionali e a individuare rapidamente una nuova forma di partecipazione in termini di uomini e mezzi da dispiegare in campo a sostegno delle attività di Unamid, peraltro già autorizzato con l'approvazione di un decreto che prevedeva un finanziamento 6 milioni di euro.

G/2291/8/3 e 4

DEL VECCHIO, NEGRI, SCANU, MARCENARO, AMATI, CABRAS, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Il Senato,

premessi che:

– stenta a raggiungere i suoi obiettivi la Missione UNAMID ("United Nation African Mission in Darfur"), istituita dal Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite con la risoluzione 1769 del 31 luglio 2007, che prevede l'impiego di una forza di "peacekeeping" con il compito di sostenere il processo di pace nella regione del Darfur;

– lo stesso contingente di forze "ibrido" ONU/Unione Africana della citata operazione incontra difficoltà per il suo dispiegamento nell'area e non riesce a raggiungere l'entità di personale militare prevista dalla suddetta risoluzione dell'ONU;

– l'Italia, su specifica richiesta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha reso disponibili assetti di trasporto aereo militare e sortite di volo per agevolare il dispiegamento in Darfur del contingente UNAMID e sostenere le sue necessità logistiche, prevedendo, con il decreto legge 1° gennaio 2010 così come convertito dalla legge 30 del 2010, risorse finanziarie pari ad euro 5.569.609 per la proroga della partecipazione del personale militare alla Missione UNAMID per il periodo gennaio-giugno 2010. La suddetta possibilità di trasporto, peraltro, non è stata utilizzata per una forma di ostruzionismo da parte del Governo sudanese, che finora ha negato i visti d'ingresso in Sudan per il personale militare italiano;

– conseguentemente, nel disegno di legge di conversione del decreto legge 6 luglio 2010, n.102, recante "Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle forze Armate e di Polizia", il Governo non prevede più le risorse finanziarie da destinare all'impiego degli assetti di trasporto aereo per l'operazione UNAMID, escludendo così la possibilità di fornire, qualora si creino le condizioni necessarie, un importante contributo nazionale alla grave crisi in Darfur;

considerato che:

– permangono drammatiche, nella regione del Darfur, le condizioni di vita della popolazione, sottoposta a violenze che hanno determinato molte vittime tra i civili e più di 2 milioni di profughi;

– l'Italia ha sempre manifestato grande attenzione e solidarietà nei confronti della crisi in quell'area ed ha già partecipato alle iniziative per attenuare le sofferenze dei profughi del Darfur mediante lo schieramento, fino a giugno 2009 ed in un'area confinante con il Sudan (località di Abechè), di un Ospedale da campo militare, nell'ambito di un'operazione dell'Unione Europea in Chad;

– la vicenda del Darfur non può vedere l'Italia, che ha sempre perseguito con forza una politica di salvaguardia dei diritti umani, non pienamente coinvolta nella ricerca di una soluzione della crisi nell'area;

– l'orientamento del Governo di non prevedere il finanziamento della partecipazione italiana all'operazione UNAMID con gli assetti aerei per il 2° semestre 2010 appare, invece, una passiva accettazione delle ostruzionistiche decisioni sudanesi e non in armonia con il principio di partecipazione attiva e solidale alle iniziative per la risoluzione della crisi in Darfur,

impegna il Governo:

– a promuovere in ambito internazionale, con particolare riferimento all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed all'Unione Africana, ogni possibile iniziativa perché sia posto termine all'atteggiamento ostruzionistico del Governo sudanese e siano rilasciati i visti per il personale militare italiano da impiegare nell'operazione UNAMID con la componente aerea;

– ad avviare prontamente la suddetta partecipazione nazionale in Darfur, allorché saranno rimossi gli ostacoli artatamente frapposti dalle Autorità del Sudan.

Art. 1

1.1

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: "la spesa di euro 18.700.000" con le seguenti: "la spesa di euro 38.700.000."

Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:

"1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies* dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2010, n. 73, è sostituito dal seguente: «Quota delle maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010, pari a 377.260.772 euro sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 726.845.998 per l'anno 2010, si provvede:

a) quanto a euro 721.402.993 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a euro 5.443.005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa al Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

1.2

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 1, sostituire la cifra: "la spesa di euro 18.700.000" con la seguente: "la spesa di euro 22.300.000".

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: "pari a 357.260.772 euro" con le seguenti: "pari a 360.860.772 euro".

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: "a euro 707.624.498 con le seguenti: " a euro 711.224.498";

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, lettera a), sostituire le parole: "quanto a euro 701.402.993" con le seguenti: "quanto a euro 705.002.993".

1.5

MARCENARO, SCANU, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole: "euro 18.700.000" con le seguenti: "euro 22.300.000".

Conseguentemente, all'articolo 8:

al comma 1, sostituire le parole: "357.260.772 euro" con le seguenti: "360.860.772 euro";

al comma 2:

alinea, sostituire le parole: "euro 707.624.498" con le seguenti "euro 711.224.498";

lettera a), sostituire le parole: "euro 701.402.993" con le seguenti: "euro 705.002.993".

1.3

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 2.

1.6

SCANU, MARCENARO, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Sopprimere il comma 2.

1.4

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, dopo le parole «predetta convenzione » aggiungere le seguenti «, comprensiva del rendiconto economico-finanziario riferito al 31dicembre 2010».

1.7

SCANU, MARCENARO, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e del Pakistan".

Art. 2**2.1**

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: "la spesa di euro 9.300.000" con le seguenti: "la spesa di euro 29.300.000."

Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:

"1. L'ultimo periodo del comma 4-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sostituito dal seguente: «Quota delle maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010, pari a 377.260.772 euro sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 726.845.998 per l'anno 2010, si provvede:

a) quanto a euro 721.402.993 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a euro 5.443.005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa al Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

2.2

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: "la spesa di euro 9.300.000" con le seguenti: "la spesa di euro 22.700.000."

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: "pari a 357.260.772 euro" con le seguenti: "pari a 370.660.772".

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: "a euro 707.624.498 con le seguenti: " a euro 720.245.998".

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, lettera a), sostituire le parole: "quanto a euro 701.402.993" con le seguenti: "quanto a euro 714.802.993".

2.5

MARCENARO, SCANU, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 9.300.000 con le seguenti: euro 22.700.000.

Conseguentemente, all'articolo 8:comma 1, sostituire le parole: 357.260.772 euro con le seguenti: 370.660.772 euro;

comma 2:alinea, sostituire le parole: euro 707.624.498 con le seguenti: euro 721.024.498; lettera a), sostituire le parole: euro 701.402.993 con le seguenti: euro 714.802.993.

2.6

SCANU, MARCENARO, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 6, si provvede all'organizzazione di una Conferenza regionale della società civile somala e dei paesi confinanti, in collaborazione con la rete delle organizzazioni non governative italiane operanti in Somalia, al fine di individuare iniziative dal basso a rafforzamento dei processi di pace.

2.7

SCANU, MARCENARO, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

2.4

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Sopprimere i commi 10 e 10-bis.

2.3

PERDUCA, PORETTI

Al comma 10 sopprimere le parole «, anche mediante l'istituzione di una Fondazione di diritto privato,».

2.8

SCANU, MARCENARO, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Al comma 10, sostituire le parole da: "autorizzata" fino a: "diritto privato", con le seguenti: "istituito un Fondo presso il Ministero degli affari esteri con una dotazione pari a 300.000 euro per l'anno 2010, per la partecipazione italiana".

Art. 3**3.1**

SCANU, MARCENARO, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:" nei limiti temporali" fino a: "può conferire" con le seguenti: "e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri può conferire, entro il limite di spesa di euro 450.000 per l'anno 2010".

3.2

SCANU, MARCENARO, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente: 13-bis. Il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento, entro il 28 febbraio 2011, una relazione sulle realizzazioni e sullo stato di avanzamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente capo.

Art. 4**4.1**

PERDUCA, PORETTI

Al comma 8, sostituire la cifra: "128.654", con la seguente "5.573.730".

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la cifra "357.260.772" con la seguente: "362.705.848"; e al successivo comma 2, sostituire la cifra "707.624.498" con la seguente: "713.069.574";

4.3

SCANU, MARCENARO, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Al comma 8, sostituire le parole: euro 128.654 con le seguenti: euro 5.573.730.

Conseguentemente, all'articolo 8:

comma 1, sostituire le parole: euro 357.260.772 con le seguenti: euro 362.705.848;

comma 2:

alinea, sostituire le parole: euro 707.624.498 con le seguenti: euro 713.069.574;

lettera a), sostituire le parole: euro 701.402.993 con le seguenti: euro 706.848.069.

4.4

DEL VECCHIO, SCANU, MARCENARO, AMATI, CABRAS, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Sostituire il comma 19 con il seguente:

19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per il 2010, la spesa complessiva di euro 5.800.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 4.200.000 in Afghanistan ed euro 1.600.000 in Libano.

Conseguentemente, all'articolo 8:

al comma 1, sostituire le parole: "357.260.772 euro" con le seguenti: "363.904.366 euro";

al comma 2:

alinea, sostituire le parole: "euro 707.624.498" con le seguenti "euro 714.268.092";

lettera a), sostituire le parole: "euro 701.402.993" con le seguenti: "euro 708.046.587".

4.5

DEL VECCHIO, SCANU, MARCENARO, AMATI, CABRAS, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Al comma 25, sostituire la parola "1.072.252 e di euro 508.822" con le seguenti: "1.398.398 e di euro 607.310"

Conseguentemente, all'articolo 8:

al comma 1, sostituire le parole: "357.260.772 euro" con le seguenti: "357.685.406 euro";

al comma 2:

alinea, sostituire le parole: "euro 707.624.498" con le seguenti "euro 708.049.132";

lettera a), sostituire le parole: "euro 701.402.993" con le seguenti: "euro 701.827.627".

4.6

DEL VECCHIO, SCANU, MARCENARO, AMATI, CABRAS, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Al comma 26, sostituire la parola: "321.812" con la parola: "444.400".

Conseguentemente, all'articolo 8:

al comma 1, sostituire le parole: "357.260.772 euro" con le seguenti: "357.383.360 euro";

al comma 2:

alinea, sostituire le parole: "euro 707.624.498" con le seguenti "euro 707.747.0862;

lettera a), sostituire le parole: "euro 701.402.993" con le seguenti: "euro 701.525.581".

4.7

DEL VECCHIO, SCANU, MARCENARO, AMATI, CABRAS, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Al comma 27, sostituire la parola "56.315", con la parola "103.656"

Conseguentemente, all'articolo 8:

al comma 1, sostituire le parole: "357.260.772 euro" con le seguenti: "357.308.113 euro";

al comma 2:

alinea, sostituire le parole: "euro 707.624.498" con le seguenti "euro 707.671.839";

lettera a), sostituire le parole: "euro 701.402.9932" con le seguenti: "euro 701.450.334".

4.8

DEL VECCHIO, SCANU, MARCENARO, AMATI, CABRAS, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Al comma 28, sostituire la parola: "227.863" con la parola: "290.000".

Conseguentemente, all'articolo 8:

al comma 1, sostituire le parole: 357.260.772 euro con le seguenti:
"357.322.859 euro";

al comma 2:

alinea, sostituire le parole: "euro 707.624.498" con le seguenti
"euro 707.686.635";

lettera a), sostituire le parole: "euro 701.402.993" con le seguenti:
"euro 701.465.130".

4.2

PERDUCA, PORETTI

Al comma 32, aggiungere il seguente periodo:

«Con riferimento alle attività di cui al periodo precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 28 febbraio 2011, un rendiconto economico-finanziario riferito al 31 dicembre 2010.»

Art. 5

5.2

SCANU, MARCENARO, AMATI, CABRAS, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PERDUCA, PINOTTI, SERRA, TONINI, ZAVOLI

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: "nel limite del venti per cento,".

5.1

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 10.

Art. 6

6.1

DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA, DELLA SETA, FERRANTE, NEROZZI, BAIO, VITA,
CASSON

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197".

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 27 luglio 2010

214^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2291) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) conferma la proposta di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(2291) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo, non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) ribadisce le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali nella seduta del 22 luglio e dopo aver illustrato il disegno di legge propone di esprimere un parere non ostativo. Valutati gli emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore CECCANTI (*PD*) osserva che non appaiono riconducibili al tema della proroga delle missioni internazionali i commi 6 e 10 dell'articolo 5 che riguardano rispettivamente i concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle forze di polizia e la proroga dell'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana. In particolare il comma 10 incide su una disciplina di rango superiore e la proroga dell'incarico determina una ultrattività della nomina e una surrettizia modifica dello statuto della Croce Rossa che esclude che l'incarico di commissario straordinario possa durare oltre i due anni.

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) condivide le riserve espresse dal senatore Ceccanti in merito al comma 10 dell'articolo 5 e dunque propone di esprimere sul testo un parere non ostativo, con le osservazioni critiche appena formulate sul medesimo comma 10.

Il senatore BIANCO (*PD*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.

(2291) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) sottolinea che il disegno di legge e i relativi emendamenti incidono su materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto, propone di esprimere un parere non ostativo circa la compatibilità con l'articolo 117 della Costituzione, sia riguardo al testo sia sugli emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE informa che, a partire dalla seduta di domani, l'ordine del giorno è integrato con la discussione, in sede deliberante, dei disegni di legge nn. 2232 e 2138, 2233 e 2169, 2234 e 2154, 2235 e 2181, 2236 e 2104, 2237 (intese con confessioni religiose), già assegnati in sede referente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2291 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando che il comma 10 dell'articolo 5 contiene una disposizione che, oltre a non essere riconducibile al tema della proroga delle missioni internazionali, incide su norme di rango secondario ed è suscettibile di modificare surrettiziamente lo statuto della Croce rossa italiana il quale esclude che l'incarico del Commissario straordinario possa eccedere i due anni.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

BILANCIO (5^a)

Martedì 27 luglio 2010

384^a Seduta (1^a pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

Massimo GARAVAGLIA

indi del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1720-B) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'8^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposti ed osservazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore VACCARI (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati, che occorre acquisire conferma che la modifica di cui all'articolo 25, comma 12-ter escluda l'assunzione di personale. Fa presente che occorre poi valutare la congruità della clausola di invarianza in relazione all'articolo 45 introdotto dalla Camera dei deputati. In relazione agli emendamenti fa presente che occorre valutare l'emendamento 36.1 al fine di escludere che la proposta possa comportare effetti finanziari indiretti. Rileva che occorre poi valutare in relazione al testo l'emendamento 45.1. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro VEGAS, in ordine al testo del provvedimento, rileva che l'articolo 25, comma 12-ter, non determina la possibilità di nuove assunzioni posto che, a fronte di nuove ipotetiche assunzioni dovrebbero essere previste entrate di tipo continuativo, che la disposizione invece non prevede. Rileva, inoltre, che resta ferma la normativa generale in materia di assunzioni. In relazione all'articolo 45, rileva che non vi sono osservazioni del Governo in ordine alla clausola d'invarianza finanziaria. In relazione agli emendamenti, rileva che appaiono determinare effetti negativi le proposte 36.1 e 45.1, nonché la proposta 59.0.1.

Il senatore MORANDO (PD) chiede chiarimenti sulla modifica apportata al comma 12-bis dell'articolo 25 del testo, ove è stato introdotto un ultimo periodo nel quale non risulta chiaro a quali enti si faccia riferimento nel prevedere un vincolo di destinazione delle risorse. In particolare, qualora tali enti fossero gli enti locali, non si comprenderebbe la ragione della previsione del vincolo di destinare i proventi da sanzioni all'uso nel territorio degli stessi, posto che tale effetto sussisterebbe già nel quadro attuale. Rileva, al riguardo, che sussistono gli elementi per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rilevando altresì la contrarietà ai sensi della richiamata norma costituzionale in ordine al comma 12-ter della disposizione che non garantisce l'assenza di nuove assunzioni.

Il presidente AZZOLLINI propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo con la formulazione di uno specifico presupposto in ordine al comma 12-ter dell'articolo 25, al fine di chiarire che la norma sia riferita ai soli trattamenti accessori ed eventuali per il personale, senza determinare la possibilità di nuove assunzioni. In ordine al comma 12-bis, propone poi la formulazione di un'apposita osservazione volta a rilevare i profili di scarsa chiarezza del testo nella previsione del vincolo di destinazione dei proventi. In ordine agli emendamenti, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 36.1, in quanto restringe i tempi per la notifica delle contravvenzioni, mentre propone un parere di semplice contrarietà sulla proposta 45.1, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore MORANDO (PD) rileva tuttavia che la proposta 45.1 sostituisce una clausola d'invarianza finanziaria con una copertura a valere su risorse di natura incerta.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, altresì sulla proposta 45.1.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che, in relazione all'articolo

25, comma 12-*ter*, le spese per il personale siano riferite solo a trattamenti eventuali ed accessori del personale esistente escludendo la possibilità di nuove assunzioni e osservando, in relazione al comma 12-*bis*, del medesimo articolo la scarsa chiarezza della portata normativa della modifica introdotta e del vincolo di destinazione dei proventi.

In relazione agli emendamenti, il parere è di nulla osta ad eccezione che sulle proposte 36.1 e 45.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Commissione approva.

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DE ANGELIS (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando che sul testo approvato dalla Commissione è stata predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato una documentazione che segnala molte criticità di seguito indicate. Per quanto di competenza, preliminarmente va fatto presente che le università godono di autonomia finanziaria (articolo 7 della legge n. 168 del 1989). Secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993 dal bilancio dello Stato sono previsti trasferimenti di risorse limitatamente al Fondo di funzionamento ordinario, all'edilizia universitaria e alla programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche. Al di fuori di tali trasferimenti e di quelli disposti da norme speciali, sussiste un vincolo di pareggio di bilancio (articolo 7, comma 5 della citata legge n. 168) e le università godono di autonomia di entrata (le tasse universitarie o i progetti di ricerca) e di spesa. Questa è la cornice di vincoli rispetto alla quale andrebbe valutato l'impatto delle misure legislative. Dato il vincolo di bilancio e il regime di autonomia descritta, la valutazione degli effetti finanziari differisce in parte dalla valutazione svolta per le spese delle amministrazioni centrali dello Stato. In merito al contenuto del testo in esame, fa presente che al comma 4 dell'articolo 1, concernente i principi ispiratori della delega, la Commissione di merito ha modificato il testo prevedendo che il Ministero indichi gli obiettivi di sistema e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) – per quanto di sua competenza – verifichi e valuti i risultati. La nota della Ragioneria generale dello Stato (RGS) precisa che in via cautelativa, onde evitare effetti onerosi, si ritiene preferibile inserire nel testo che lo svolgimento di funzioni da parte dell'ANVUR debba avvenire nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Tale specificazione non sembrerebbe strettamente necessaria in quanto l'inva-

rianza è garantita dal fatto che la valutazione del sistema universitario è compito specifico dell'ANVUR e che, per espressa previsione legislativa, essa deve avvenire per le parti di competenza dell'Agenzia stessa escludendo, di conseguenza, nuovi compiti non previsti a legislazione vigente. Il comma 5 del medesimo articolo 1 prevede la facoltà di accordi di programma tra le singole università (o aggregazioni di esse) ed il Ministero per favorire la competitività delle università svantaggiate (con peggiori *performance*). Nella nota della RGS si fa presente che dalla stipula di accordi di programma tra le Università e il Ministero possono scaturire oneri non quantificati e non coperti: si prospetta l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Tale opzione va valutata tenendo conto che, a differenza degli accordi di programma nel campo dello sviluppo economico, un accordo di programma tra Ministero e università per migliorare le *performance* non necessariamente dovrebbe riguardare nuove risorse ma potrebbe riguardare anche misure di carattere organizzativo. In ogni caso, nella vaghezza del dato normativo occorre tener presente che si tratta di una facoltà e che le università, a legislazione vigente, sono dotate di autonomia di risorse. In merito all'articolo 2, concernente gli organi degli atenei, la RGS si dichiara contraria all'inserimento della previsione degli organi delle Università tra i criteri e vincoli ai quali devono attenersi gli statuti. Gli organi in questione sono il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti ed il nucleo di valutazione. Trattandosi di organi già presenti, di fatto, negli atenei, occorre acquisire ulteriori indicazioni per chiarire quali siano i possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla suddetta previsione. In relazione all'articolo 2, comma 1 lettera e), concernente l'attribuzione al senato accademico della competenza ad attivare o sopprimere corsi e sedi, la RGS sostiene che sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal riguardo, fa presente che dall'attivazione o soppressione di nuovi corsi non discendono necessariamente nuovi o maggiori oneri. Diverso è il caso dell'attivazione o soppressione di sedi, anche se la previsione va valutata, da un lato, tenendo conto che l'autonomia finanziaria delle università può garantire l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica per l'istituzione di una nuova sede se l'ateneo dispone di maggiori risorse (derivanti dall'incremento delle tasse universitarie) e, dall'altro, che in un'ottica di razionalizzazione delle spese l'attivazione di una nuova sede può essere giustificata dalla soppressione di un'altra troppo onerosa. Occorre quindi valutare la disposizione tenendo conto del particolare regime di autonomia. Con riferimento all'articolo 2, comma 1 lettera h), concernente le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, la RGS esprime parere contrario alla soppressione dell'invio del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). Trattandosi di un mero invio di bilanci, e non di poteri di intervento sulla dinamica della spesa, il nesso con eventuali maggiori oneri per il bilancio dello Stato non appare diretto. Certamente l'invio del bilancio delle università al MEF favorirebbe il monitoraggio, anche se tale finalità è comunque perseguibile gra-

zie ad altre norme vigenti nell'ordinamento, quale quella della banca dati delle amministrazioni pubbliche (articolo 13 della legge n. 196 del 2009). La successiva lettera *o*) prevede la partecipazione di un componente effettivo del MEF al collegio dei revisori. La Commissione di merito ha eliminato l'assegnazione della funzione di presidente del suddetto collegio ad un rappresentante del MEF, pertanto la RGS esprime avviso contrario. Non appare diretto il legame tra la carica di presidente ed i possibili profili finanziari negativi. Occorre un chiarimento al riguardo. Sull'articolo 2, comma 2, lettera *c*), la RGS rileva che andrebbe chiarita meglio l'esigenza di ribadire un principio consolidato come quello dell'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e ricerca. Occorre valutare se si tratti di una valutazione di merito o se abbia riflessi finanziari. L'articolo 2, comma 2, lettera *d*), fissa un limite numerico massimo di dipartimenti in un ateneo, pari a 12. La RGS esprime avviso contrario alle modifiche introdotte in quanto la precedente versione della disposizione contemplava una gradualità del numero massimo di strutture che possono essere previste. Occorre, tuttavia, rilevare che non erano stati stimati effetti di riduzione della spesa dalla precedente disposizione e che si tratta pur sempre di norme prevalentemente organizzative dei singoli atenei (in relazione alla dimensione specifica) da cui appare difficile far derivare effetti finanziari negativi, dato il particolare regime di autonomia delle università. La RGS segnala poi una possibile ripetizione della clausola di invarianza degli oneri nell'articolo 2, comma 2, lettera *g*) e nel comma 5. A tal riguardo, segnala che le clausole di esclusione di compensi – introdotte con una condizione dalla Commissione bilancio – rappresentano lo strumento per attuare il vincolo dell'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il comma 6 dell'articolo 2 e l'articolo 4, comma 8, prevedono poi l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispettivamente, di una commissione per la redazione delle modifiche statutarie in caso di inerzia dell'ateneo, nonché di un comitato consultivo per la definizione delle modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare al Fondo per il merito. La RGS esprime parere contrario in quanto tali disposizioni si pongono in contrasto con le disposizioni di contenimento delle spese di funzionamento degli organi collegiali operanti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 233 del 2008 e agli articoli 61 e 68 del decreto-legge n. 112 del 2008, misure rivolte anche ad evitare il proliferare di nuovi organismi. La RGS osserva che il riscontro applicativo delle attività di funzionamento di talune commissioni non di rado ha evidenziato effetti onerosi pur in presenza di clausole di invarianza di spesa. Occorre valutare, in alternativa, la previsione di una clausola di esclusione dei compensi, in analogia con altre parti del testo, al fine di rendere più effettiva l'invarianza di spesa. In relazione all'articolo 3, concernente fusione o federazione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa, la RGS rileva che l'assenza della clausola di invarianza – prevista al comma 3 nella precedente formulazione – potrebbe comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Sebbene l'intero articolo appaia orientato a razio-

nalizzare le spese, occorre valutare l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), di contenuto analogo all'articolo 5 comma 5 lettera *f*) del testo originario, la RGS rileva che la valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, realizzata mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale, sia incompatibile con la clausola di invarianza degli oneri posta, come condizione, dalla Commissione bilancio. A tal riguardo, occorrerebbe un chiarimento del Governo sull'esistenza, a legislazione vigente, di collegi universitari che hanno finanziamenti statali. Infatti, si chiarirebbe se il portato della norma citata nella lettera *a*) sia tesa a prevedere finanziamenti statali nuovi o a rendere più efficaci quelli vigenti. In quest'ultimo caso l'appropriatezza della clausola di invarianza sarebbe preservata. In relazione all'articolo 5, comma 6 lettera *f*), concernente un criterio direttivo della delega volto a definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche delle stesse, la RGS fa discendere oneri e richiede di prevedere una clausola di invarianza degli oneri. Premesso che il tenore della norma non appare tale da determinare maggiori oneri limitandosi a definire tipologie di strutture e non la loro realizzazione, non è chiaro come dovrebbe agire la clausola di invarianza se non nell'ambito dell'autonomia finanziaria delle università. In relazione all'articolo 6, recante lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, fa presente che viene specificato il regime di impegno in termini di ore e le attività da svolgere durante l'anno (compiti didattici, orientamento degli studenti, attività di verifica). La RGS rileva che non è stata redatta una relazione tecnica che ne attesti gli effetti finanziari né è stata prevista una clausola di invarianza degli oneri: trattandosi della definizione dei compiti specifici dei docenti già svolti a legislazione vigente, occorrerebbe acquisire ulteriori chiarimenti dal Governo su quali profili specifici possono determinare maggiori oneri richiedendo, se del caso, una clausola di invarianza di difficile applicabilità. Analoghe perplessità attengono alle segnalazioni della RGS sui commi 3, 9, 10 e sull'articolo 7 che attengono anche al merito del provvedimento piuttosto che sui profili finanziari. L'articolo 7 prevede misure di mobilità dei professori introducendo l'aspettativa senza assegni per poter svolgere attività presso soggetti pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento economico e previdenziale, nonché la ricongiunzione dei periodi contributivi a carico dell'interessato salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. La RGS specifica che l'ambito applicativo della ricongiunzione è previsto agli articoli 1 e 2 della legge n. 29 del 1979 e che il provvedimento allarga il campo di applicazione della ricongiunzione determinando oneri non quantificati e coperti. A tal riguardo, fa presente che l'articolo 1 della legge citata, volto a definire l'ambito di applicazione, prevede che al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i su-

perstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. Il tenore dell'articolo 1 sembrerebbe quindi già ricomprendere i professori universitari: l'onere a carico dell'interessato sembrerebbe garantire l'assenza di oneri. Su tali profili occorrerebbe quindi richiedere ulteriori chiarimenti al Governo. L'articolo 8, comma 2, sopprime una sanzione: la riduzione di metà dello scatto biennale in caso di mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente per professori e ricercatori. La RGS precisa che tale soppressione impatta negativamente sui bilanci degli atenei. Tuttavia, va rilevato che analoga sanzione è prevista all'articolo 6, comma 12, prevedendo la revoca dell'intero scatto (ora triennale) ed il conferimento delle relative risorse al Fondo di ateneo per la premialità dei professori. Occorre valutare comparativamente le due sanzioni (quella soppressa e quella di nuova istituzione) diverse per importi e per destinazioni, al fine di verificare se siano o meno suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Sull'articolo 9, la RGS segnala che a fronte di risorse variabili affluite al Fondo, occorre evitare che i premi si traducano in voci retributive aventi carattere fisso e continuativo. Tuttavia, fa presente che nell'articolo 1, comma 16 della legge n. 230 del 2005 – richiamato dal medesimo articolo 9 – viene espressamente indicato che l'eventuale retribuzione aggiuntiva deve essere corrisposta nei limiti delle disponibilità di bilancio. Occorre valutare se tale previsione a legislazione vigente sia sufficiente ad escludere i profili segnalati dalla RGS. In relazione all'articolo 13, comma 2, la RGS sottolinea che l'afferenza di almeno 50 professori di prima fascia ai settori concorsuali determini rigidità. L'osservazione sembrerebbe più attinente al merito che ai profili finanziari: occorre un chiarimento al riguardo. La RGS rileva poi che la facoltà (e non l'obbligo) di acquisire pareri *pro veritate* sull'attività scientifica di candidati (articolo 14, comma 3, lettera *b*) sia suscettibile di determinare maggiori oneri. Tenuto conto che, anche in assenza di indicazioni al riguardo, il parere non può non essere reso da personale docente, occorre valutare anche la compatibilità di una clausola di invarianza degli oneri. In merito all'articolo 15, la RGS segnala che la partecipazione di personale tecnico-amministrativo in possesso di specifiche competenze a gruppi o progetti di ricerca (comma 5) possa determinare pregiudizio alla normale attività degli atenei, nonché la soppressione del comma 6. In relazione al primo aspetto, fa presente che la norma non sembra riconoscere un diritto soggettivo a partecipare ai gruppi di lavoro, pertanto l'osservazione della RGS appare più di merito. Il comma 6, ora soppresso, prevede la perdita di efficacia nell'ateneo della norma che prevede le chiamate di professori ordinari e associati: non dovrebbero pertanto derivare effetti finanziari da questa soppressione. Occorre comunque

acquisire ulteriori elementi dal Governo. In relazione all'articolo 16, la RGS rileva poi che la possibilità (e non l'obbligo) da parte dell'ENEA e dell'ASI di conferire assegni per attività di ricerca nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio possa determinare nuovi o maggiori oneri. Al riguardo segnala che l'attività di ricerca rientra nelle competenze dell'ENEA e dell'ASI, pertanto il fatto di ricorrere ad assegni di ricerca non sembrerebbe determinare un maggior onere. Infine, il vincolo esplicito alle disponibilità di bilancio sembrerebbe idoneo ad escludere aggravii di spesa. In relazione alla facoltà (e non all'obbligo) degli atenei di stipulare contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio (articolo 17), la RGS esprime avviso contrario. Tenuto conto che tale modalità di copertura dell'offerta formativa è già impiegata attualmente e dell'autonomia finanziaria degli atenei, occorre valutare se il vincolo di provvedere nell'ambito delle risorse disponibili sia sufficiente a garantire la neutralità di effetti sulla finanza pubblica. La RGS è poi contraria all'articolo 18, comma 6, in quanto ritenuto suscettibile di ampliare la platea dei beneficiari di chiamata diretta delle università comportando oneri non quantificati né coperti. La norma riguarda i ricercatori a tempo determinato, fattispecie non ancora prevista in Italia, e che è destinata a sostituire i ricercatori a tempo indeterminato. Risultano quindi poco chiare le ragioni in base alle quali la norma determinerebbe un ampliamento e quindi maggiori oneri. Gli oneri per la chiamata diretta dovrebbero infatti rientrare nell'ambito della gestione delle risorse degli atenei. Occorre un chiarimento al riguardo. Infine, occorre acquisire chiarimenti sulla contrarietà della RGS alla soppressione dell'articolo 51, comma 6 della legge n. 449 del 1997, che riguarda la possibilità degli atenei di conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, (articolo 22, comma 6 lettera *d*), nonché al comma 3 che fa salva l'attuale disciplina per chi ha già conseguito l'idoneità. In relazione al parere da rendere sul testo, tenuto conto dell'autonomia degli atenei, segnala che occorre valutare le proposte 1.302 (testo 2), 1.303, 1.304 e 1.317 (testo 2). In relazione all'articolo 1, segnala le proposte 1.307 e 1.0.303, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria. In relazione all'articolo 2, segnala le proposte 2.356, 2.359, 2.361 e 2.363, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria. Rileva che le proposte 2.302 (limitatamente al capoverso 8), 2.303 (limitatamente alla lettera *f*) e 2.353 sono volte a sostituire parti del testo sulle quali la Commissione bilancio aveva introdotto clausole di esclusione dei compensi: sottolinea che occorre valutare se confermare le suddette clausole. Fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.309 e 2.310, volte a prevedere membri del Consiglio di amministrazioni estranei ai ruoli dell'università, anche tenuto conto del particolare regime di autonomia contabile e finanziaria. Segnala che occorre poi valutare la proposta 2.113 in quanto elimina la previsione di parametri scelti dal ministero per stabilire il trattamento economico del direttore generale. In relazione al parere reso sul testo all'articolo 2, rileva che occorre valutare le proposte 2.332, 2.180 e 2.347. Fa

presente che occorre poi valutare, in relazione al particolare regime di autonomia degli atenei, le proposte volte a modificare il numero dei dipartimenti: 2.351 e 2.352. In relazione all'articolo 3, segnala le proposte 3.305 e 3.0.300, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria. In relazione al parere reso sul testo all'articolo 3, fa presente che occorre valutare la proposta 3.304. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro VEGAS si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2291) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, anzitutto l'opportunità di acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica secondo quanto stabilito dalla nuova legge di contabilità. In relazione all'articolo 1 fa presente che la modifica apportata al comma 6 dalla Camera dei deputati prevede una copertura, a valere sulla tabella C per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo (articolo 8, comma 2, lettera *b-bis*) occorrendo pertanto acquisire conferma che non vi sia compromissione del finanziamento di programmi esistenti. Segnala inoltre che all'articolo 2, comma 10-*bis*, è previsto un contributo al funzionamento del Comitato atlantico italiano a valere sulle risorse del FISPE di cui occorre acquisire la disponibilità. In relazione poi al comma 13 dell'articolo 3, fa presente che occorre acquisire conferma dal Governo che la norma relativa ai contratti degli esperti di cui al precedente comma 12 non si trasformi in assunzioni a tempo indeterminato posto che il richiamo legislativo relativo alla stipula è il comma 01 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001 il quale fa un esplicito richiamo ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per quanto concerne l'articolo 5, comma 5, rileva che occorre acquisire conferma che l'ultimo periodo della norma, introdotto dalla Camera dei deputati, sia compatibile con la legislazione vigente sulla limitazione delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Infine, in relazione all'articolo 7, comma 1, segnala che occorre acquisire chiarimenti sul rinvio normativo al precedente decreto-legge in materia di missioni internazionali relativamente alla disponibilità o meno delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*) del decreto legge n. 152 del 2009 anche ai fini del presente decreto.

Per quanto riguarda gli emendamenti occorre anzitutto acquisire conferma della disponibilità delle risorse aggiuntive di cui agli emendamenti 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 2.5, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8. Riguardo poi agli emendamenti 1.1, 2.1, 2.2, 4.4 e 4.8 risultano altresì errati gli importi di coordinamento con la clausola di copertura mentre l'emendamento 4.1 deve essere coordinato con la clausola medesima. Occorre poi valutare l'emendamento 2.6 al fine di acquisire conferma delle risorse e la portata normativa della soppressione dell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 2. Sembra comportare maggiori oneri la proposta 5.2. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro VEGAS si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) chiede al Presidente di poter, nel corso di una successiva seduta, relazionare alla Commissione sui contenuti delle due recenti missioni svolte a Bruxelles in materia di coordinamento delle politiche economiche e di politica di coesione e fondi strutturali, temi di particolare rilevanza e di interesse per la Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE si dichiara disponibile, rinviando ad una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

385^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 18,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(Parere all'Assemblea sul testo proposto dalla Commissione e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con presupposti ed osservazioni. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta una nuova nota della Ragioneria generale dello Stato relativa ai profili sollevati dal relatore durante l'illustrazione del disegno di legge in titolo.

Il vice ministro VEGAS prende atto del diverso avviso espresso dalla Commissione, relativo all'invarianza finanziaria connessa con l'implementazione dei compiti dell'ANVUR. Prende parimenti atto della lettura operata dalla Commissione in ordine agli accordi di programma di cui all'articolo 5. Ritiene poi che la nuova disposizione dell'articolo 6, comma 12, del provvedimento non potrà avere effetti finanziari negativi in quanto andrà ad impattare nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai fini dell'attuazione del nuovo regime di progressione economica (automatismi triennali anziché biennali). Osserva poi che il tenore letterale dell'articolo 7, comma 2, sembra configurare una norma speciale che deroga rispetto all'ambito di applicazione esplicitamente definito dagli articoli 1 e 2 della legge n. 29 del 1979, il quale limita la possibilità di ricongiunzione alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria. L'articolo 7, comma 2, del disegno di legge in titolo riferendosi in modo generico a qualsiasi forma assicurativa amplia invece il campo di applicazione della citata legge n. 29 del 1979, determinando oneri non quantificati né coperti. Fa poi presente che la soppressione dell'articolo 3-ter del decreto legge n. 180 del 2008 (riduzione, come sanzione in caso di mancata effettuazione di pubblicazioni da parte dei professori e ricercatori universitari, di metà dello scatto biennale), recata dall'articolo 8, comma 2, non può comportare effetti finanziari negativi in quanto superata dall'introduzione del decreto-legge n. 78 del 2010 in virtù del quale il triennio 2011-2013 non è utile ai fini degli automatismi stipendiali (biennali) per la generalità del personale interessato e, pertanto, la sanzione prevista dall'articolo 3-ter sarà comunque inoperante. Quanto poi all'articolo 15, rileva che potrebbero scaturirne oneri, ferma restando per tali enti la normativa previgente sugli assegni in questione.

Il senatore MORANDO (PD) osserva preliminarmente che la relazione del relatore, pur essendo incentrata sulla confutazione dei rilievi sollevati dalla Ragioneria generale dello Stato, non si sofferma su alcuni problemi del testo, originariamente rilevati. A titolo esemplificativo, richiama

l'articolo 4, comma 9, in relazione al quale non appare chiaro se la copertura sia o meno prevista nel testo del provvedimento. In relazione all'articolo 8, comma 3, non si comprende poi come possa non avere effetti sulla finanza pubblica la rimodulazione dei trattamenti, in relazione ai quali bisognerebbe prevedere la relativa onerosità demandando ad un apposito decreto legislativo la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dalla nuova legge di contabilità. In relazione all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), in materia di rideterminazione del numero dei dipartimenti, rileva che non è invocabile la questione della flessibilità nell'ambito dell'autonomia universitaria, risultando la norma problematica secondo quanto rilevato anche dalla Ragioneria generale dello Stato. Occorrerebbe, al riguardo, prevedere dunque l'onere corrispondente e la relativa copertura finanziaria. In relazione all'articolo 8, comma 2, esprime perplessità sulla prospettazione formulata dal relatore in ordine ad un possibile recupero a valere su quanto previsto dall'articolo 6, comma 12. Le due disposizioni non prevedono, infatti, fattispecie coincidenti, per cui occorrerebbe intervenire in via modificativa sul testo. In ordine all'articolo 9, evidenzia la fondatezza dei rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato. È necessario, infatti, che nel testo sia chiarito il carattere temporaneo degli effetti premiali previsti, altrimenti si rischia la copertura di un onere permanente con un meccanismo inidoneo. Sottolinea, dunque, la necessità che il Governo fornisca gli elementi di chiarimento su tali profili.

Il senatore MERCATALI (*PD*) richiamando le considerazioni svolte dal senatore Morando, aggiunge inoltre rilievi critici in ordine all'articolo 4 in relazione alla previsione del fondo per il merito, sottolineando la scarsa chiarezza della formulazione del meccanismo delineato. In ordine all'articolo 14, comma 3, lettera *e*), che istituisce la Commissione per l'abilitazione nazionale, rileva che la previsione che la partecipazione alla stessa non dà luogo ad emolumenti o rimborsi spese, appare profondamente contraddittoria, ponendo peraltro problemi di interpretazione della legge che emergeranno in sede applicativa.

Il senatore MORANDO (*PD*), in ordine all'articolo 14, comma 3, lettera *e*), rileva altresì come non appaia credibile il funzionamento del sistema di gratuità della Commissione rispetto alle funzioni svolte dai Commissari, che possono altresì essere soggetti esterni di altri Paesi aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*) rileva come in ordine al funzionamento di tali commissioni, risulterebbe corretto porre i relativi oneri a carico delle università, senza effetti finanziari negativi sul bilancio dello Stato. In particolare, posto che si coinvolgono docenti stranieri, potrebbe prevedersi un prelevamento dal Fondo di finanziamento ordinario per le università, lasciando quindi intatte le risorse del bilancio dello Stato.

Il PRESIDENTE rileva che, con tale precisazione, potrebbero superarsi i profili critici del testo, atteso peraltro che nello stesso già si prevede l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il vice ministro VEGAS, in relazione alle questioni sollevate, rileva come il problema posto dall'articolo 14, comma 3, lettera e), possa essere risolto con la riformulazione prospettata. In relazione all'articolo 8, comma 2, appare invece fermo il vincolo previsto dal decreto-legge n. 78. In ordine al tema della ricongiunzione, risulta necessario intervenire sul testo, limitando il sistema a quanto già previsto dalla legislazione vigente. In ordine all'articolo 4, comma 9, rileva invece la possibilità di formulare un'osservazione e una eventuale clausola di salvaguardia.

Il PRESIDENTE, alla luce di quanto emerso, illustra una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che all'articolo 7, comma 2, siano soppresse le parole: «presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione»;

– che all'articolo 6, comma 12, alla fine del primo periodo siano aggiunte le parole: «fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge n. 78 del 2010»;

– che all'articolo 14, comma 3, lettera e) dopo le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica» siano aggiunte le altre: «ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei» e che siano soppresse le parole: «o rimborsi spese»;

Il parere non ostativo è reso nel presupposto che l'inclusione tra le erogazioni liberali a favore delle università, di cui all'articolo 4, comma 9, anche quelle a favore del «Fondo per il merito» non determini effetti di riduzione del gettito considerando l'effetto di sostituzione che si determinerebbe tra le erogazioni a favore delle università. Il parere non ostativo sull'articolo 9 è reso nel presupposto che, stante la variabilità delle risorse del Fondo per la premialità, le prestazioni da esso erogate siano temporanee in relazione alle risorse disponibili.».

Il senatore MORANDO (PD), in dichiarazione di voto sulla proposta di parere illustrata dal Presidente, evidenzia che, in ordine al tema del coordinamento con il quadro di finanza pubblica attualmente vigente in materia di scatti stipendiali, risulterebbe necessario intervenire sul testo del provvedimento, che non appare chiaro rispetto al quadro della normativa vigente. In ordine all'articolo 4, comma 9, evidenzia i possibili effetti di riduzione del gettito, potenzialmente significativi. Rileva, inoltre, che il presupposto formulato in ordine al carattere temporale dei premi dovrebbe essere più correttamente espresso come condizione resa ai sensi dell'arti-

colo 81 della Costituzione. Conclude, quindi, annunciando il proprio voto contrario al complesso della proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 19,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 27 luglio 2010

183^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI***La seduta inizia alle ore 15,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BALDASSARRI, constatata la mancanza del numero legale per l'esame degli argomenti all'ordine del giorno della Commissione, dispone una sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1720-B) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vanucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente BALDASSARRI avverte che il disegno di legge, inizialmente all'esame della Sottocommissione per i pareri, è stato rimesso alla sede plenaria su richiesta del senatore Barbolini.

Il senatore FERRARA (*PdL*), nell'introdurre l'esame, si sofferma sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati che concernono disposizioni di specifico interesse della Commissione finanze e tesoro. In particolare, egli dà conto delle norme concernenti la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie spettanti allo Stato, con riferimento alle risorse da destinare alla sicurezza stradale, di cui all'articolo 40.

Indi richiama il tenore dei rilievi formulati dagli esponenti del Partito democratico con riguardo ai criteri di riparto delle predette risorse tra lo Stato e gli enti locali, rimarcando comunque come le modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento siano state approvate con consenso unanime.

Propone infine alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il presidente BALDASSARRI fa presente che il disegno di legge è stato riassegnato in sede redigente alla Commissione di merito e che risulta pertanto urgente procedere all'espressione del parere. Avverte quindi che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole che il relatore ha avanzato in precedenza.

La senatrice FONTANA (*PD*) reputa condivisibile la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle reti stradali, di corsi finalizzati all'educazione stradale e al miglioramento della circolazione.

Pur nella consapevolezza che il disegno di legge è ormai prossimo all'approvazione, avrebbe comunque ritenuto preferibile un maggiore approfondimento in merito ai criteri e alla misura con la quale si stabilisce di ripartire i proventi derivanti dalla violazione dei limiti di velocità al cinquanta per cento tra l'ente proprietario della strada e al cinquanta per cento per qualsiasi organo accertatore, non soltanto la polizia municipale (come era invece previsto nel testo licenziato dal Senato). Occorre infatti tenere conto della circostanza che tale organo contribuisce in larga misura alla contestazione e all'accertamento delle infrazioni.

Ritiene infine necessario che siano esplicitate le ragioni per le quali presso l'altro ramo del Parlamento è stata disposta la soppressione dell'articolo 61 – introdotto dal Senato – con il quale si prevedeva un'estensione dell'agevolazione IVA per l'acquisto di veicoli *diesel* da parte di soggetti diversamente abili. Nel sottolineare la propria contrarietà alla scelta compiuta alla Camera dei deputati, rileva come si trattasse di una disposizione particolarmente condivisibile in termini di un sostegno più concreto a una categoria di soggetti senz'altro meritevole.

Ritiene di aver così motivato il voto di astensione della propria parte politica sulla proposta di parere favorevole.

I senatori COSTA (*PdL*) e MURA (*LNP*) preannunciano, a nome delle rispettive parti politiche, il voto favorevole sulla proposta avanzata dal relatore.

Il presidente BALDASSARRI, verificata d'ufficio la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, che risulta approvata dalla Commissione.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (n. COM (2010) 289 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio scorso.

La relatrice GERMONTANI (*PdL*) presenta e illustra uno schema di risoluzione il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

La senatrice FONTANA (*PD*) rileva in termini positivi che lo schema di risoluzione tiene conto delle risultanze emerse nel corso del dibattito svolto dalla Commissione. Ravvisa tuttavia l'esigenza che in tale documento sia conferita maggiore importanza alle valutazioni della Commissione rispetto agli orientamenti del Governo, anche tenuto conto degli approfondimenti che la stessa Commissione aveva compiuto l'anno scorso in sede di esame dell'atto comunitario n. 27, concernente le agenzie di *rating*, per quanto concerne, la tutela dei risparmiatori, i meccanismi di risoluzione dei conflitti di interesse e la predisposizione di un idoneo apparato sanzionatorio.

In un'ottica di continuità con il lavoro svolto in precedenza, ella ritiene quindi necessario che lo schema di risoluzione contenga anche una sottolineatura dell'esigenza di rendere efficace il futuro sistema europeo di vigilanza sul settore del *rating*, attraverso il rafforzamento delle norme sanzionatorie già previste nella proposta di regolamento all'esame della Commissione. Auspica infine che nello schema di risoluzione possano essere recepite anche le osservazioni e le proposte formulate dalla 14^a Commissione con particolare riguardo alla regolamentazione dei conflitti di interesse e al miglioramento della concorrenza e della trasparenza nell'ambito del settore del *rating*.

La senatrice LEDDI (*PD*) giudica opportuno che lo schema di risoluzione affronti anche il delicato tema dell'impatto che le valutazioni e i giudizi emessi dalle agenzie di *rating* esercitano sul mercato e sulle scelte di investimento dei risparmiatori. Al riguardo, non si può infatti ignorare come, prima del diffondersi della crisi, le agenzie specializzate non siano riuscite a accertare e a comunicare ai mercati il progressivo deterioramento delle condizioni finanziarie di numerosi intermediari di rilevanza sistemica, contribuendo di fatto alla propagazione della crisi. In secondo luogo, tenuto conto che, negli ultimi tempi, le stesse agenzie di emissione del *rating* hanno proceduto al declassamento del merito di credito di alcuni stati sovrani, si è assistito a un'ulteriore evoluzione della

crisi, che si è propagata al settore del debito sovrano investendo anche il mercato dei titoli del debito pubblico.

Il senatore COSTA (*PdL*) manifesta il proprio apprezzamento per il lavoro redazionale svolto dalla relatrice e sottopone alla relatrice l'opportunità di suggerire nella risoluzione che l'organismo di vigilanza europeo proceda all'elaborazione di specifici criteri per l'emissione del *rating* attraverso l'impiego di modelli anche di carattere matematico-statistico – da rendere poi pubblici – in modo da ottenere una valutazione quanto più oggettiva e attendibile da parte delle agenzie stesse.

Il presidente BALDASSARRI ritiene particolarmente meritevoli di attenzione i rilievi da ultimo svolti dal senatore Costa e suggerisce pertanto alla relatrice di integrare lo schema di risoluzione già illustrato con la proposta di attribuire all'ESMA il compito di predisporre specifiche linee guida, la cui osservanza dovrà essere imposta alle agenzie specializzate ai fini della formulazione dei giudizi di *rating*.

La relatrice GERMONTANI (*PdL*) ringrazia gli intervenuti per gli apporti costruttivi offerti al dibattito e assicura che provvederà a integrare lo schema di risoluzione già illustrato tenendo conto dei rilievi svolti, con particolare attenzione alle osservazioni e ai rilievi espressi dalla 14^a Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 289 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 6^a Commissione permanente, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento n. COM (2010) 289 definitivo del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *rating* del credito, sottoposta al parere motivato sulla sussidiarietà;

preso atto che lo scopo della proposta di regolamento è rivedere il regolamento sulle agenzie di *rating* del credito al fine di introdurre una vigilanza centralizzata sugli organismi operanti all'interno dell'Unione europea; in particolare, l'Autorità europea di vigilanza sui mercati finanziari (ESMA) assumerà la competenza generale negli ambiti relativi alla registrazione e alla vigilanza continuativa delle agenzie di *rating* del credito, nonché riguardo alle problematiche concernenti i *rating* emessi da agenzie stabilite in paesi terzi che operano nell'Unione europea a norma dei nuovi regimi di certificazione e avallo;

considerato inoltre che la proposta di regolamento si inserisce all'interno di una profonda riforma dei meccanismi di vigilanza finanziaria in Europa, avviata dalla Commissione europea in seguito all'esperienza della crisi finanziaria e basandosi sulle conclusioni presentate da un gruppo di esperti di alto livello, presieduto da *Jacques de Larosière*,

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole; infatti la Commissione ritiene che le disposizioni contenute nella proposta di regolamento siano conformi al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi da essa perseguiti, attesa la natura transnazionale del *rating*, possono essere meglio realizzati dall'Unione europea, invece che attraverso l'azione dei singoli Stati membri.

Per la valutazione del contenuto della proposta di regolamento, la Commissione reputa opportuno richiamarsi alle considerazioni svolte nella risoluzione (*Doc.* XVIII, n. 14) approvata – nella seduta del 26 marzo 2009 – al termine dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di *rating* del credito (COM (08) 704 definitivo), atto comunitario n. 27, che si pongono in una linea di continuità con quanto sarà osservato a proposito del progetto di atto normativo in esame.

Nel merito della proposta di regolamento la Commissione ravvisa l'esigenza che il futuro sistema europeo di vigilanza sulle agenzie di emissione del *rating* sia fondato su tre pilastri: l'elaborazione di regole e procedure idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia di tali soggetti di fronte agli emittenti oggetto di valutazione, in modo da eliminare o quantomeno attenuare gli effetti di eventuali conflitti di interesse in capo alle agenzie di *rating*; la previsione di modalità in grado di assicurare la verifica oggettiva della qualità professionale dei collaboratori e dei dipendenti incaricati della procedura di emissione del *rating*; infine l'introduzione di strumenti sanzionatori e di pratiche di vigilanza in grado di prevenire e reprimere la violazione delle regole.

La Commissione sottolinea infine la delicatezza del tema del controllo delle informazioni rese al pubblico dei risparmiatori – attraverso canali di comunicazione ad ampia diffusione come i servizi radiotelevisivi e gli organi di stampa – in forma di opinioni sul merito di credito di emittenti e titoli di debito : tale questione va infatti senz'altro collocata all'interno della più generale tematica della valutazione del merito creditizio, atteso il frequente coinvolgimento di esperti qualificati come indipendenti. Non va trascurato che i giudizi sintetici espressi dalle agenzie di *rating*, in grado già di per sé di fornire una informazione per le scelte degli investitori che operano sul mercato, sono spesso interpretati dal pubblico dei risparmiatori come informazione oggettiva da cui trarre indicazione circa la convenienza dell'investimento. La Commissione evidenzia in proposito la necessità che ai risparmiatori sia sempre reso evidente che le valutazioni fornite dalle agenzie di *rating* in merito al rischio di credito dell'emittente che ha emesso il titolo oggetto di giudizio non assumono un valore assoluto. Ciò è confermato dall'esperienza degli ultimi anni, con particolare riferimento alla situazione di quelle banche d'affari internazionali, successivamente fallite, che hanno continuato a godere di un *rating* positivo fino al momento immediatamente precedente alla dichiarazione di dissesto.

La Commissione prende inoltre atto con favore di quanto osservato dal rappresentante del Governo, il quale ha sottolineato che la proposta prefigura un cambiamento significativo nell'assetto europeo della vigilanza sul settore del *rating*; pertanto, sulla scorta della positiva valutazione espressa dal Governo, anche la Commissione ritiene apprezzabile la scelta di conferire all'ESMA la titolarità e l'esercizio della vigilanza diretta sulle agenzie di *rating*, per quanto riguarda sia la loro registrazione che la supervisione del loro operato, compreso il potere di adottare provvedimenti di intervento o sanzionatori. L'innovazione appare particolarmente condivisibile nella misura in cui essa intende realizzare un quadro regolamentare comunitario in grado di porre rimedio alle incertezze e alle vischiosità operative derivanti dal vigente assetto di vigilanza, che prevede al contrario complessi meccanismi di collegamento e codecisione tra le singole autorità nazionali competenti. Inoltre, la Commissione reputa condivisibili anche le osservazioni che il Governo italiano ha espresso nell'ambito del negoziato europeo, secondo le quali l'attività delle agenzie di emissione

del *rating* è per sua natura transnazionale e richiede quindi necessariamente l'accentramento delle funzioni di vigilanza in capo a un unico organismo europeo, al fine di evitare fenomeni di arbitraggio regolamentare tra gli Stati membri.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 27 luglio 2010

233^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BARELLI

indi del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 15,40.

ANTICIPAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE propone di anticipare la seduta della Sottocommissione per i pareri, prevista al termine della plenaria, onde rendere dei pareri urgenti alle Commissioni affari esteri e lavori pubblici.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore Giancarlo SERAFINI (*PdL*), il quale rileva preliminarmente che il disegno di legge governativo in titolo reca norme di carattere trasversale in quanto finalizzato fra l'altro alla semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese. Esso contiene però anche norme di diretta competenza della Commissione, tra cui l'articolo 17, che introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 708 del 1947, concernente i lavoratori dello spettacolo, il re-

gime previdenziale dei medesimi (gestito dall'ENPALS) e i relativi datori di lavoro o committenti. In particolare, si stabilisce che l'impresa che impiega lavoratori iscritti all'ENPALS ha l'obbligo di trasmettere le relative denunce contributive nonché tutti gli ulteriori elementi informativi richiesti per l'accertamento della misura dei contributi dovuti e per la determinazione delle prestazioni pensionistiche da erogare. Sono altresì modificate le procedure a carico dell'impresa per indicare all'ente previdenziale le persone occupate e le trasformazioni o cessazioni del rapporto di lavoro.

Un'ulteriore disposizione di stretta attinenza agli ambiti di interesse della Commissione è l'articolo 30, che semplifica le comunicazioni scuola-famiglia, prevedendo la pagella in forma elettronica, e accelera l'innovazione digitale nelle università per migliorare i servizi per gli studenti. Sottolinea al riguardo che, per gli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012, la redazione della pagella elettronica è una facoltà, mentre dal 2012-2013 diviene obbligatoria, fermo restando il diritto di ottenere gratuitamente copia cartacea del documento elettronico. Quanto agli atenei, essi sono tenuti ad adottare procedure telematiche per verificare tutta la posizione dello studente, dall'iscrizione agli esami.

Ribadisce poi che il disegno di legge reca norme di carattere generale, come l'articolo 35 che reintroduce l'obbligo di prestare giuramento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro risulta contrattualizzato. A ciò si aggiunge, prosegue il relatore, l'articolo 40 che rivede alcuni profili della disciplina del servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero.

Fa presente quindi che la parte centrale del provvedimento concerne la delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, disposta dall'articolo 41, al fine di definire i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini. Riferisce in proposito che la delega deve essere esercitata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, senza oneri a carico della finanza pubblica, in conformità ai principi e criteri direttivi dettati dal successivo articolo 42.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di direttiva per l'anno 2010 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 231)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore BEVILACQUA (*PdL*), il quale osserva che lo schema di direttiva concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni per il moni-

toraggio, il supporto e la valutazione degli interventi, previsto dalla legge n. 440 del 1997 sull'offerta formativa, è un appuntamento annuale di questa Commissione. Si tratta infatti dell'atto con cui ogni anno il Ministero distribuisce fra le diverse finalità le somme stanziare in Tabella C della legge finanziaria a sostegno dell'autonomia scolastica.

Registra tuttavia con rammarico che quest'anno lo stanziamento complessivo è ulteriormente sceso rispetto all'anno precedente (da 140,5 milioni di euro a circa 129), pur dovendosi rilevare positivamente che la riduzione non è pesante come l'anno passato (quando era diminuito di 45 milioni). Ritiene del resto evidente che, nella difficilissima congiuntura economica in atto, i sacrifici sono imposti a tutti i comparti e dunque, a malincuore, anche all'offerta formativa delle scuole.

Fa notare comunque che il Ministero non si è limitato a recepire passivamente i tagli, ma ha cercato di elaborare indicazioni più stringenti per ciascun settore di intervento, in coerenza con la riforma scolastica in corso, e di ridistribuire le ridotte risorse, concentrando l'impegno sui comparti giudicati più strategici. Ricorda quindi gli interventi prioritari individuati, quali: l'ampliamento dell'offerta formativa; la formazione e il sostegno all'innovazione; la scuola digitale; il miglioramento dell'offerta formativa nelle scuole paritarie; l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap o ospedalizzati; l'istruzione *post*-secondaria e per gli adulti; la valutazione degli apprendimenti; la promozione, il sostegno e la documentazione dell'innovazione.

Con riferimento al primo obiettivo (ampliamento dell'offerta formativa), sottolinea che le iniziative nazionali devono essere svolte nel rispetto delle esigenze e delle particolarità locali, come richiesto da questa Commissione nel parere espresso l'anno scorso. Inoltre, manifesta soddisfazione per il recepimento anche dell'altra indicazione contenuta nel parere dello scorso anno ed evidenzia che i progetti volti a rafforzare l'apprendimento della lingua italiana devono riservare specifica attenzione alla crescente presenza di alunni stranieri nelle scuole. Registra quindi con favore la disponibilità del Governo a venire incontro ai suggerimenti del Parlamento. Precisa altresì che sono state introdotte alcune misure aggiuntive, come i progetti finalizzati a tutelare le diversità linguistiche e culturali, nel rispetto dei principi di democrazia e tolleranza, nonché il sostegno all'editoria elettronica. Sono stati poi inseriti in questa sezione i programmi relativi ad Olimpiadi multidisciplinari tra studenti del primo ciclo e delle scuole superiori, precedentemente afferenti ad un distinto obiettivo (valorizzazione delle eccellenze), ora soppresso. Segnala inoltre che il Ministero prefigura la confluenza delle iniziative concernenti le cosiddette «educazioni trasversali» (alimentare, stradale, alla salute) in azioni il più possibile unitarie fra Dicasteri onde ottimizzare le risorse e realizzare al contempo interventi più incisivi.

Passando al secondo obiettivo (formazione e sostegno all'innovazione), il relatore fa presente che le iniziative a sostegno del personale scolastico saranno legate prioritariamente al processo di riforma in atto, con particolare riferimento alla formazione in lingua inglese dei docenti

di scuola primaria. Sono state altresì previste misure di formazione in ingresso e in servizio per i dirigenti scolastici, per promuovere modalità di espletamento delle funzioni sempre più attive, consapevoli e responsabili, in un'ottica di continuo miglioramento del funzionamento amministrativo e contabile delle scuole.

Rileva poi che nessuna modifica è stata invece apportata, rispetto all'anno precedente, al terzo obiettivo (la scuola digitale), mentre esprime stupore per la soppressione dell'obiettivo relativo alla valorizzazione delle eccellenze. Pur riconoscendo che i summenzionati progetti connessi all'organizzazione di Olimpiadi multidisciplinari sono stati inglobati nella prima sezione di interventi (ampliamento dell'offerta formativa), manifesta infatti dubbi sull'opportunità di tale scelta, tanto più che, oltre alle Olimpiadi multidisciplinari, la sezione comprendeva anche altre misure di valorizzazione del merito ad esempio attraverso procedure oggettive di valutazione finalizzate all'erogazione di borse di studio agli studenti e l'avvio di progetti pilota per la valutazione delle competenze. Invita perciò l'Esecutivo a motivare il proprio orientamento.

Non si riscontrano cambiamenti neanche per l'obiettivo legato al potenziamento dell'offerta formative nelle scuole paritarie.

Esaminando le risorse destinate a questi primi quattro obiettivi, il relatore rileva anzitutto che l'entità diminuisce non solo in termini assoluti ma anche percentuali. Anziché 82 milioni di euro su 140 (58 per cento), ne vengono infatti assegnati circa 71 su circa 129 (55 per cento). All'interno delle voci complessive, si notano inoltre forti inversioni di tendenze. Alla realizzazione del Piano per l'offerta formativa vengono infatti destinati ben 48,5 milioni di euro (anziché 43), un milione di euro viene per la prima volta assegnato a progetti relativi ai licei musicali e ben 12 milioni di euro (anziché appena 4) sono devoluti alla formazione e all'aggiornamento del personale scolastico. Inoltre, 4,5 milioni di euro (in luogo di 2) sono riservati alla diffusione delle innovazioni tecnologiche, mentre le attività connesse all'editoria digitale vedono un incremento di 0,5 milioni di euro (2,5 anziché 2). Parallelamente, sono invece ridotti gli stanziamenti per lo sviluppo di programmi multimediali, nonché per la prosecuzione dei progetti volti al potenziamento della cultura scientifica, della lingua italiana e della lingua inglese nella scuola primaria (da 11 a 4 milioni di euro). Al riguardo, registra peraltro una contraddizione fra la contrazione delle risorse e l'affermazione di principio a favore di un potenziamento della formazione in lingua inglese dei docenti di scuola primaria. Sollecita perciò il Governo a fornire delucidazioni in proposito. Dà poi conto della riduzione delle somme assegnate alle Olimpiadi multidisciplinari (da 3 a 2,5 milioni), nonché di quelle destinate alle «educazioni trasversali», ai giochi sportivi studenteschi, alla cultura della legalità, all'educazione alla cittadinanza attiva e al funzionamento di alcuni organismi associativi (complessivamente passati da 15 a 7,4 milioni). In proposito, pur condividendo l'obiettivo di razionalizzare gli stanziamenti rivolti alle «educazioni trasversali» a carico delle diverse Amministrazioni statali, in nome di una maggiore unitarietà, segnala invece l'assoluta esigenza

di non abbassare la guardia rispetto all'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva e di tenere quindi questi settori al riparo rispetto ai tagli.

Comunica indi che il successivo obiettivo (integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap o ospedalizzati) non subisce mutamenti rispetto all'anno scorso, né negli interventi né nelle somme a disposizione (sempre 10 milioni di euro); diminuisce invece l'ammontare indirizzato all'istruzione *post*-secondaria e degli adulti, che scende da 46 a 40 milioni di euro, in linea con la riorganizzazione dei Centri per l'istruzione degli adulti, all'esame della Commissione (atto n. 194). In merito, rammenta che gli interventi per l'istruzione *post*-secondaria sono rivolti in particolare ad accompagnare il riordino degli istituti tecnici e professionali, mentre l'offerta formativa per gli adulti mira soprattutto all'acquisizione delle competenze-chiave di cittadinanza, ivi compreso l'apprendimento della lingua italiana da parte degli adulti immigrati. Precisa peraltro che, nell'ambito di questa sezione, restano invariati i 30 milioni destinati all'alternanza scuola-lavoro, con particolare riferimento agli istituti professionali, mentre si contraggono le altre voci (educazione permanente, istituti tecnici superiori).

Ritiene quindi positiva la crescita degli stanziamenti dedicati alla valutazione degli apprendimenti (da 1,5 a 5 milioni di euro) e all'innovazione (da 1 a 3 milioni). Quanto a quest'ultimo obiettivo, segnala che gli interventi previsti potranno estendersi alla ricerca sui processi di trasformazione degli ambienti di apprendimento anche attraverso l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche, dei libri digitali, degli ambienti interattivi.

Riferisce altresì che la direttiva indica il riparto interno delle somme fra Amministrazione centrale e istituzioni scolastiche; puntualizza, ad esempio, che dei 71 milioni di euro destinati ai primi quattro obiettivi, 30 sono devoluti immediatamente alle scuole per essere utilizzati, nella misura di due terzi, per la realizzazione dei piani dell'offerta formativa e, per il restante terzo, per la formazione, mentre 40 milioni sono assegnati all'Amministrazione centrale per le attività nazionali, ivi comprese quelle in favore delle scuole paritarie. Fa presente poi che 1 milione è riservato agli Uffici scolastici regionali per attività di formazione. Conclude quindi precisando che gli stanziamenti destinati all'istruzione *post*-secondaria e per gli adulti sono utilizzati dall'Amministrazione centrale solo per il 5 per cento, mentre la restante somma è ripartita fra scuole e Uffici regionali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 27 luglio 2010

212^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1720-B) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 luglio 2010.

Il presidente GRILLO ricorda che, nelle scorse sedute, si è svolta la discussione generale sul disegno di legge in titolo e che, la scorsa settimana, sono stati presentati vari ordini del giorno ed emendamenti, allegati al resoconto della seduta odierna.

Comunica, peraltro, che, nella giornata di ieri, il disegno di legge n. 1720-B è stato riassegnato alla Commissione in sede redigente.

Pertanto, l'esame del disegno di legge in sede redigente potrà aver luogo in una nuova seduta, alle ore 15,40.

CONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente GRILLO avverte che è convocata una seconda seduta pomeridiana, alle ore 15,40 di oggi, martedì 27 luglio 2010, per l'esame, in sede redigente, del disegno di legge n. 1720-B.

La seduta termina alle ore 15,35.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1720-B**

G/1720-B/1/8

MUSSO

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720-B recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo:

ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le opportune misure volte ad eliminare, su tutta la rete stradale ed autostradale del Paese, i cartelli o i dispositivi di segnalazione luminosi che segnalano le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità, e a proporre le conseguenti modifiche alla normativa esistente.

G/1720-B/2/8

FLERES

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge 1720-B recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo a:

verificare la possibilità di disporre che tutti i veicoli a motore di nuova immatricolazione, sia per il trasporto di persone che per l'autotrasporto, vengano muniti – come già fanno in altri Paesi dell'Unione Europea – di altri tre presidi di sicurezza considerati utili per ridurre gli effetti di eventi pericolosi: un estintore, un martelletto frangivetro ed un *kit* di pronto soccorso.

Art. 25.**25.2**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, lettera d), capoverso «12-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

25.3

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, lettera d), capoverso «12-quater», sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

25.4

MUSSO

Al comma 2 sopprimere le parole da: «Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione» fino alla fine del comma.

Art. 27.**27.1**

MUSSO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio. In ogni caso la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni

ed in particolare ai disabili lungo le loro traiettorie di transito preferenziali"».

27.0.1

MUSSO

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di trasporto di persone e oggetti sui veicoli a motore a due ruote)

1. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il trasporto di minori fino a 12 anni è consentito alloggiando gli stessi in un apposito sedile di sicurezza, con appoggi per gli arti inferiori e superiori, conformi al tipo omologato secondo la normativa stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. La velocità di circolazione dei motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri non può superare i 60 km/h, ovvero i limiti minimi di velocità, se superiori a 60 km/h, laddove previsti».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni tecniche, anche con riferimento all'altezza ed al peso del minore trasportato, per l'omologazione dei sedili di sicurezza di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2"».

27.0.2

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

"1-*ter*. La velocità di circolazione dei motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri non può superare i 60 km/h, ovvero i limiti minimi di velocità, se superiori a 60 km/h, laddove previsti"».

27.0.3

DE TONI

Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifica all'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

1. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

"1-*ter*. La velocità di circolazione dei moto cicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore a 1,5 metri non può superare i 60 Km/h, ovvero i limiti minimi di velocità, se superiori a 60 Km/h, laddove previsti"».

Art. 28.**28.1**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 5, capoverso «9-bis», alle parole: «Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati» premettere le seguenti: «Durante la marcia ai conducenti di velocipede, di età non superiore ad

anni quattordici, è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia».

Art. 33.

33.1

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SICANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 3, lettera c), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia» con le seguenti: «su campioni di fluido del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia» e sopprimere le seguenti parole: «Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale».

Art. 34.

34.0.1

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SICANA, VIMERCATI, ZANDA

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifica all'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "e 178" sono sostituite dalle seguenti: "178, 186, comma 2, lettera a), e 186-bis"».

Art. 36.**36.1**

MUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "entro centocinquanta giorni" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "entro trenta giorni"».

36.2

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, alla lettera a), sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «sessanta» e alla lettera b) sostituire la parola: «cento» con la seguente: «novanta».

36.3

MUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 1, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro sessanta giorni dall'accertamento della violazione"».

36.4

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, lettera f), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «e fuori dai centri abitati possono essere» con le seguenti: «e devono essere».

Art. 45.**45.1**

DE TONI

All'articolo 45, sono apportate le seguenti modifiche:

«a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012".

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire la piena attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguite per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 5, 12, 14, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 52, 53, 54 e 55 della presente legge, accertate trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche e denominato "Fondo per l'educazione stradale" per essere destinate, fino ad un limite di un milione di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2011, al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché alla predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230 comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992 come modificato dalla presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al presente comma devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle destinate al Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato della presente legge"».

Art. 54.**54.1**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

54.2

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 14-*bis* della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Gli esercizi pubblici di cui all'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi comprese le discoteche, che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, almeno uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al *test*, nonché idonei spazi di riposo.

3-*ter*. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 sono altresì tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3-*quater*. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3-*ter* comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell'autorità competente".

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta il regolamento di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo».

54.3

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, lettera a), sopprimere i capoversi «2, 2-bis, 2-ter e 2-quinquies».

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b), sopprimere le parole da: «L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies» fino a: «secondo la valutazione dell'autorità competente».

54.4

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, lettera a), comma 2-quater ivi richiamato, sostituire le parole: «che proseguano la propria attività» con le seguenti: «che proseguono la somministrazione di bevande alcoliche».

54.5

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, lettera a), comma 2-quater ivi richiamato, sostituire le parole: «oltre le ore 24» con le seguenti: «oltre le ore 1».

Art. 59.**59.0.1**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e alla legge n. 449 del 1997 per la concessione di ulteriori agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili)

1. Al numero 31) della Parte II della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "2.800 centimetri cubici" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "3.000 centimetri cubici".

2. Al relativo onere, valutato in 1.200.000 euro per il 2010 e in 3 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,295 per cento"».

213^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1720-B) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e conclusione.)

Il presidente GRILLO propone di acquisire la fase della relazione e della discussione generale svolta, in sede referente, sul disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il presidente GRILLO propone altresì di fissare per le ore 15,50 il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 15,55.

Il presidente GRILLO rende noto che sono stati presentati alcuni ordini del giorno e che sono stati altresì ripresentati taluni emendamenti, identici nel testo rispetto a proposte emendative già presentate in sede referente.

Gli ordini del giorno e gli emendamenti sono pubblicati in allegato al resoconto di seduta.

Sospende, pertanto, la seduta, in attesa che pervengano i pareri di tutte le Commissioni.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,20.

Il presidente GRILLO avverte che sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni consultate sul testo e sugli emendamenti. Con riferimento, in particolare, agli emendamenti presentati in sede redigente, rende noto che non sono stati espressi rilievi dalle Commissioni 1^a, 2^a e 5^a sugli emendamenti, aventi identico testo, già presentati in sede referente.

Propone, quindi, di recepire i pareri già espressi dalle diverse Commissioni tanto sul testo quanto sugli emendamenti.

La Commissione conviene.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il Relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), esprime perplessità sull'ordine del giorno G/1720-B/100/8 del senatore Musso, in quanto incoerente con l'indirizzo legislativo perseguito dalla Commissione.

Il sottosegretario GIACHINO si rimette alla valutazione della Commissione, dichiarando la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) concorda con le perplessità sollevate dal Relatore, sottolineando, peraltro, che i dispositivi di segnalazione luminosi volti ad indicare le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sono funzionali a garantire l'attenzione e la concentrazione alla guida. Pertanto, il proprio Gruppo non condivide l'ordine del giorno del senatore Musso.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) si associa alle considerazioni dei senatori Cicolani e Marco Filippi, rilevando come l'ordine del giorno del senatore Musso non sia compatibile con la politica di prevenzione adottata dalla Commissione.

Il senatore MUSSO (*PdL*) pur riconoscendo la bontà del ragionamento del Relatore e degli altri senatori, insiste per la votazione del proprio ordine del giorno.

Previa verifica del prescritto numero legale, l'ordine del giorno G/1720-B/100/8 viene posto in votazione e respinto.

Il sottosegretario GIACHINO dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1720-B/101/8,

purché, nella parte dispositiva, la parola «impegna» sia sostituita con la parola «raccomanda».

Il presidente GRILLO (*PdL*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno suddetto e lo riformula in un Testo 2 allegato al resoconto di seduta, nel senso indicato dal Rappresentante del Governo.

L'ordine del giorno G/1720-B/101/8 (Testo 2) viene pertanto accolto come raccomandazione.

Il sottosegretario GIACHINO dichiara la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno G/1720-B/102/8, a condizione che, nella parte dispositiva sia espunto l'inciso «e risolvere».

Il presidente GRILLO (*PdL*) e il senatore GALLO (*PdL*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/1720-B/102/8, riformulandolo in un Testo 2, allegato al resoconto di seduta, nel senso proposto dal Rappresentante del Governo.

L'ordine del giorno G/1720-B/102/8 (Testo 2) viene pertanto accolto.

Tutti i componenti della Commissione presenti in seduta aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/1720-B/103/8, presentato dal senatore Bornacin, che viene accolto dal Rappresentante del Governo.

Si passa pertanto alla votazione degli articoli del disegno di legge, limitatamente alla parti modificate dalla Camera dei deputati, nonché delle relative proposte emendative.

L'articolo 1 viene approvato nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 2 e 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati sono identici al testo degli articoli 2 e 3 approvati dal Senato e, pertanto, non sono posti in votazione.

Sono quindi posti distintamente in votazione e approvati gli articoli 4 e 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del testo approvato dalla Camera dei deputati sono identici al testo degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 approvati dal Senato e, pertanto, non sono posti in votazione.

L'articolo 12 viene approvato nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 13 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico al testo dell'articolo 13 approvato dal Senato e, pertanto, non è posto in votazione.

L'articolo 14 viene approvato nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 15 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico al testo dell'articolo 15 approvato dal Senato e, pertanto, non è posto in votazione.

Sono quindi posti distintamente in votazione e approvati gli articoli 16 e 17, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 18 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico al testo dell'articolo 18 approvato dal Senato e, pertanto, non è posto in votazione.

L'articolo 19 viene approvato nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 20 e 21 del testo approvato dalla Camera dei deputati sono identici al testo degli articoli 20 e 21 approvati dal Senato e, pertanto, non sono posti in votazione.

Sono poi posti distintamente in votazione e approvati gli articoli 22 e 23, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 24 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico al testo dell'articolo 24 approvato dal Senato e, pertanto, non è posto in votazione.

Successivamente, sono posti distintamente in votazione e approvati gli articoli 25, 26 e 27, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) illustra l'emendamento 27.0.200, volto a ripristinare la previsione del limite di velocità a 60 km/h per i motocicli con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri.

L'emendamento 27.0.200, posto in votazione, viene respinto.

Viene quindi posta in votazione ed approvata la soppressione dell'articolo 28 del testo già approvato dal Senato.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) illustra l'emendamento 28.100, riferito all'articolo 28 del testo approvato in terza lettura dalla Camera dei deputati, con il quale si vuole ripristinare l'obbligo del casco per i ciclisti di età non superiore a 14 anni.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BORNACIN (*PdL*), l'emendamento 28.100 viene messo in votazione e respinto.

Gli articoli 28 e 29 vengono quindi approvati nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 30, 31 e 32 del testo approvato dalla Camera dei deputati sono identici, rispettivamente, al testo degli articoli 31, 32 e 33 approvati dal Senato e, pertanto, non sono posti in votazione.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) illustra l'emendamento 33.100, riferito all'articolo 33 del testo approvato dalla Camera dei deputati, finalizzato a prevedere sistematicamente il prelievo su campioni di fluido del cavo orale, in quanto meno invasivi del prelievo su campioni di mucosa.

La Commissione respinge l'emendamento 33.100.

L'articolo 33 viene quindi approvato nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 34 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico al testo dell'articolo 35 approvato dal Senato e, pertanto, non è posto in votazione.

Viene poi posta in votazione e approvata la soppressione dell'articolo 36 del testo già approvato dal Senato.

L'articolo 35 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico al testo dell'articolo 37 approvato dal Senato e, pertanto, non è posto in votazione.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) illustra l'emendamento 36.200 in materia di termini per la notificazione delle violazioni al codice della strada.

L'emendamento 36.200, posto in votazione, viene respinto.

L'articolo 36 viene quindi approvato nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 37, 38 e 39 del testo approvato dalla Camera dei deputati sono identici, rispettivamente, al testo degli articoli 39, 40 e 41 approvati dal Senato e, pertanto, non sono posti in votazione.

L'articolo 40 viene quindi approvato nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 41 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico al testo dell'articolo 43 approvato dal Senato e, pertanto, non è posto in votazione.

Gli articoli 42 e 43 vengono approvati nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 44 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico al testo dell'articolo 46 approvato dal Senato e, pertanto, non è posto in votazione.

Gli articoli 45 e 46 vengono approvati nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del testo approvato dalla Camera dei deputati sono identici, rispettivamente, al testo degli articoli 48, 49, 50, 51, 52 e 53 approvati dal Senato e, pertanto, non sono posti in votazione.

Viene poi approvato l'articolo 53, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) illustra gli emendamenti 54.100 e 54.200, esprimendo un forte rammarico per il fatto che le misure contenute nell'articolo 54 del testo modificato dalla Camera dei deputati, oltre a non essere pertinenti rispetto al codice della strada, appaiano ispirate a un'impronta proibizionista.

Il senatore MENARDI (*PdL*) svolge alcune considerazioni sulle misure contenute nell'articolo 54 del testo modificato dalla Camera dei deputati.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 54.100 e 54.200.

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore Marco FILIPPI(*PD*), la Commissione approva l'articolo 54 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 55 e 56 del testo modificato dalla Camera dei deputati sono identici, rispettivamente, al testo degli articoli 56 e 57 approvati dal Senato e, pertanto, non sono posti in votazione.

Viene poi approvato l'articolo 57 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 58 e 59 del testo modificato dalla Camera dei deputati sono identici, rispettivamente, al testo degli articoli 59 e 60 approvati dal Senato e, pertanto, non sono posti in votazione.

Viene poi messa in votazione ed approvata la soppressione dell'articolo 61 del testo già approvato dal Senato.

Gli articoli 60 e 61 del testo modificato dalla Camera dei deputati sono identici, rispettivamente, al testo degli articoli 62 e 63 approvati dal Senato e, pertanto, non sono posti in votazione.

La Commissione conferisce infine al senatore Cicolani il mandato a svolgere le funzioni di Relatore in Assemblea, autorizzandolo a chiedere di poter riferire oralmente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 28 luglio 2010, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1720-B

G/1720-B/100/8

MUSSO

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720-B recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo:

a relazionare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in ordine all'andamento dell'incidentalità stradale legata all'eccesso di velocità, e – qualora non si siano registrate riduzioni significative, quantificabili in almeno il 20 per cento del numero di incidenti – ad adottare le opportune misure volte ad eliminare, su tutta la rete stradale ed autostradale del Paese, i cartelli o i dispositivi di segnalazione luminosi che segnalano le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità, e a proporre le conseguenti modifiche alla normativa esistente.

G/1720-B/101/8 (Testo 2)

THALER AUSSERHOFER, GRILLO

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720-B recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premessi che:

– l'articolo 16 del disegno di legge in esame prevede l'innalzamento da sessantacinque a sessantotto anni del limite di età per chi è in possesso della patente «D»;

considerato che:

– al compimento del sessantacinquesimo anno di età i titolari di tale patente abbiano dovuto restituirla;

raccomanda al Governo di adottare ogni utile iniziativa al fine di rendere immediata e senza ulteriori obblighi burocratici la restituzione della

patente «D», dietro presentazione dello specifico attestato sui requisiti fisici e psichici previsto dallo stesso articolo 16, a coloro che a seguito del compimento del sessantacinquesimo anno di età abbiano dovuto restituirla.

G/1720-B/101/8

THALER AUSSERHOFER

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720-B recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premesso che:

– l'articolo 16 del disegno di legge in esame prevede l'innalzamento da sessantacinque a sessantotto anni del limite di età per chi è in possesso della patente «D»;

considerato che:

– al compimento del sessantacinquesimo anno di età i titolari di tale patente abbiano dovuto restituirla;

impegna il Governo: ad adottare ogni utile iniziativa al fine di rendere immediata e senza ulteriori obblighi burocratici la restituzione della patente «D», dietro presentazione dello specifico attestato sui requisiti fisici e psichici previsto dallo stesso articolo 16, a coloro che a seguito del compimento del sessantacinquesimo anno di età abbiano dovuto restituirla.

G/1720-B/102/8 (Testo 2)

POLI BORTONE, D'ALIA, PISTORIO, GRILLO, GALLO

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720-B recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premesso:

– che l'autotrasporto della Puglia e della Calabria hanno una loro specificità in ragione della posizione geografica delle due regioni;

– che in un viaggio medio per il nord Italia l'autotrasportatore calabrese e pugliese impiega la metà delle ore di guida a sua disposizione solo per effettuare il carico ed attraversare la regione;

– che per garantire competitività alle aziende meridionali, il servizio di trasporto deve comunque assicurare collegamenti veloci sud

nord ed il personale autista delle aziende è costretto a turni massacranti e spesso a sorvolare sugli adempimenti relativi ai tempi di guida e riposo;

– che gli autotrasportatori pugliesi e calabresi non vogliono necessariamente muovere mezzi su strada, ma merci e sono favorevoli all'adozione di soluzioni e processi intermodali, tra strada su gomma;

– che un collegamento marittimo da un porto meridionale dove imbarcare gli automezzi per il porto Ravenna e da qui completare agevolmente i viaggi diretti al nord, produrrebbe

1) la decongestione della rete viaria di circa 200 camion settimana con tutti i vantaggi ambientali che ne conseguono;

2) il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale tenuto anche conto che gli autisti degli automezzi potrebbero riposare durante la navigazione notturna;

3) pari opportunità agli autotrasportatori (e di conseguenza alle imprese committenti) del meridione poiché al momento dello sbarco disporrebbero dell'intero plafond delle ore di guida per consegnare nei tempi richiesti dal mercato ottimizzando in tal modo anche la qualità del servizio;

– che l'impresa di autotrasporto deve essere stimolata dalle istituzioni ad adottare questa soluzione intermodale, almeno sostenendo un costo immediato di imbarco non superiore ai costi che invece si sosterebbero su strada,

impegna il Governo: ad affrontare tale tematica specifica con atti normativi adeguati all'urgenza del problema.

G/1720-B/102/8

POLI BORTONE, D'ALIA, PISTORIO

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720-B recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premessi:

– che l'autotrasporto della Puglia e della Calabria hanno una loro specificità in ragione della posizione geografica delle due regioni;

– che in un viaggio medio per il nord Italia l'autotrasportatore calabrese e pugliese impiega la metà delle ore di guida a sua disposizione solo per effettuare il carico ed attraversare la regione;

– che per garantire competitività alle aziende meridionali, il servizio di trasporto deve comunque assicurare collegamenti veloci sud nord ed il personale autista delle aziende è costretto a turni massacranti e spesso a sorvolare sugli adempimenti relativi ai tempi di guida e riposo;

– che gli autotrasportatori pugliesi e calabresi non vogliono necessariamente muovere mezzi su strada, ma merci e sono favorevoli all'adozione di soluzioni e processi intermodali, tra strada su gomma;

– che un collegamento marittimo da un porto meridionale dove imbarcare gli automezzi per il porto Ravenna e da qui completare agevolmente i viaggi diretti al nord, produrrebbe:

1) la decongestione della rete viaria di circa 200 camion settimana con tutti i vantaggi ambientali che ne conseguono;

2) il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale tenuto anche conto che gli autisti degli automezzi potrebbero riposare durante la navigazione notturna;

3) pari opportunità agli autotrasportatori (e di conseguenza alle imprese committenti) del meridione poiché al momento dello sbarco disporrebbero dell'intero plafond delle ore di guida per consegnare nei tempi richiesti dal mercato ottimizzando in tal modo anche la qualità del servizio;

– che l'impresa di autotrasporto deve essere stimolata dalle istituzioni ad adottare questa soluzione intermodale, almeno sostenendo un costo immediato di imbarco non superiore ai costi che invece si sosterebbero su strada,

impegna il Governo: ad affrontare e risolvere tale tematica specifica con atti normativi adeguati all'urgenza del problema.

G/1720-B/103/8

BORNACIN

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720-B recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo:

a favorire ed incrementare in tutti i modi possibili l'uso del casco da parte di coloro che usano la bicicletta per salvaguardare la sicurezza e la vita dei cittadini, essendo il casco l'unico strumento in grado di garantire l'incolumità dei ciclisti in caso di impatto al suolo.

Art. 27.**27.0.200**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

"1-*ter*. La velocità di circolazione dei motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri non può superare i 60 km/h, ovvero i limiti minimi di velocità, se superiori a 60 km/h, laddove previsti"».

Art. 28.**28.100**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 5, capoverso «9-bis», alle parole: «Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati» premettere le seguenti: «Durante la marcia ai conducenti di velocipede, di età non superiore ad anni quattordici, è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia».

Art. 33.**33.100**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 3, lettera c), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia» con le seguenti: «su campioni di fluido

del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia» e *sopprimere le seguenti parole*: «Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale».

Art. 36.

36.200

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, alla lettera a), sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «sessanta» e alla lettera b) sostituire la parola: «cento» con la seguente: «novanta».

Art. 54.

54.100

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

54.200

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 14-*bis* della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Gli esercizi pubblici di cui all'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi comprese le discoteche, che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, almeno uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per

permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al *test*, nonché idonei spazi di riposo.

3-ter. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 sono altresì tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3-quater. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma *3-ter* comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell'autorità competente".

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta il regolamento di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo"».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 27 luglio 2010

167^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (n. COM 2010 359 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore ZANOLETTI (*PdL*) riferisce sulla proposta in esame, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite all'interno dell'Unione, evidenziando preliminarmente che la stessa sostituisce integralmente la direttiva 68/193/CEE, che viene quindi abrogata.

Ricorda che la produzione di vino e di uve da tavola occupa un posto importante nell'agricoltura dell'Unione e che risultati soddisfacenti della coltura della vite dipendono dall'utilizzazione di piante da vite adeguate.

In particolare, evidenzia che alcuni Stati membri hanno limitato, da qualche tempo, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite a quella delle talee, marze e barbatelle di alta qualità, beneficiando del risultato dei lavori di selezione sistematica delle piante che hanno consentito varietà di viti stabili e omogenee.

Si ritiene che una maggiore produttività in materia di coltura della vite nell'Unione possa essere ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione.

La proposta in esame – prosegue il relatore – si compone di 34 articoli e due allegati, il primo relativo alle condizioni di coltura della vite, il secondo relativo ai materiali di moltiplicazione della stessa.

La proposta, dopo aver dettagliatamente definito e classificato i concetti in esame, si sofferma sulle condizioni di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite.

All'articolo 3 la proposta prescrive che i materiali di moltiplicazione della vite devono poter essere commercializzati solo se, oltre a rispondere alle condizioni dell'allegato II, siano stati ufficialmente esaminati e certificati quali «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» oppure, se si tratta di materiali di moltiplicazione *standard*, siano stati ufficialmente controllati. Sono previste deroghe alle precedenti prescrizioni per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione per prove, scopi scientifici o per lavori di selezione.

Secondo la proposta in esame, inoltre – prosegue il relatore – al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione nell'Unione che non possano essere superate altrimenti, la Commissione, previo parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli orticoli e forestali da cui è assistita (articolo 27, paragrafo 2) può autorizzare gli Stati membri per un periodo determinato, alla commercializzazione su tutto il territorio dell'Unione dei quantitativi richiesti di materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti, appunto per risolvere le difficoltà (articolo 23).

Il relatore prosegue evidenziando la necessità che ciascuno Stato membro compili un catalogo delle varietà ammesse alla certificazione nonché al controllo dei materiali di moltiplicazione *standard* nel proprio territorio (articolo 5), compilazione che andrà effettuata secondo norme unificate affinché le varietà ammesse siano distinte, stabili e sufficientemente omogenee.

Risulta poi auspicabile prevedere misure *ad hoc* di conservazione della biodiversità che garantiscano la conservazione delle varietà esistenti.

Sono esentati dall'obbligo di certificazione o di controllo (ma non dall'obbligo di limitare la commercializzazione ai materiali di moltiplicazione certificati e ai materiali di moltiplicazione *standard*) quegli Stati in cui non vi è moltiplicazione della vite o commercializzazione dei suoi materiali di moltiplicazione. La proposta in esame, all'articolo 8, ammette le varietà di vite geneticamente modificate (chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà) solo se siano state adottate tutte le opportune misure atte a evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, attraverso una valutazione specifica dei rischi ai sensi della direttiva 2001/18/CE.

Per garantire l'identità dei materiali di moltiplicazione, inoltre – prosegue il relatore – occorre stabilire norme unificate relative alla separazione dei lotti, all'imballaggio, alla chiusura e al contrassegno (articoli 14 e seguenti.). È poi affidato agli Stati membri il compito di garantire un controllo adeguato del movimento dei materiali di moltiplicazione della vite attraverso la predisposizione di un documento di accompagnamento dei lotti e l'adozione di misure necessarie affinché, al momento della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite provenienti da un paese terzo, vengano fornite al servizio competente una serie di indi-

cazioni (specie, varietà, paese di spedizione ecc.) per valutarne la qualità (articolo 19).

La direttiva in questione non si applica ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione all'esportazione verso i paesi terzi.

Il relatore prosegue sottolineando che dal punto di vista procedurale l'atto in esame all'articolo 25 attribuisce alla Commissione, previo parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli orticoli e forestali da cui è assistita (procedura *ex* articolo 27, paragrafo 2), la possibilità di modificare il contenuto degli allegati I e II e altresì di stabilire quali materiali e quali categorie di materiali di moltiplicazione possano essere ammessi alla commercializzazione nel territorio dell'Unione, autorizzando, provvisoriamente gli Stati ad adottare misure di questo tipo, purché essi provvedano a verificare che i materiali da importare offrano garanzie equivalenti a quelle dei materiali di moltiplicazione prodotti nell'Unione. Con la stessa procedura la Commissione può stabilire se i materiali prodotti nei Paesi terzi offrano, per quanto concerne le loro condizioni di ammissione e le disposizioni adottate per assicurarne la produzione e ai fini della loro commercializzazione, le medesime garanzie dei materiali che sono prodotti nell'Unione e se soddisfino i requisiti della presente direttiva. L'articolo 30 prevede infine, che con la stessa procedura uno Stato membro possa essere parzialmente o totalmente dispensato dall'obbligo di applicare la presente direttiva, eccezion fatta per gli articoli 20 e 21, qualora la viticoltura e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione abbiano un'importanza economica trascurabile nel suo territorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che al termine della seduta odierna avrà inizio l'audizione, in Ufficio di Presidenza, di rappresentanti del settore bieticolo-saccarifero sulle problematiche del comparto.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 27 luglio 2010

159^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

indi del Vice Presidente

GARRAFFA

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saggia e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Margherita Stabiumi, presidente dell'Associazione tecnica per la promozione degli acciai sismici per cemento armato (SISMIC), accompagnata dalla dottoressa Anna Danzi, vice direttore della Federazione Industrie Prodotti Impianti e Servizi per le Costruzioni (FINCO).

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale» (n. 228)

(Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore CASOLI (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che si tratta di uno schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che prevede che il Governo debba adottare entro un anno dalla sua entrata in vigore, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del Codice della proprietà industriale, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi enunciati nella stessa norma e di quelli di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni. Il Codice della proprietà industriale è regolato dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Il provvedimento in esame contiene una serie di disposizioni modificative del testo del codice, tese ad aggiornare il contenuto ed

armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice. Il Governo ha altresì introdotto, come prevede la delega, strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti per la procedura di registrazione del brevetto, correggendo evidenti errori nell'armonizzazione della legislazione nazionale con la Convenzione del brevetto europeo. Il Codice viene aggiornato con le novità introdotte dai più recenti interventi del legislatore nazionale – decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, in materia di invenzioni biotecnologiche – ed internazionale, tra cui la revisione della Convenzione sul brevetto europeo, conclusa a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000 – *European Patent Convention*) e ratificata in Italia dalla legge 29 novembre 2007, n. 224. Sono state altresì apportate alcune modifiche del testo per renderlo conforme sia all'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (cosiddetto «Accordo TRIPS»), sia alla Convenzione UPOV, in materia di protezione delle varietà vegetali. Il testo (elaborato da una apposita commissione tecnica che ha effettuato audizioni dei rappresentanti delle categorie e delle altre amministrazioni interessate) si compone di ben 131 articoli che, per la maggior parte, prevedono mere correzioni formali o interventi di coordinamento interno agli articoli del Codice.

Per quanto concerne invece le modifiche più rilevanti di carattere sostanziale, il relatore segnala le disposizioni in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (articoli da 81-*bis* a 81-*octies*, 170-*bis* e 170-*ter*) e la modifica dell'articolo 162 (Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico). Con riferimento all'armonizzazione alla normativa comunitaria, segnala invece le modifiche agli articoli 11 (Marchio collettivo), 12 (Novità), 13 (Capacità distintiva), 21 (Limitazioni del diritto di marchio), 61 (Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari), 136 (Procedura avanti la Commissione dei ricorsi), 166 (Domande di denominazione della nuova varietà), 180 (Sospensione del procedimento di opposizione alla registrazione). Tra le modifiche volte ad aggiornare e armonizzare il Codice con la normativa internazionale, segnala inoltre quelle relative agli articoli 24 (Uso del marchio), 45 (Oggetto del brevetto per invenzioni), 46 (Novità del brevetto per invenzioni), 47 (Divulgazioni non opponibili e la priorità interna), 52 (Rivendicazioni), 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo), 76 (Nullità del brevetto), 99 (Tutela delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali segrete), 100 (Oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale), 139 (Effetti della trascrizione), 149 (Deposito delle domande di brevetto europeo), 152 (Requisiti della domanda internazionale), 158 (Divisione della domanda di registrazione di marchio), 161 (Unicità dell'invenzione e divisione della domanda), 169 (Rivendicazioni di priorità), 179 (Estensione all'estero della protezione del marchio ai sensi dell'Accordo di Madrid), 192 (Continuazione della procedura presso l'UIBM in caso di mancata osservanza del termine assegnato), 193 (Reintegrazione del richiedente o del titolare di un titolo di proprietà industriale che non

ha potuto osservare un termine nei confronti dell'UIBM o della Commissione dei ricorsi), nonché l'introduzione dell'articolo 33-*bis* (Liceità in materia di disegni o modelli).

Inoltre, con riferimento al principio di delega di cui alla lettera *c*), dell'articolo 19 della legge n. 99 del 2009, sono introdotti strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi a carico dell'operatore, per la procedura di registrazione del brevetto, correggendo evidenti errori nell'armonizzazione della legislazione nazionale con la Convenzione del brevetto europeo. Tra le norme semplificatorie, segnala le modifiche agli articoli 6 (Comunione sul diritto di proprietà industriale), 148 (Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito), 195 (Procedura relativa alla domanda di trascrizione), 220 (Procedimento disciplinare per i consulenti), 221 (Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine). Il principio di delega di cui alla lettera *d*) del citato articolo 19, che prevede che, in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione, è stato attuato sostituendo integralmente l'articolo 65 del Codice, in materia di invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca. Infine, il principio di delega di cui alla lettera *e*), sempre dell'articolo 19 citato, che prevede di riconoscere ai comuni la possibilità di conseguire il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali è stato attuato integrando l'articolo 19 del Codice (sul diritto di registrazione).

Conclusivamente, espone una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore BUBBICO (*PD*) rileva che l'esame del provvedimento è possibile grazie alla presenza del numero legale garantito dai Gruppi parlamentari di opposizione.

La senatrice FIORONI (*PD*) si sofferma sull'opportunità di inserire, tra le osservazioni, la necessità di stanziare un fondo «brevetti» nazionale che eroghi un contributo del 50 per cento a rendicontazione delle spese di brevetto fino a 10.000 euro per i prossimi cinque anni. Si sofferma altresì sulla necessità di assicurare adeguati investimenti ed incentivi alle attività di ricerca al fine di garantire un'adeguata promozione delle stesse nel nostro Paese. Pur rendendosi conto, infine, che non è possibile modificare le norme deleganti con il provvedimento in esame, auspica, tuttavia, un ritorno alla disciplina che attribuiva la proprietà del brevetto ai ricercatori delle università e degli enti di ricerca. In ogni caso, andrebbe favorito il diretto coinvolgimento del ricercatore con vantaggi economici da parte di tutti gli interessati.

Il senatore CASOLI (*PdL*), relatore, ringrazia i Gruppi parlamentari di opposizione per aver consentito di procedere all'esame del provvedimento e, anche alla luce delle osservazioni svolte dalla senatrice Fioroni,

procede ad una nuova formulazione della proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto, che, verificata la presenza del prescritto numero legale, è approvata dalla Commissione.

SULLE RECENTI DECISIONI ADOTTATE DAL GRUPPO FIAT

Il senatore GARRAFFA (PD), dopo aver sollecitato un prossimo intervento in Parlamento del Presidente del Consiglio di ministri, ad *interim* Ministro per lo sviluppo economico, interviene brevemente per chiedere al rappresentante del Governo alcuni elementi informativi circa le recenti decisioni adottate dal gruppo Fiat, con particolare riguardo al trasferimento di parte della propria produzione nazionale in Serbia.

Il sottosegretario SAGLIA evidenzia che è previsto a breve un incontro con i vertici della Regione Piemonte e che, non appena il Governo sarà in possesso di sufficienti elementi informativi, non esiterà a fornirli al Parlamento.

IN SEDE REFERENTE

(1507) LI GOTTI ed altri. – *Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio*

(1920) BUBBICO ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare*

(1998) POLI BORTONE. – *Nuove linee guida in materia di canoni e di aliquote di prodotto derivanti dalla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare*

(2267) VICARI ed altri. – *Riforma della legislazione in materia di ricerca e produzione di idrocarburi, nonché istituzione di una Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1507, 1920 e 1998, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2267 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2267, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1507, 1920 e 1998)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio scorso.

Il presidente CURSI fa presente che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2267, di iniziativa della senatrice Vicari ed altri, volto a riformare la legislazione in materia di ricerca e produzione di idrocarburi, nonché ad istituire una Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive. Il provvedimento prevede altresì la delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle

disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Dà quindi la parola alla relatrice, senatrice Vicari, per l'illustrazione del provvedimento che, in considerazione dell'analogia della materia trattata, propone di congiungere con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1507, 1920 e 1998, già illustrati rispettivamente nelle sedute del 1° dicembre 2009, del 13 gennaio 2010 e dell'11 maggio 2010.

La Commissione conviene.

La senatrice VICARI (*PdL*) fa presente che il disegno di legge in titolo contiene una riforma organica della normativa di settore delle attività estrattive. La riforma viene realizzata principalmente con il conferimento al Governo di una delega per il riordino delle norme relative alla ricerca e produzione degli idrocarburi, al fine di giungere ad un testo unico che assicuri una maggiore semplificazione normativa, anche per favorire lo sblocco dei progetti, già previsti dalle società operanti nel settore, che potranno apportare investimenti ed occupazione, sia direttamente sia nelle attività indotte. Nello stesso tempo il provvedimento, anche alla luce di quanto è avvenuto di recente nel Golfo del Messico, istituisce un'apposita Agenzia per la sicurezza delle attività estrattive che dovrà vigilare su tutte le attività di prospezione, ricerca e produzione compiute sul territorio nazionale. L'Agenzia, che sarà sottoposta all'indirizzo e alla sorveglianza del Ministero dello sviluppo economico, presso il quale verrà istituita, assorbirà le risorse umane e strumentali già presenti senza costituire un aggravio per le finanze dello Stato e rappresenterà un rafforzamento dell'attuale sistema di vigilanza assicurando il rispetto, da parte di tutti gli operatori del settore, dei più elevati standard di sicurezza individuati a livello nazionale ed internazionale.

Per quanto riguarda, invece, la prima parte del provvedimento segnala che nella delega è previsto anche il riordino dell'attuale sistema delle *royalties*, con l'obbligo di assicurare che le stesse vengano ripartite prevalentemente a favore dei territori dove si svolgono le attività (residenti, comuni e regioni interessate), in linea con gli orientamenti del federalismo fiscale.

In particolare, per quanto riguarda le attività estrattive sulla terraferma sono previsti benefici per i residenti nelle zone dove sono ubicati gli impianti di estrazione per un ammontare fino al 10 per cento delle *royalties* dovute, e, per la parte restante, le *royalties* dovranno essere suddivise al 50 per cento a favore della regione e al 50 per cento a favore del comune o dei comuni interessati; per le attività svolte nel mare territoriale – all'interno delle 12 miglia dalla costa – le *royalties* andranno destinate in parti uguali alle regioni e ai comuni rivieraschi; per le attività in mare nella piattaforma continentale – oltre le 12 miglia dalla costa – resteranno interamente allo Stato. Inoltre, per le attività *offshore* è previsto un incremento delle *royalties*, rispetto alle aliquote attualmente in essere, all'aumentare della produzione di petrolio e di gas naturale.

La relatrice auspica che il provvedimento possa costituire una importante base di partenza per un confronto tra i vari Gruppi parlamentari in Commissione, che ringrazia fin d'ora per il contributo che vorranno fornire ai lavori della Commissione, anche in relazione agli altri disegni di legge presentati in materia nei mesi scorsi.

Il sottosegretario SAGLIA rileva che il Governo annette una particolare importanza al disegno di legge presentato dalla senatrice Vicari, auspicando una convergenza di tutte le parti politiche su una iniziativa che coniuga i temi della sicurezza e della salvaguardia ambientale con quello della continuità produttiva. Ricorda, quindi, l'importanza che attualmente rivestono gli impianti di estrazione di gas e petrolio presenti sul territorio nazionale ed auspica che il provvedimento in titolo possa consentire uno sblocco dei numerosi investimenti in tale settore nel rispetto degli *standard* di sicurezza dell'ambiente. Coglie altresì l'occasione per ringraziare il presidente Cursi, la relatrice Vicari e tutti i membri della Commissione per l'importante lavoro svolto, nel corso della scorsa settimana, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2266, recante la conversione in legge del decreto-legge in materia di energia.

Il senatore BUBBICO (PD) si sofferma sull'opportunità che la Commissione svolga un breve ciclo di audizioni per approfondire le tematiche oggetto dei disegni di legge in titolo, a partire dall'associazione Assomineraria, che potrà fornire sicuramente un valido apporto ai lavori della Commissione. Segnala altresì l'opportunità di audire le associazioni ambientaliste e i rappresentanti in seno alla Conferenza delle Regioni del settore dell'ambiente e di quello delle attività produttive.

Il presidente CURSI ritiene che un breve ciclo di audizioni potrà essere avviato non appena sarà adottato un testo base per il seguito dell'esame dei provvedimenti. A tale proposito, ritiene che – ove la Commissione convenga – il disegno di legge n. 2267 potrà costituire il testo base sul quale avanzare eventuali proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione della dottoressa Margherita Stabiumi, presidente dell'Associazione tecnica per la promozione degli acciai sismici per cemento armato (SISMIC)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 luglio scorso.

Il presidente CURSI rivolge un saluto di benvenuto alla dottoressa Stabiumi e, ringraziandola per la presenza all'odierna seduta di Commissione, la invita a svolgere il suo intervento.

La dottoressa Stabiumi illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, fornendo alcuni dati sulla situazione delle aziende produttrici di acciai per cemento armato che stanno affrontando un momento di crisi profonda. Si sofferma, quindi, su una serie di interventi urgenti, tra cui il finanziamento di nuovi cantieri, l'estensione della tutela del meccanismo previsto dall'articolo 118, comma 3, del codice dei contratti pubblici, anche ai fornitori di materiali che effettuano la posa in opera, l'introduzione della sostenibilità nelle qualificazioni degli acciai per cemento armato e la possibilità di sviluppare degli *interconnector* così come previsto dalla legge n. 99 del 2009.

Il senatore CASOLI (*PdL*) chiede alcuni dati sull'andamento, negli ultimi cinque anni, del mercato dell'acciaio per cemento armato, mentre il senatore BUBBICO (*PD*) rileva che i dati forniti sono indicativi della situazione di crisi che l'economia nazionale sta affrontando.

La senatrice VICARI (*PdL*) si sofferma sul fenomeno del materiale importato da altri Paesi, che sicuramente non presenta caratteristiche qualitative pari a quelle dei prodotti italiani. Chiede inoltre quali interventi possano essere promossi a favore del comparto nella Regione Sicilia ed auspica, come richiesto dalla Presidente del Sismic, l'estensione dell'articolo 118 del codice dei contratti pubblici, anche ai fornitori di materiale che effettuano la posa in opera.

Il presidente GARRAFFA chiede alcuni dati in merito all'utilizzo del calcestruzzo nelle costruzioni, mentre il senatore BUBBICO (*PD*) interviene nuovamente per conoscere quali innovazioni sono state introdotte per aumentare la competitività di tale settore.

La dottoressa Stabiumi, in risposta ai senatori intervenuti, fornisce alcuni dati sull'andamento del mercato dell'acciaio per cemento armato negli ultimi anni, evidenziando come tutti gli imprenditori abbiano assicurato ingenti investimenti per garantire una maggiore efficienza e compatibilità ambientale dei propri prodotti.

Il presidente GARRAFFA ringrazia i partecipanti per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE CASOLI SULL'ATTO DI GOVERNO N. 228

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) All'articolo 1, la modifica volta ad eliminare un refuso all'articolo 1 del Codice non appare corretta, poiché ne risulterebbe l'espressione «del prodotti»;

2) L'articolo 24 reca modifiche all'*articolo 45* del Codice, che definisce l'oggetto del brevetto per invenzioni. La modifica al comma 1, volta ad armonizzare la norma alla Convenzione sul brevetto europeo (CBE 2000) non appare correttamente formulata sul piano formale. Occorrerebbe infatti sostituire solamente la parola «nuove» con le parole «di ogni settore della tecnica, che sono nuove e»;

3) L'articolo 36 introduce modifiche all'articolo 65 del Codice in materia di invenzioni dei ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca, spostando il relativo diritto sull'invenzione dal ricercatore, come era stabilito in precedenza dall'articolo 7 della legge n. 383 del 2001, al datore di lavoro; a tale riguardo, al fine di assicurare il coinvolgimento del ricercatore nelle fasi di sviluppo del brevetto stesso dal momento che egli è in grado, attraverso le sue specifiche conoscenze scientifiche, di indirizzare nella direzione più proficua le decisioni dell'Università o della pubblica amministrazione, sarebbe opportuno apportare le seguenti modifiche: alla lettera a), le parole «entro sei mesi» dovrebbero essere sostituite dalle altre: «entro tre mesi». Sempre allo stesso articolo 36, andrebbe sostituita la lettera b) con la seguente: «Fermo restando ciò che spetta al ricercatore per quanto riguarda il diritto morale dell'invenzione, l'Università o l'Amministrazione deve in ogni caso riconoscere al ricercatore una partecipazione ai relativi proventi in una percentuale non inferiore al 40 per cento con l'obbligo di coinvolgere il ricercatore in ogni successiva fase di sviluppo del brevetto. Da ultimo, la lettera c) andrebbe soppressa;

4) L'articolo 38 modifica l'*articolo 76* del Codice, relativo alla nullità del brevetto. Si osserva che la rubrica dell'articolo 38 richiama erroneamente l'articolo 64 anziché l'articolo 76 del Codice;

5) L'articolo 41 integra l'*articolo 81* del Codice, inserendovi le disposizioni sui certificati complementari originariamente presenti all'articolo 61. Si osserva che al comma 4 dell'articolo 81, come sostituito, la legge del 1991 sul rilascio di un certificato complementare di protezione è erroneamente indicata con il numero 939, anziché 349;

6) All'articolo 69 che reca una modifica al comma 1 dell'*articolo 147* del Codice, in materia di deposito delle domande e delle istanze relative ai diritti di proprietà industriale, il riferimento al Ministro delle attività produttive andrebbe aggiornato e sostituito con quello al Ministro dello sviluppo economico;

7) L'articolo 71 che modifica il comma 2 dell'*articolo 149* del Codice, in materia di deposito delle domande di brevetto europeo, andrebbe formulato più correttamente. In particolare andrebbe previsto di sostituire, all'articolo 149, comma 2, del Codice, le parole «da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni» con le seguenti: «da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni»;

8) L'articolo 72 che modifica il comma 2 dell'*articolo 152* del Codice, sui requisiti della domanda internazionale, andrebbe formulato più correttamente. In particolare andrebbe previsto di sostituire, all'articolo 152, comma 2, del Codice, le parole «da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni» con le seguenti: «da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni»;

9) All'articolo 87 venga prevista la soppressione delle sanzioni penali ivi previste;

10) All'articolo 89 che modifica l'*articolo 175* del Codice, relativo al deposito presso l'UIBM di osservazioni scritte da parte di terzi, poiché viene eliminato il termine per proporre le osservazioni, andrebbe valutata l'opportunità di eliminare le lettere *a)*, *b)* e *c)* che fissano le date a partire dalle quali decorrere il termine eliminato;

11) L'articolo 104 modifica l'*articolo 193* del Codice, che disciplina la reintegrazione del richiedente o del titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi. Si segnala che, al comma 5 dell'articolo 193 del Codice, le parole da sopprimere dovrebbero essere «per la rivendicazione del diritto di priorità» e non solamente «per la rivendicazione del diritto»;

12) L'articolo 105 apporta una semplificazione alla procedura relativa alla domanda di trascrizione di cui all'*articolo 195* del Codice. Mentre l'attuale formulazione prevede che la domanda sia redatta in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione, la modifica apportata sopprime tale formalità. Si segnala che, con tale modifica, il nuovo testo del Codice non risulta più coordinato con l'articolo 40, comma 1, del D.M. 33/2010 (Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale). Si ricorda inoltre che il parere del Consiglio di Stato in proposito fa presente che la parte soppressa era stata inserita nel Codice a seguito di formale osservazione

secondo la quale era necessario prevedere un meccanismo di rilascio al richiedente di una ricevuta con l'annotazione dell'avvenuta trascrizione;

13) L'articolo 106 modifica l'*articolo 196* del Codice, relativo alla procedura di trascrizione. Tuttavia, la nuova formulazione dell'articolo 196 del Codice non appare coordinata con il citato articolo 40 del Regolamento di attuazione, in particolare circa le copie degli atti ovvero dei verbali e sentenze da allegare alla domanda di trascrizione;

14) All'articolo 108 che modifica l'*articolo 198* del Codice, riguardante le procedure di segretazione militare, per un refuso, la nuova versione del comma 4 contiene la parola «stessa» anziché «stesso»;

15) All'articolo 109 che interviene sull'*articolo 200* del Codice, in tema di licenza volontaria sui principi attivi, si osserva che al comma 8 dell'articolo 200 sarebbe più corretto formalmente sostituire le parole «al comma 14» con le seguenti «ai commi 6 e 7»;

16) All'articolo 112 che integra l'*articolo 204* del Codice relativo al titolo di consulente in proprietà industriale, l'integrazione apportata contiene un refuso, e al soggetto «Essi» va sostituito «Esse», dovendosi coordinare con «Le persone indicate...»;

17) All'articolo 115 che modifica il comma 1 dell'*articolo 209* del Codice relativo al contenuto dell'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati, si segnala, in tema di formulazione del testo, che nel testo modificato l'espressione «il domicilio professionale o i domicili professionali in Italia che può consistere» non risulta corretta sul piano grammaticale;

18) L'articolo 117 modifica l'*articolo 220* del Codice, relativo al procedimento disciplinare per i consulenti abilitati, prevedendo che sulla ricusazione decida il Direttore Generale dell'UIBM, in luogo della Commissione ricorsi. Si segnala che il Consiglio di Stato nel proprio parere avanza dubbi di legittimità sulla modifica proposta, in quanto viene attribuito al Direttore generale il potere di influire sulla composizione del Consiglio dell'ordine che deve giudicare degli illeciti disciplinari degli iscritti, laddove il Consiglio è configurato come organo autonomo contro i cui atti è solo ammesso ricorso, anche da parte del Direttore generale stesso, alla Commissione ricorsi;

19) L'articolo 118 modifica l'*articolo 221* del Codice riguardante il ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine. Come osserva il Consiglio di Stato, sostituendo il comma 1 si sopprime anche la previsione preesistente secondo cui il ricorso va esperito davanti alla Commissione dei ricorsi. La norma proposta, dunque, andrebbe aggiunta – e non sostituita – al comma 1 attualmente in vigore. Il Consiglio di Stato, inoltre, esprime dubbi anche sulla locuzione «diritto a ricorrere».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 228**

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

nel raccomandare al Governo lo stanziamento di un fondo «brevetti» nazionale che eroghi un contributo del 50% a rendicontazione delle spese di brevetto sino a 10,000 euro, per i prossimi cinque anni,

esprime parere favorevole, con le seguenti ulteriori osservazioni:

20) All'articolo 1, la modifica volta ad eliminare un refuso all'articolo 1 del Codice non appare corretta, poiché ne risulterebbe l'espressione «del prodotti»;

21) L'articolo 24 reca modifiche all'*articolo 45* del Codice, che definisce l'oggetto del brevetto per invenzioni. La modifica al comma 1, volta ad armonizzare la norma alla Convenzione sul brevetto europeo (CBE 2000) non appare correttamente formulata sul piano formale. Occorrerebbe infatti sostituire solamente la parola «nuove» con le parole «di ogni settore della tecnica, che sono nuove e»;

22) L'articolo 36 introduce modifiche all'articolo 65 del Codice in materia di invenzioni dei ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca, spostando il relativo diritto sull'invenzione dal ricercatore, come era stabilito in precedenza dall'articolo 7 della legge n. 383 del 2001, al datore di lavoro; a tale riguardo, al fine di assicurare il coinvolgimento del ricercatore nelle fasi di sviluppo del brevetto stesso dal momento che egli è in grado, attraverso le sue specifiche conoscenze scientifiche, di indirizzare nella direzione più proficua le decisioni dell'Università o della pubblica amministrazione, sarebbe opportuno apportare le seguenti modifiche: alla lettera a), le parole «entro sei mesi» dovrebbero essere sostituite dalle altre: «entro tre mesi». Sempre allo stesso articolo 36, andrebbe sostituita la lettera b) con la seguente: «Fermo restando ciò che spetta al ricercatore per quanto riguarda il diritto morale dell'invenzione, l'Università o l'Amministrazione deve in ogni caso riconoscere al ricercatore una partecipazione ai relativi proventi in una percentuale non inferiore al 40 per cento con l'obbligo di coinvolgere il ricercatore in ogni successiva fase di sviluppo del brevetto. Da ultimo, la lettera c) andrebbe soppressa;

23) L'articolo 38 modifica l'*articolo 76* del Codice, relativo alla nullità del brevetto. Si osserva che la rubrica dell'articolo 38 richiama erroneamente l'articolo 64 anziché l'articolo 76 del Codice;

24) L'articolo 41 integra l'*articolo 81* del Codice, inserendovi le disposizioni sui certificati complementari originariamente presenti all'articolo 61. Si osserva che al comma 4 dell'articolo 81, come sostituito, la legge del 1991 sul rilascio di un certificato complementare di protezione è erroneamente indicata con il numero 939, anziché 349;

25) All'articolo 69 che reca una modifica al comma 1 dell'*articolo 147* del Codice, in materia di deposito delle domande e delle istanze relative ai diritti di proprietà industriale, il riferimento al Ministro delle attività produttive andrebbe aggiornato e sostituito con quello al Ministro dello sviluppo economico;

26) L'articolo 71 che modifica il comma 2 dell'*articolo 149* del Codice, in materia di deposito delle domande di brevetto europeo, andrebbe formulato più correttamente. In particolare andrebbe previsto di sostituire, all'articolo 149, comma 2, del Codice, le parole «da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni» con le seguenti: «da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni»;

27) L'articolo 72 che modifica il comma 2 dell'*articolo 152* del Codice, sui requisiti della domanda internazionale, andrebbe formulato più correttamente. In particolare andrebbe previsto di sostituire, all'articolo 152, comma 2, del Codice, le parole «da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni» con le seguenti: «da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni»;

28) All'articolo 87 venga prevista la soppressione delle sanzioni penali ivi previste;

29) All'articolo 89 che modifica l'*articolo 175* del Codice, relativo al deposito presso l'UIBM di osservazioni scritte da parte di terzi, poiché viene eliminato il termine per proporre le osservazioni, andrebbe valutata l'opportunità di eliminare le lettere *a)*, *b)* e *c)* che fissano le date a partire dalle quali decorrere il termine eliminato;

30) L'articolo 104 modifica l'*articolo 193* del Codice, che disciplina la reintegrazione del richiedente o del titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi. Si segnala che, al comma 5 dell'articolo 193 del Codice, le parole da sopprimere dovrebbero essere «per la rivendicazione del diritto di priorità» e non solamente «per la rivendicazione del diritto»;

31) L'articolo 105 apporta una semplificazione alla procedura relativa alla domanda di trascrizione di cui all'*articolo 195* del Codice. Mentre l'attuale formulazione prevede che la domanda sia redatta in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione, la modifica apportata sopprime tale formalità. Si segnala che, con tale modifica, il nuovo testo del Codice non risulta

più coordinato con l'articolo 40, comma 1, del D.M. 33/2010 (Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale). Si ricorda inoltre che il parere del Consiglio di Stato in proposito fa presente che la parte soppressa era stata inserita nel Codice a seguito di formale osservazione secondo la quale era necessario prevedere un meccanismo di rilascio al richiedente di una ricevuta con l'annotazione dell'avvenuta trascrizione;

32) L'articolo 106 modifica l'*articolo 196* del Codice, relativo alla procedura di trascrizione. Tuttavia, la nuova formulazione dell'articolo 196 del Codice non appare coordinata con il citato articolo 40 del Regolamento di attuazione, in particolare circa le copie degli atti ovvero dei verbali e sentenze da allegare alla domanda di trascrizione;

33) All'articolo 108 che modifica l'*articolo 198* del Codice, riguardante le procedure di segretazione militare, per un refuso, la nuova versione del comma 4 contiene la parola «stessa» anziché «stesso»;

34) All'articolo 109 che interviene sull'*articolo 200* del Codice, in tema di licenza volontaria sui principi attivi, si osserva che al comma 8 dell'articolo 200 sarebbe più corretto formalmente sostituire le parole «al comma 14» con le seguenti «ai commi 6 e 7»;

35) All'articolo 112 che integra l'*articolo 204* del Codice relativo al titolo di consulente in proprietà industriale, l'integrazione apportata contiene un refuso, e al soggetto «Essi» va sostituito «Esse», dovendosi coordinare con «Le persone indicate...»;

36) All'articolo 115 che modifica il comma 1 dell'*articolo 209* del Codice relativo al contenuto dell'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati, si segnala, in tema di formulazione del testo, che nel testo modificato l'espressione «il domicilio professionale o i domicili professionali in Italia che può consistere» non risulta corretta sul piano grammaticale;

37) L'articolo 117 modifica l'*articolo 220* del Codice, relativo al procedimento disciplinare per i consulenti abilitati, prevedendo che sulla ricusazione decida il Direttore Generale dell'UIBM, in luogo della Commissione ricorsi. Si segnala che il Consiglio di Stato nel proprio parere avanza dubbi di legittimità sulla modifica proposta, in quanto viene attribuito al Direttore generale il potere di influire sulla composizione del Consiglio dell'ordine che deve giudicare degli illeciti disciplinari degli iscritti, laddove il Consiglio è configurato come organo autonomo contro i cui atti è solo ammesso ricorso, anche da parte del Direttore generale stesso, alla Commissione ricorsi;

38) L'articolo 118 modifica l'*articolo 221* del Codice riguardante il ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine. Come osserva il Consiglio di Stato, sostituendo il comma 1 si sopprime anche la previsione preesistente secondo cui il ricorso va esperito davanti alla Commissione dei ricorsi. La norma proposta, dunque, andrebbe aggiunta – e non sostituita – al comma 1 attualmente in vigore. Il Consiglio di Stato, inoltre, esprime dubbi anche sulla locuzione «diritto a ricorrere».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 27 luglio 2010

166^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 16.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

I senatori ROILO (*PD*), GHEDINI (*PD*) e NEROZZI (*PD*), con riferimento alle audizioni testé svoltesi in Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. 62, 434, 453, 856 e 1203 in tema di *mobbing*, alle quali, insieme con i rappresentanti delle associazioni rappresentative dei lavoratori CGIL, CISL, UIL e UGL, sono intervenuti anche i rappresentanti del SIN.PA, sottolineano l'opportunità che per il futuro gli inviti vengano rivolti unicamente a rappresentanti di organizzazioni sindacali di rilievo nazionale.

Il senatore CASTRO (*PdL*) ritiene che il criterio della maggiore rappresentatività non vada adottato in modo restrittivo, atteso che accanto alla titolarità contrattuale occorre tener conto altresì della possibilità di acquisire elementi cognitivi da soggetti comunque rappresentativi di segmenti sociali. Reputa in questo quadro opportuna una modulazione variabile dei soggetti da convocare in audizione, in relazione al tema oggetto di approfondimento.

Il presidente GIULIANO, dopo aver osservato che dinanzi alla Commissione vengono invitati rappresentanti delle organizzazioni firmatarie di contratti collettivi nazionali e che l'elenco dei soggetti è comunque definito in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, sottolinea l'opportunità che gli auditi forniscano un contributo qualificato ed effettivamente utile ai lavori parlamentari.

IN SEDE CONSULTIVA

(2291) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GIULIANO (*PdL*), relatore, illustra il contenuto del decreto-legge in conversione, soffermandosi specificamente sull'articolo 5, di competenza della Commissione e proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore ROILO (*PD*), nell'anticipare il voto non ostativo del suo Gruppo, atteso il contenuto *bipartisan* del provvedimento, sottolinea tuttavia l'opportunità che problematiche di tale delicatezza vengano affrontate in modo non banalmente routinario.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE relatore mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole testé formulata, che risulta approvata.

(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) osserva che il disegno di legge reca un complesso di interventi intesi alla semplificazione dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini e le imprese.

Si sofferma, in particolare, sui contenuti dell'articolo 12, che modifica la disciplina di alcuni adempimenti connessi al verificarsi di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. La novella di cui alla lettera *a*) limita l'ambito degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali per i quali operi l'obbligo a carico del datore di lavoro di denuncia dell'evento all'autorità locale di pubblica sicurezza, escludendo dall'obbligo i casi in cui l'inabilità al lavoro sia pari o inferiore a quindici giorni. La novella di cui alla successiva lettera *b*) modifica la disciplina della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, prevista per i casi in cui il lavoratore rientri nel regime assicurativo suddetto e, in conseguenza dell'evento in esame, sia deceduto o abbia riportato un'inabilità superiore ai trenta giorni. La normativa attuale prevede che la denuncia alla direzione provinciale del lavoro sia presentata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, mentre la novella pone l'obbligo in capo all'Istituto assicuratore. Una modifica operata dalla Camera dei deputati, ha specificato che l'obbligo deve essere adempiuto entro il primo giorno non festivo

«successivo al verificarsi dell'evento»: a tale riguardo il relatore ritiene opportuno suggerire una riformulazione della disposizione, onde chiarire che la dizione intende riferirsi al primo giorno successivo alla ricezione, da parte dell'Istituto assicuratore, della denuncia da parte del datore di lavoro.

Dà quindi conto dell'articolo 13, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, che specifica che gli enti pubblici previdenziali sono compresi tra le pubbliche amministrazioni aventi diritto all'accesso alla banca dati istituita dall'ISVAP in materia di sinistri inerenti ai veicoli a motore immatricolati in Italia. Tale inserimento consente ad essi l'esercizio dei diritti di surrogazione nei confronti del terzo responsabile civilmente del sinistro.

L'articolo 14 – anch'esso inserito dalla Camera – reca alcune novelle all'articolo 53 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, in materia di documentazione concernente la sicurezza sul lavoro. Il comma 1 riapre il termine, fissandolo al 31 dicembre 2010, per l'emanazione del decreto – ora qualificato esplicitamente come regolamento governativo – relativo alla definizione di modalità semplificate di tenuta della documentazione, ivi compresa l'eventuale eliminazione di essa. Il comma 2, invece, sopprime l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di tenuta del registro degli infortuni, istituito dall'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, e fatto salvo, in via transitoria, dal comma 6 del citato articolo 53 del decreto legislativo n. 81. In particolare, quest'ultima norma prevede che l'obbligo continui a trovare applicazione fino al sesto mese successivo all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Il medesimo termine dilatorio è previsto per la decorrenza dell'obbligo, a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti, di comunicare in via telematica, a fini statistici ed informativi, all'Istituto assicuratore, nonché, per suo tramite, al SINP, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno.

L'articolo 15 – pure inserito nel corso dell'esame dell'altro ramo del Parlamento – riformula la disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli, compilati e pubblicati a cura dell'INPS per consentire l'accertamento e il riscontro, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro effettuate, prevedendo che, per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2009, l'elenco annuale nominativo sia pubblicato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento mediante pubblicazione telematica sul sito dell'Istituto. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative successivi alla suddetta pubblicazione, l'INPS provvede alla pubblicazione, con le medesime modalità telematiche, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Sono soppressi in via immediata gli elenchi nominativi trimestrali previsti dalle disposizioni vigenti. A tale riguardo, il Presidente relatore segnala che il contenuto dell'articolo è sostanzialmente identico a quello dell'articolo 2 dell'atto Senato n. 2147, in materia di sostegno del reddito determinate categorie di

lavoratori, già approvato dalla Camera dei deputati ed assegnato alla Commissione.

Dopo aver illustrato i contenuti dell'articolo 17, sui lavoratori dello spettacolo, evidenzia quindi che l'articolo 36 – inserito dalla Camera – specifica che il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia, è ammesso esclusivamente nel settore privato, e non anche in quello pubblico, come invece attualmente previsto.

Si riserva conclusivamente di presentare una bozza di parere sul disegno di legge al termine del dibattito.

Il senatore NEROZZI (*PD*) osserva che il provvedimento tocca, tra le altre, materie delicatissime, quali la tematica della sicurezza sul lavoro e la situazione del settore agricolo-bracciantile, che renderebbero opportuno un approfondimento attraverso specifiche audizioni.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*), nel condividere le preoccupazioni del senatore Nerozzi, assicura che si farà portavoce di tale esigenza presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 27 luglio 2010

187^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Associazione per la difesa degli psoriasici (ADIPSO), la dottoressa Mara Maccarone, presidente, ed il dottor Manlio Buonfigli, componente del direttivo scientifico nonché, in rappresentanza dell'Associazione nazionale malati reumatici (ANMAR), la signora Gabriella Voltan, presidente, e la signora Antonella Celano, consigliere.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 15 luglio scorso.

La dottoressa MACCARONE illustra il ruolo e l'attività della A.DI.PSO., associazione nata nel 1989 con lo scopo di aiutare le persone affette da psoriasi, malattia discriminante e con forte impatto sociale.

Dopo aver messo in evidenza che i farmaci biologici e di nuova generazione sono di grande aiuto per questo tipo di pazienti, rileva come sussiste una profonda disomogeneità tra le Regioni nella terapia tanto che può capitare che in alcuni territori è garantita la cura ed in altri invece no.

Per tali motivi l'A.DI.PSO. segnala la necessità di garantire la centralità del paziente in modo che i malati cronici possano accedere alle cure in modo omogeneo, indipendentemente dalla Regione di provenienza, nonché l'esigenza di assicurare la centralità delle terapie farmacologiche, in modo da avere un controllo mirato sui farmaci. Rileva, infine, criticamente che in talune Regioni, come l'Emilia-Romagna, sia stata approntata una soluzione assolutamente inadeguata sul piano terapeutico.

La dottoressa VOLTAN sottolinea preliminarmente come le malattie reumatiche sistemiche siano fonte di una vera e propria emergenza sociale, per diffusione, gravità e costi legati all'invalidità, soprattutto per quanto riguarda le patologie autoimmuni. A tale riguardo, sarebbe a suo avviso opportuno individuare una organizzazione appropriata dell'assistenza reumatologica su scala nazionale, nella prospettiva di poter offrire soluzioni adeguate per la diagnosi e la cura attraverso idonee strutture uniformemente distribuite sul territorio.

Nell'evidenziare gli elevati costi reali, soprattutto per quel che concerne l'aspetto farmaceutico nonché i disagi gravanti sulle famiglie, cede la parola alla dottoressa Celano, ai fini dello svolgimento di alcune considerazioni integrative e di dettaglio sull'argomento.

La dottoressa CELANO, anche alla luce della sua personale esperienza in quanto affetta da artrite reumatoide fin dall'età pediatrica, rende noto in primo luogo come tale malattia, ove non diagnosticata in tempo, sia suscettibile di produrre effetti cronici, cui si associano elevati costi non soltanto per i profili di carattere terapeutico, ma anche con riferimento alle peculiari condizioni di vita che finiscono per gravare sulla famiglia. Nel rimarcare l'esigenza di assicurare un'adeguata prevenzione primaria e connessa diagnosi precoce, si sofferma sull'impatto psicologico e relazionale delle malattie reumatiche, fonte di difficoltà quotidiane tali da comportare la totale invalidità della persona. A fronte della disuguaglianza nell'offerta dei servizi terapeutici presente tra le regioni, di cui richiama in particolare la situazione critica riguardante le regioni Sicilia e Lazio, occorre a suo avviso realizzare centri di reumatologia adeguati e ben distribuiti sul territorio nazionale, al fine di assicurare l'accesso per una diagnosi precoce. In tal senso, tenuto conto dell'alto tasso di mobilità sanitaria, sottolinea l'esigenza di interventi di natura sistematica e organica per tutto il territorio nazionale, nella prospettiva di garantire l'appropriatezza

delle cure, consentendo l'accesso a quei farmaci biologici che impediscono alla malattia di progredire verso l'invalidità.

La dottoressa MACCARONE interviene incidentalmente ad integrazione del suo precedente intervento, per sottolineare come il fenomeno della mobilità sanitaria per la cura della psoriasi comporti un incremento dei relativi costi pari al 30 per cento. In questo quadro, sottolinea pertanto l'esigenza di centralizzare, per quanto possibile, la spesa terapeutica per i malati cronici, eventualmente garantendo una maggiore disponibilità oraria anche nel pomeriggio da parte delle strutture sanitarie.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il Presidente TOMASSINI coglie l'occasione per precisare alla dottoressa Maccarone come, al di là degli accordi vigenti in merito alla turnazione del personale sanitario, sussistano forti dubbi circa l'idoneità a produrre forme di risparmio attraverso una diversa organizzazione oraria dell'attività assistenziale presso le strutture sanitarie. Assicura infine che la relatrice per le malattie reumatiche, senatrice Chiaromonte, terrà conto degli utili spunti e delle proposte formulate ai fini dell'elaborazione dello schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.

Ringrazia pertanto gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che con i sopralluoghi svolti il 19 e il 23 luglio scorso, rispettivamente, presso l'Ospedale Ingrassia di Palermo e l'Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, si intendono terminati i sopralluoghi previsti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e sull'emergenza-urgenza; invita quindi il relatore della citata indagine conoscitiva, senatore Rizzi, a predisporre uno schema di documento conclusivo che, tenendo conto anche delle risultanze emerse dai questionari inviati alle Regioni, possa essere discusso alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Nel confermare il programma dei lavori della corrente settimana, avverte che, con l'audizione del professor Antonini, svoltasi oggi in Ufficio di Presidenza integrato, può considerarsi concluso il programma delle audizioni nell'ambito dell'Affare assegnato sull'ammodernamento del Servizio sanitario nazionale; pertanto, i relatori Calabrò e Cosentino, potranno predisporre, in vista della ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, uno schema di risoluzione, a conclusione dell'Affare assegnato.

Ad ogni modo, anche in considerazione dei lavori dell'Assemblea che potranno essere previsti per la prossima settimana, qualora gli stessi relatori ne ravvisassero l'esigenza, si riserva di valutare le condizioni

per prevedere nella prossima settimana ulteriori audizioni nell'ambito dell'Affare assegnato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 27 luglio 2010

197^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALÌ fa presente che si è ancora in attesa del parere della Conferenza unificata sull'atto di Governo n. 233, recante «Attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino», assegnato con riserva alla Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente D'ALÌ avverte che la Commissione è convocata in una nuova seduta alle ore 15,40 di oggi, per l'esame, in sede consultiva, dell'atto di Governo n. 235.

La seduta termina alle ore 15,35.

198^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 235)

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore LEONI (*LNP*), illustra lo schema di decreto in titolo facendo presente che esso reca la ripartizione, per l'anno finanziario 2010, delle risorse da assegnare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi a valere nell'ambito della missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» – programma 7 «tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della tabella n. 9 del bilancio dello Stato. L'importo complessivo da ripartire è pari a 53.946.331 euro, mentre lo scorso anno la somma complessiva ripartita è stata di 56.176.730 euro. A determinare questa diminuzione concorrono anche la riduzione disposta dalla legge finanziaria 2007, all'articolo 1, comma 482, e per 174.953 euro la manovra finanziaria di cui al decreto legge n. 78 del 2010. A quest'ultimo proposito, va ricordato che il comma 24 dell'articolo 7 del decreto legge n. 78 del 2010, in corso di conversione, ha disposto una riduzione del 50 per cento rispetto al 2009 dei contributi dello Stato a enti, istituti, fondazioni ed altri organismi. Poiché dalle relazioni illustrativa e tecnica, che accompagnavano il relativo disegno di legge di conversione, non risultava definito il perimetro degli enti interessati dalla riduzione, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso, nel corso dell'esame referente in Senato, una nota che chiarisce innanzitutto che la riduzione degli stanziamenti si applica in modo da assicurare il contenimento al 50 per cento del livello della spesa annua, a decorrere dal 2010, rispetto al corrispondente livello della tabella C della legge finanziaria 2010. Nella stessa nota la Ragione-

ria generale precisa che con riferimento al capitolo 1551 (i cui fondi sono oggetto della ripartizione disposta con il provvedimento in esame) la riduzione per il 2010 è pari a 174.953 euro e quella per il 2011-2013 è pari a 10.579.689 euro. L'importo complessivo di 53.946.331 euro viene destinato dal decreto in esame per 49.532.504 euro agli enti parco nazionali e ai parchi minerari; per 328.000 euro alla convenzione di Rio, per 200.000 euro alla convenzione CITES, per 3.060.779 euro alle riserve nazionali dello Stato e per 825.047 euro ad azioni di rilevanza nazionale. Nel decreto sono riportati gli importi assegnati per il 2010 ai diversi parchi e riserve, mentre nella relazione allegata vengono illustrati i criteri che hanno presieduto alla ripartizione. A tale riguardo va considerato che ogni ente parco riceve una prima quota destinata alla copertura dei costi fissi (sostenuti per il personale e per il funzionamento della struttura) determinati sulla base dei rendiconti generali dell'esercizio 2007 presentati dagli enti parco. Una volta detratta tale quota, il fondo residuo viene ripartito sulla base di parametri articolati in tre macro-aree relative rispettivamente alla complessità territoriale, a quella amministrativa ed a quella dell'efficienza gestionale. Per la macro-area complessità territoriale sono stati utilizzati i parametri della superficie occupata, delle caratteristiche altimetriche e della superficie delle zone naturali di riserva integrale. Per la macro-area della complessità amministrativa sono stati utilizzati i parametri del numero dei comuni, della popolazione e delle distanze tra la sede dell'ente parco ed i comuni presenti nel suo territorio. Per la macro-area della efficienza gestionale sono stati utilizzati i parametri della documentazione programmatica, degli strumenti di pianificazione ambientale e della capacità di spesa.

Si apre la discussione.

Il senatore FERRANTE (*PD*), intervenendo in via incidentale, chiede chiarimenti sulle modalità di redazione della Tabella C allegata allo schema di decreto in esame. Chiede inoltre come il Ministero intenda far fronte alla riduzione dei fondi da ripartire allorché si dovrà dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede una riduzione del 50 per cento dei trasferimenti ministeriali ad enti ed istituzioni.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) fornisce chiarimenti sui dati riportati da talune tabelle allegate all'atto del Governo in esame e fa presente che il limite del 50 per cento fissato per la riduzione dei trasferimenti ministeriali ad enti e ad istituzioni deve essere inteso – secondo quanto comunicato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nel corso dell'esame della manovra finanziaria in Senato – complessivamente.

Il senatore RANUCCI (*PD*) evidenzia la situazione del Parco nazionale del Circeo e della riserva naturale delle isole di Ventotene e Santo Stefano, il primo sottoposto ad una intensa pressione da parte di fenomeni

di abusivismo edilizio e la seconda bisognosa di un'azione di difesa e di presidio di territori che potrebbero essere più opportunamente valorizzati.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) rileva che il decreto in esame distribuisce le risorse disponibili sulla base di una sorta di fotografia della complessità amministrativa e territoriale dei parchi, peraltro con qualche anomalia visto che per il parco del Gran Sasso si registra un incremento piuttosto vistoso. Risulta, però, completamente ignorata la necessità di utilizzare, in sede di riparto, un parametro capace di misurare anche l'efficienza del parco rispetto all'obiettivo fondamentale della tutela dell'ambiente e della biodiversità. L'adozione di quest'ultimo parametro, auspicata dalla Commissione già lo scorso anno, consentirebbe di premiare i parchi che tutelano in modo efficace le realtà ambientali di maggior pregio o esposte a particolare pericolo.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) osserva che le considerazioni svolte dal Relatore risultano tranquillizzanti rispetto alle grandi preoccupazioni desunte dal testo dell'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha disposto la riduzione del 50 per cento dei contributi dello Stato a enti, istituti, fondazioni ed altri organismi.

Il presidente D'ALÌ fa presente che, alla luce della nota trasmessa dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la riduzione degli stanziamenti conseguente all'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 del 2010, si applica in misura da assicurare il contenimento al 50 per cento del livello della spesa annua a decorrere dal 2010, rispetto al corrispondente livello della Tabella C della legge finanziaria 2009. Ulteriori indicazioni al riguardo potrebbero essere eventualmente fornite dal rappresentante del Governo.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) rileva che in sede di riparto si dovrebbe utilizzare anche un parametro capace di rendere conto del gradimento dell'attività dell'ente parco da parte del territorio, nonché tener conto del fatto che in alcuni parchi la sorveglianza è svolta dal Corpo forestale dello Stato ed in altri da personale retribuito dall'ente parco.

Il senatore BRUNO (*Misto-ApI*) osserva che la riduzione del 50 per cento disposta dall'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 non è stata applicata per il 2010 sul capitolo 1551 semplicemente perché altrimenti sarebbe stato totalmente azzerato l'ammontare degli stanziamenti residui una volta sottratti i costi fissi.

Il senatore FERRANTE (*PD*) chiede maggiori chiarimenti in ordine alle indicazioni riportate nella nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Fa quindi presente che il testo oggi in esame dimostra che il Ministro dell'ambiente dispone di un margine discrezionale molto ampio in ordine all'attuazione dei tagli disposti con il decreto-legge n.

78. Questa discrezionalità da un lato andrebbe indirizzata attraverso il ricorso a parametri rispondenti a criteri di efficienza rispetto alla funzione fondamentale dei parchi e dall'altro, con riferimento ai prossimi anni, dovrebbe essere esercitata in modo tale da salvaguardare il ruolo che i parchi svolgono a tutela dell'ambiente e della biodiversità.

Il presidente D'ALÌ fornisce alcuni chiarimenti in ordine ai contenuti della nota ed osserva che quando il Ministro dell'ambiente sollecita la sottrazione dei parchi al taglio del 50 per cento disposto con l'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 lo fa anche al fine di scongiurare la necessità di spostare sui parchi risorse assegnate al Ministero per altre finalità comunque attinenti alla tutela ambientale.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), intervenendo in via incidentale, rileva che se la posizione del Governo è quella risultante dalla nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non si comprende la ragione per cui il Ministro dell'ambiente continua a dichiarare che nel 2011 i parchi subiranno un inaccettabile decurtamento del 50 per cento degli stanziamenti a disposizione.

Il senatore ORSI (*PdL*) sottolinea la discrezionalità di cui dispongono i singoli Dicasteri con riferimento all'incidenza sui diversi capitoli di bilancio dei tagli disposti con il decreto-legge n. 78 del 2010.

Si chiude la discussione.

Il senatore LEONI (*LNP*) osserva che è venuto il momento di guardare al territorio in modo diverso ed innovativo, anche utilizzando appieno le più moderne tecnologie disponibili, a cominciare da quella satellitare.

Il sottosegretario MENIA fa presente che la discussione odierna può costituire l'occasione per una approfondita riflessione sui parametri da impiegare per il riparto dei contributi ai parchi, riprendendo le fila dell'analisi svolta già lo scorso anno dalle Commissioni permanenti, così da dare un contributo al rafforzamento dell'efficienza gestionale dei parchi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 27 luglio 2010

109^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (n. COM (2010) 289 definitivo)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 21 luglio 2010.

La senatrice FONTANA (*PD*), relatrice sulla proposta in titolo, dà lettura di uno schema di osservazioni favorevoli con un rilievo, da lei predisposto, per la Commissione di merito.

Nessuno chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE, quindi, dopo aver verificato la presenza del numero legale, pone in votazione il suddetto schema, che è approvato all'unanimità dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 289 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2010) 289 def.,

considerato che la proposta di regolamento si inserisce all'interno di una profonda riforma dei meccanismi di vigilanza finanziaria in Europa, avviata dalla Commissione europea sulla base dell'esperienza della crisi finanziaria e delle conclusioni presentate il 25 febbraio 2009 da un gruppo di esperti ad alto livello, presieduto da Jacques de Larosière, ex-direttore generale del Fondo monetario internazionale;

ricordato che, per quanto riguarda le agenzie di rating del credito, il Gruppo de Larosière ha ritenuto più razionale affidare ad una nuova Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (che si andrebbe a sostituire all'attuale Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari) il compito di autorizzare le agenzie di rating del credito nell'UE e di sorvegliarne l'attività, e che l'istituzione di questa è prevista dalla proposta di regolamento COM(2009) 503 def.;

ritenuto che la proposta si pone in linea con l'esigenza di affidare la vigilanza sulle attività di rating ad un organismo sovranazionale, anziché a una pluralità di autorità nazionali, sia pure in un contesto di corresponsabilità, esigenza già espressa dalla 6^a Commissione permanente del Senato nella sua risoluzione del 26 marzo 2009 nonché dalla 14^a Commissione permanente del Senato nel parere reso il 24 marzo 2009 sulla proposta di regolamento – poi entrato in vigore con il n. 1060/2009 – relativo alle agenzie di rating del credito;

apprezzato che la proposta prevede che gli emittenti di strumenti finanziari strutturati o terzi collegati debbano consentire l'accesso alle informazioni anche ad agenzie di rating del credito in competizione con quelle da loro contattate allo scopo di emettere rating su strumenti finanziari strutturati e alle quali hanno fornito le stesse informazioni,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento appare correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo il quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;

la proposta di regolamento appare inoltre conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi della proposta, data la natura transnazionale del rating e dell'opportunità di rimodulare l'impianto normativo europeo in ragione di una centralizzazione del controllo sulle agenzie di rating del credito, non possono essere realizzati adeguatamente dagli Stati membri e possono dunque essere meglio realizzati dall'Unione europea;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va al di là di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti, in quanto essa lascia impregiudicata la responsabilità delle autorità di vigilanza nazionali per quanto riguarda l'uso dei rating del credito da parte dei singoli istituti sorvegliati a livello nazionale, e per quanto riguarda la facoltà di richiedere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di valutare la possibilità di revocare la registrazione a un'agenzia di rating del credito o di sospendere l'uso dei suoi rating;

in relazione al merito della proposta, si ritiene che l'attribuzione di effetti giuridici tipici alle valutazioni delle agenzie di rating dovrebbe essere accompagnata da una migliore regolamentazione dei potenziali conflitti di interesse tra le agenzie stesse e gli emittenti strumenti finanziari, anche al fine di prevenire gli errori e gli abusi che si sono verificati negli ultimi anni. In tale prospettiva, una maggiore trasparenza nelle metodologie di rating e una maggiore concorrenza nel settore contribuirebbero a rafforzare la qualità e l'attendibilità delle valutazioni di rating, a tutela dei risparmiatori.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Martedì 27 luglio 2010

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

Interviene il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9,40.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42) (Doc. XXVII, n. 22)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento della Commissione, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2010.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che i relatori hanno predisposto una proposta di documento, che è in distribuzione e verrà pubblicata al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Il deputato Rolando NANNICINI (*PD*), *relatore*, interviene per porre una questione di metodo preliminare all'esame del documento da parte della Commissione che, sulla base dell'articolo 5, comma 4, del regolamento interno, può, «mediante l'approvazione di un apposito documento», formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili ai fini della predisposizione degli schemi di decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009. Dal momento che la Commissione dovrà esprimersi con un voto sul documento, chiede chiarimenti sull'iniziativa emendativa, o meglio «osservativa» dei singoli commissari, segnalando che

nella predisposizione della proposta di documento sono emersi alcuni punti critici non pienamente condivisi dai due relatori.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, in ordine ai contenuti del documento, osserva che esso, come ora richiamato dall'onorevole Nannicini, potrà contenere «osservazioni» e «elementi di valutazione». Ovviamente il documento in questione potrà contenere altresì tutti gli ulteriori elementi che la Commissione riterrà necessari. Quanto all'approvazione, è possibile che la stessa, sulla base delle regole generali, avvenga anche mediante votazioni per parti separate, benché, a titolo personale, auspicherebbe una votazione che considerasse il documento nella sua totalità, in cui potranno essere espressamente indicati anche aspetti sui quali la Commissione esprime orientamenti non concordi.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), *relatore*, premettendo che nulla osta all'avvio, già dalla seduta odierna, della discussione generale sulla proposta di documento, segnala l'opportunità, anche alla luce delle osservazioni dell'altro relatore, di valutare se posticipare l'approvazione dello stesso a settembre, al fine di consentire alla Commissione una più attenta riflessione sulla individuazione delle proposte e delle indicazioni da fornire al Governo per l'elaborazione dei prossimi schemi di decreto.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) ritiene di poter condividere l'esigenza di approfondimento dei contenuti della relazione proposta dal collega Franco, anche alla luce dell'emanazione in corso di ulteriori schemi di decreto, che consentiranno alla Commissione di avere più chiaro, dopo la pausa estiva, il quadro attuativo della legge n. 42. Non può peraltro non rilevare come tale proposta di rinvio sembri evidenziare le difficoltà che stanno manifestando nell'affrontare temi ad elevata complessità come quello della nuova fiscalità degli enti territoriali, sul quale non risulta facile dar effettivo seguito ai numerosi annunci finora effettuati dal Governo.

Sul tema specifico dell'imposizione comunale, osserva fin d'ora come la preannunciata imposta municipale unica violi il principio fondamentale del progetto federalista, vale a dire il legame tra responsabilità del prelievo e responsabilità della cosa amministrata, in quanto, per come finora tale imposta risulta sommariamente delineata, la gran parte di coloro che saranno soggetti al prelievo immobiliare non votano nel comune che riscuote il prelievo medesimo. Osserva altresì, con riferimento al nuovo schema di decreto sui fabbisogni standard in corso di approvazione, che lo stesso determinerà nei fatti una esclusione della Commissione dalle decisioni sulla materia di fabbisogni medesimi.

Il deputato Rolando NANNICINI (*PD*), *relatore*, ritiene necessaria l'approvazione di un documento della Commissione che riterrebbe prefe-

ribile avvenisse in tempi rapidi, al fine di evitare una sovrapposizione temporale tra relazione e nuovi schemi di decreto. Qualora, peraltro, si decidesse il rinvio, il Governo dispone in ogni caso del documento predisposto dai relatori, nel quale non sono stati al momento inseriti alcuni punti non si è d'accordo, dal quale può trarre alcune prime valutazioni. Per quanto concerne l'emendabilità del documento, si rimette alle decisioni dell'Ufficio di Presidenza, ritenendo comunque che, a suo avviso, risulterebbe necessario votare le osservazioni che eventualmente saranno proposte dagli altri commissari. In caso contrario presenterà una propria relazione autonoma.

Il senatore Walter VITALI (*PD*), nel sottolineare come il lavoro dei relatori, benché in gran parte condiviso, presenti tuttavia ancora alcuni punti di divergenza, richiede di spostare alla giornata di domani l'Ufficio di Presidenza previsto per la giornata odierna, al fine di assumere una decisione definitiva circa il prosieguo dei lavori. Osserva in proposito che da una parte potrebbe risultare più logico che la Commissione approvasse entro la fine di luglio un documento di indirizzo al Governo ma, d'altro lato, il rinvio a settembre offrirebbe l'opportunità di valutare ulteriormente l'attività del Governo.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel prendere atto che l'eventuale rinvio della votazione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva ha la finalità di dirimere alcuni punti controversi che ancora sussistono nel lavoro finora compiuto dai relatori, osserva che qualora su tali punti non si riuscisse a trovare un'intesa potrà procedersi anche a votazioni per parti separate, anche se, come già detto in precedenza, auspicherebbe una votazione condivisa su tutti i contenuti del documento che verrà definito dai relatori. Una tale scelta, che in ogni caso andrà rimessa al prossimo ufficio di presidenza, permetterebbe di continuare a valorizzare la scelta effettuata nel regolamento della Commissione del doppio relatore, che ha per l'appunto la finalità di produrre, per quanto possibile, orientamenti condivisi.

Il ministro Roberto CALDEROLI, concorda con la proposta di approfondimenti avanzata dal senatore Franco che consentirebbe una più attenta valutazione di tutti gli aspetti controversi, per giungere all'elaborazione di un documento condiviso dai due relatori. A tal fine, dichiara la piena disponibilità del Governo al fine di agevolare la risoluzione dei punti critici segnalati dall'onorevole Nannicini.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

ALLEGATO

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42) (Doc. XXVII, n. 22)

PROPOSTA DI DOCUMENTO PREDISPOSTA DAI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminata la Relazione sull'attuazione del federalismo fiscale – e i relativi allegati tecnici – che il Governo ha presentato alle Camere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

preso atto dei chiarimenti e delle indicazioni forniti dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'audizione svoltasi presso la Commissione il 21 luglio 2010 e valutata con favore la volontà del Governo, ribadita in tale sede, di continuare a operare in stretto raccordo con il Parlamento, seguendo il medesimo costruttivo approccio di leale collaborazione interistituzionale adottato in occasione dell'esame del primo schema di decreto legislativo in materia di federalismo demaniale;

esaminate le ulteriori informazioni e ricostruzioni contabili fornite dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

formula, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera *b*), della legge n. 42/2009, anche sulla base delle attività conoscitive svolte, le seguenti osservazioni e valutazioni utili alla predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega.

1. Il contesto europeo

La citata Relazione sull'attuazione del federalismo fiscale (d'ora in avanti semplicemente Relazione) – presentata all'attenzione del Parlamento in data 30 giugno 2010 – interviene in una fase congiunturale di particolare delicatezza e in un contesto che registra una significativa evoluzione, a livello nazionale e comunitario, degli strumenti di governo della finanza pubblica e di coordinamento delle politiche economiche.

Nella medesima data del 30 giugno la Commissione europea, facendo seguito alla richiesta del Consiglio europeo del 17-18 giugno, ha, infatti, presentato una Comunicazione¹ che propone una serie di misure, legislative e non, volte a definire una più forte sorveglianza macroeconomica; un quadro nazionale di bilancio più rigoroso; un'applicazione più stringente del Patto di stabilità e crescita, nonché a introdurre un «*semestre europeo*» che definisca una cornice per le politiche economiche nazionali.

È evidente come le determinazioni che saranno assunte in sede comunitaria non possano che riflettersi sul processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e sulle nuove modalità di coordinamento dinamico della finanza pubblica desumibili dal combinato disposto della legge n. 42 e della nuova legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009.

È, infatti, la stessa Commissione europea che prospetta, con particolare riferimento ai Paesi con assetti decentrati, l'adozione di un quadro di bilancio nazionale che comprenda l'intero sistema di finanza pubblica, nell'ambito del quale le regole di bilancio dovranno sempre più perseguire obiettivi di medio termine, ispirandosi ad un criterio di pianificazione pluriennale, che richiede l'indicazione delle entrate e delle spese programmate e degli aggiustamenti richiesti per realizzare l'obiettivo di finanze pubbliche solide.

A tal fine, si propone sia un'applicazione più rigorosa degli strumenti preventivi e correttivi già previsti dal Patto di stabilità e crescita europeo, sia l'introduzione di un nuovo sistema di sanzioni e di incentivi a favore degli Stati membri che attuano politiche di bilancio virtuose.

Quanto alle prime, facendo leva su talune voci del bilancio UE destinate agli Stati membri (essenzialmente fondi strutturali, della politica agricola comune e fondo europeo della pesca), la Commissione prospetta, tra l'altro, un meccanismo in base al quale l'avvio della procedura per disavanzo eccessivo comporterebbe la sospensione degli stanziamenti di impegno connessi ai programmi pluriennali relativi a tali fondi, mentre nel caso di mancata attuazione delle raccomandazioni adottate nell'ambito della procedura, verrebbe disposta la cancellazione degli stanziamenti di impegno².

Sotto altro versante, è opportuno rilevare come sempre in sede comunitaria sia altresì emersa l'esigenza di introdurre nella politica di coesione un principio di condizionalità *ex ante*, in base al quale l'allocazione dei relativi finanziamenti dovrebbe essere vincolata all'adozione di riforme strutturali mirate ad accrescerne l'efficacia e l'efficienza; riforme nell'ambito delle quali non può che essere annoverata la stessa legge n.42, che rappresenta, in effetti, il più moderno e articolato tentativo di coniugare

¹ «Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita ed i posti di lavoro - Strumenti per una governance economica più forte in ambito UE» (COM(2010)367).

² Alcuni incentivi potrebbero, invece, derivare da una rimodulazione dei tassi di cofinanziamento, oppure dall'introduzione di una riserva di fondi (finanziata con gli stanziamenti di impegno cancellati nell'ambito della procedura sopra esposta) a favore degli Stati membri che attuano politiche di bilancio virtuose.

in modo nuovo l'equità e l'efficienza della spesa nei diversi livelli territoriali.

In tal senso, non può che essere pienamente condiviso l'assunto, enunciato nella Relazione, in base al quale il riordino della finanza pubblica italiana – da realizzare naturalmente in chiave federalista sulla base del «*controllo democratico e/o fiscale esercitato dai cittadini*» – è necessario anche «*per evitare l'irrogazione di sanzioni ed in particolare la perdita di finanziamenti europei*», la quale «*sarebbe tanto più negativa per le aree più deboli del nostro Paese, che ne hanno dunque più bisogno*».

2. Lo scenario nazionale

Alla luce dell'accennata evoluzione politico- istituzionale che si registra a livello comunitario – che le citate leggi n. 42 e n. 196 hanno a ben vedere in un certo senso preceduto – le osservazioni su principi, obiettivi e strumenti di stabilità finanziaria contenute nella parte conclusiva della Relazione appaiono di particolare rilievo, in special modo laddove evidenziano la necessità di recepimento, a livello nazionale, delle nuove regole del Patto rafforzato di Stabilità e Crescita Europeo, ciò affinché «*l'equilibrio di bilancio e la stabilità finanziaria siano assicurati a tutti i livelli di governo, da quello comunitario a quello locale*», anche attraverso una «*corresponsabilità tra Stato e Regioni, e tra le Regioni stesse, nella programmazione, attuazione e verifica dei vincoli di bilancio*» e l'attuazione dei «*principi di solidarietà responsabile e consapevole tra Regioni e tra Stato e Regioni*».

In questa prospettiva, la stessa Relazione evidenzia altresì la necessità – che la Commissione condivide – di strutturare in modo compiuto la nuova formula di *governance* della finanza pubblica sottesa alla legge n. 42/2009, dando in particolare attuazione all'articolo 5 della medesima legge, che prevede, com'è noto, l'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, configurato quale «*organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica*» che concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica «*per comparto*».

In proposito, appare utile svolgere alcune considerazioni, rilevando, in primo luogo, come nella Relazione non vi sia un richiamo alle procedure di coordinamento della finanza pubblica delineate dalla nuova legge di contabilità n. 196/2009, nonostante tale legge si integri in modo sistematico e complementare con il disposto della stessa legge n. 42.

Il *corpus* normativo e l'architettura complessa di organi e procedure delineati dalle due leggi sono, infatti, volti a definire un sistema di finanza multilivello che declina in modo nuovo ed originale i rapporti tra Stato, Autonomie ed Unione europea, al fine di assicurare un coordinamento unitario e coerente non solo della finanza pubblica, ma delle stesse politiche pubbliche che si dipanano oggi tra i diversi livelli di governo.

In questa cornice si innestano sia le Linee guida per il riparto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica (articolati per i sottosettori del conto della PA – amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale) – che il Governo è chiamato ad inviare alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, e alle Camere – sia il nuovo Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 – teso a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché a delineare un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – il quale, assieme al tradizionale Patto di stabilità interno, è destinato ad essere trasfuso, ai sensi della nuova legge contabilità, prima nella Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre, e successivamente, entro il 15 ottobre, nella Legge di Stabilità. *Un sintetico quadro della spesa discrezionale della PA, ripartita per sottosettori istituzionali, è riportato nell'allegato 1 al presente documento.*

Di tali nuove e avanzate regole di disciplina fiscale multilivello – che attribuiscono, peraltro, al Parlamento un importante ruolo di sintesi e compensazione tra le diverse istanze territoriali – non si tiene conto nella Relazione presentata dal Governo, anche laddove si evidenzia, opportunamente, come un obiettivo fondamentale sia quello di assicurare «*l'appropriate grado di perequazione infraregionale che, garantendo livelli appropriati di assistenza sanitaria e sociale a livello nazionale, sia governato da meccanismi di solidarietà responsabile, economicamente sostenibile, ispirati allo spirito mutualistico (e quindi di copertura temporanea di rischi imprevedibili) e non basato sul presupposto di trasferimenti irrazionalmente operati ex post*».

Quest'ultimo obiettivo presuppone il passaggio dalla spesa storica ai costi e fabbisogni *standard*, che la legge n. 42 intende realizzare con gradualità proprio attraverso la definizione del Patto e del percorso di convergenza degli obiettivi di servizio sopra richiamati, che costituiscono elementi qualificanti della medesima legge i quali dovranno consentire, in prospettiva, attraverso la previsione di appositi stanziamenti ad opera delle leggi annuali di stabilità, di elevare la quantità e la qualità dell'offerta delle prestazioni nei territori attualmente meno dotati e nei settori sotto *standard* per poter raggiungere i livelli essenziali delle prestazioni.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione auspica in primo luogo che il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali contenuto nell'allegato 2 alla Relazione possa essere utilmente aggiornato ed arricchito da ulteriori elementi informativi in occasione della trasmissione al Parlamento delle suddette Linee guida e, soprattutto, dello schema di Decisione di finanza pubblica (di seguito DFP), nell'ambito del quale potranno essere affrontate, in una prospettiva di medio termine, le ipotesi di evoluzione dell'intero comparto della finanza locale, con l'espressa indicazione «*dell'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente*», nonché delle «*misure atte*

a realizzare il percorso di convergenza», così come del resto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), della legge n. 196/2009.

Nell'ambito della DFP potrà, inoltre, trovare adeguato spazio la *programmazione dettagliata* – enunciata come obiettivo dalla Relazione – di un «quadro pluriennale delle azioni di governo nazionale e regionale volte ad assicurare l'equilibrio economico e finanziario del sistema sanitario e delle pensioni di invalidità, sia complessivo che per ogni singola Regione, in compatibilità con i vincoli di bilancio nazionali imposti dal Patto Europeo di Stabilità e Crescita e dalle nuove procedure Europee rafforzate di vigilanza sul deficit e debito pubblico».

Analogamente, la Commissione auspica che nello schema di DFP possano essere inquadrate, secondo una visione prospettica ed evolutiva, anche le misure concernenti la finanza territoriale già adottate con il decreto legge di manovra n. 78 del 2010, attualmente in corso di conversione.

Occorre, infatti, tenere presente che, in ragione della eccezionalità della crisi economica in atto e della necessità di rispettare il termine del 2 giugno 2010, raccomandato dalle istituzioni UE, per definire nel dettaglio la strategia di consolidamento necessaria per la correzione del disavanzo eccessivo, il concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, determinato in 6.300 milioni nel 2011 e in 8.500 milioni a decorrere dal 2012, è stato già definito, ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2 (come modificati in prima lettura dal Senato), del citato decreto legge, mediante una riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni ed enti locali.

Tale circostanza ha impedito, di fatto, quest'anno, di inquadrare la definizione del riparto degli obiettivi di finanza tra i diversi livelli di governo nell'ambito delle procedure di concertazione, sopra richiamate, definite dalla nuova legge di contabilità (Linee Guida – parere Conferenza – DFP).

Occorre peraltro tenere presente che, a differenza di quanto si è verificato negli anni precedenti, il raggiungimento dei risparmi previsti per i singoli comparti non risulti affidato all'applicazione dello strumento del Patto di stabilità interno³, bensì ottenuto direttamente attraverso la riduzione delle risorse, spettanti agli enti. I vincoli previsti dalla vigente normativa del Patto (articoli 77-bis e 77-ter del D.L. n. 112/2008), che copre un arco temporale che arriva fino al 2011, sono rimasti pertanto invariati, salvo alcune pur apprezzabili deroghe allo stesso introdotte dal decreto medesimo al fine, tra l'altro, di sostenere la spesa per investimenti degli enti locali.

Il decreto-legge n. 78/2010 prevede, inoltre, un inasprimento delle sanzioni vigenti in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità, che si sostanzia, per gli enti locali, in una riduzione dei trasferimenti erariali

³ Fatta eccezione per le autonomie speciali, per le quali come in passato, lo strumento utilizzato per il conseguimento dei risparmi resta affidato al patto di stabilità interno, mediante accordi tra lo Stato e le regioni stesse.

in misura pari allo scostamento tra saldo obiettivo e saldo conseguito, mentre per le regioni è richiesto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo scostamento tra l'obiettivo ed il risultato conseguito.

Particolare rilievo assume, infine, la previsione, assai innovativa e la cui portata andrà debitamente approfondita, di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legge n. 78, in base alla quale, il Governo, proprio «in funzione della riforma» – sopra richiamata – «del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana», ha disposto che con DPCM, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare «sentita la Regione interessata», possa essere disposta la «*sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio*».

Appare dunque evidente come la valenza qualitativa e quantitativa del quadro normativo testè richiamato – che si completa con le misure previste in favore del Comune di Roma e con quelle finalizzate a promuovere, ai fini del contenimento delle spese, l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni – inciderà in modo sensibile sul processo di attuazione del federalismo fiscale, a partire dai profili concernenti l'individuazione dei trasferimenti erariali alle regioni e agli enti locali da sostituire con forme di autonomia e fiscalità territoriale, di cui tratta la Relazione e l'allegato 2 predisposto dalla Copaff.

Al fine di conferire un carattere sistematico alle diverse misure di riordino della finanza locale, la Commissione invita pertanto il Governo, in conformità con quanto previsto dal combinato disposto delle leggi n. 42 e n. 196, ad adoperarsi affinché nello schema di DFP da presentare alle Camere entro il prossimo 15 settembre siano delineati in modo compiuto gli indirizzi di riforma – concernenti anche le modifiche inerenti alla tempistica del ciclo di bilancio definito dalla legge n. 196/2009 che si rendano eventualmente necessarie a seguito degli sviluppi sopra richiamati del contesto europeo – che si intendono adottare in relazione all'esigenza di:

– assicurare i caratteri di «*stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti*», che l'articolo 8, comma 2, della legge n. 196/2009 enuncia in relazione al Patto di stabilità interno, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge n. 42/2009, che le regioni, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, possano adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;

– garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e un'elevata qualità dei servizi pubblici resi dagli enti territoriali attraverso meccanismi di carattere premiale ovvero sanzionatorio da affiancare ai tradizionali meccanismi di monitoraggio e controllo della spesa e dei saldi degli enti de-

centrati, come previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *e*), della legge n. 42/2009. Occorre, infatti, tenere presente che il sistema premiante contemplato dalle citate disposizioni è, tra l'altro, riservato in favore degli enti che assicurino un livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, nonché a quelli che partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile.

A tale ultimo proposito, la Commissione osserva come nel corso dell'esame del decreto legge di manovra presso il Senato, siano state introdotte (all'articolo 14, comma 2), alcune disposizioni, ai fini della riduzione delle risorse spettanti alle autonomie territoriali per il concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, che sembrano prefigurare l'applicazione di nuovi principi di premialità a favore delle regioni e degli enti locali più virtuosi in termini di equilibri di bilancio e minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva; per le regioni, in particolare, si fa riferimento anche dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi, questione, quest'ultima, più volte richiamata nella Relazione, mentre per gli enti locali si fa riferimento al conseguimento di «adeguati indici di autonomia finanziaria».

Si osserva, inoltre, come le modifiche apportate dal Senato abbiano altresì valorizzato il ruolo delle autonomie nella definizione del riparto dei sacrifici finanziari imposti agli enti territoriali ai fini del consolidamento dei conti: rispetto alla formulazione vigente del decreto – che prevede solo forme di consultazione, ancorando il riparto delle risorse sostanzialmente ad un semplice principio di proporzionalità – le innovazioni introdotte prevedono che le riduzioni di risorse siano ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome (per le regioni) e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (per gli enti locali), e recepiti, rispettivamente, con DPCM e con decreto del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto dei profili di premialità sopra evidenziati.

In caso di mancata deliberazione delle predette Conferenze entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 78 – e, per gli anni successivi al 2011, entro il 30 settembre dell'anno precedente – si prevede che i citati decreti governativi siano comunque emanati, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale.

Anche in tal caso, la Commissione ravvisa dunque l'opportunità di ricondurre le fattispecie richiamate nell'ambito delle procedure di coordinamento della finanza pubblica previste dalla legge n. 196/2009, sottolineando altresì l'esigenza di definire quanto prima in modo permanente, attraverso l'adozione di un apposito decreto legislativo, il sistema premiante e sanzionatorio previsto dai criteri direttivi della legge delega n. 42/2009.

3. Il quadro di finanziamento degli enti territoriali e il processo di omogeneizzazione dei dati contabili

La Relazione presentata dal Governo si sofferma, in una prima parte, sull'evoluzione della finanza locale italiana, ripercorrendo le vicende che dal testo unico della finanza locale del 1931, passando attraverso la riforma fiscale del 1971 e i successivi decreti Stammati del 1977, hanno condotto prima al decentramento amministrativo disposto dalle leggi Basanini e, successivamente, alle recenti modifiche del Titolo V della Costituzione.

In proposito, la Commissione in questa sede si limita a rilevare come, nonostante durante gli anni '90 si sia realizzata una positiva evoluzione nella composizione delle fonti di finanziamento della spesa pubblica locale – con una decisa riduzione dei trasferimenti (finanza derivata) a vantaggio delle entrate proprie (autonomia impositiva)⁴ – non si sia ancora pervenuti ad un compiuto e coerente assetto atto a garantire un'effettiva autonomia finanziaria e tributaria degli enti territoriali; il processo di superamento del sistema di finanza derivata si è infatti sviluppato in modo discontinuo e tale da rendere non più differibile l'approvazione della legge n. 42/2009.

Una seconda parte della Relazione reca, invece, alcune prime indicazioni, riferite in particolare al comparto dei comuni, relative alla possibile tipologia delle fonti di gettito e dei cespiti tributari che potranno sostituire i trasferimenti erariali da sopprimere, nonché alcuni criteri e orientamenti, di carattere prevalentemente metodologico, relativi alla tempistica e alla modalità di attuazione del federalismo fiscale.

La base quantitativa è rinvenibile nell'Allegato 2 alla Relazione, ladove si può individuare l'ammontare delle risorse, attualmente attribuite agli enti territoriali sotto forma di trasferimenti, in relazione alle quali dovrà essere attribuita la titolarità di gettito fiscale ai diversi comparti degli enti territoriali.

Elementi di interesse per la Commissione sono altresì ravvisabili negli altri allegati alla Relazione, in particolare nell'Allegato 3, recante alcuni approfondimenti tecnici di particolare rilievo in materia, tra gli altri, di fabbisogni *standard* di Province e comuni e di costi *standard* delle Regioni, i quali, tuttavia, al pari dei dati e delle ipotesi di lavoro contenuti nel predetto Allegato 2, assumono una valenza di carattere esclusivamente tecnico, che in quanto tale, come specifica la stessa Relazione, non è impegnativa né per il Governo, né per il Parlamento.

In questo senso, la Relazione non fornisce ipotesi compiute di «*definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali*», né provvede ad indicare in modo puntuale gli sce-

⁴ Il finanziamento via trasferimenti, pari all'81% nel 1980 e al 72,6% nel 1990, si riduce al 40,4% nel 2000. Di converso, il finanziamento via imposte sale dal 14,9% del 1990 al 43,1% nel 2000.

nari di possibile «*distribuzione delle risorse*» conseguenti all'attuazione della legge delega.

Tale circostanza appare riconducibile a due ordini di ragioni, l'una di carattere tecnico, l'altra di carattere politico-istituzionale.

Quanto alla prima, nonostante gli apprezzabili sforzi compiuti dalle strutture tecniche, e in particolare dalla Copaff, la piattaforma dei dati contabili a tutt'oggi a disposizione non appare ancora completa e tale da poter essere utilizzata per esercizi di simulazione e con finalità operative, tant'è che la stessa Copaff ha preannunciato la presentazione di ulteriori documenti di approfondimento di alcune questioni di carattere contabile.

Quanto alla seconda, la Relazione e i documenti ad essa allegati sembrano voler lasciare impregiudicate alcune determinazioni fondanti da assumere in via preliminare ai fini dell'attuazione della delega – in relazione, ad esempio, ai criteri di perequazione da adottare in sede di fiscalizzazione dei trasferimenti e alle metodologie per la definizione dei costi e dei fabbisogni *standard* – e ciò risponde, ad avviso della Commissione, allo spirito di leale collaborazione interistituzionale sotteso alla legge delega, in base al quale potrà essere proprio il Parlamento – ed in particolare la Commissione in questa sede – ad offrire al Governo elementi di stimolo e riflessione utili ad addivenire a scelte quanto più possibile condivise.

3.1 La base dei dati contabili

Per quanto concerne, in particolare, il primo dei suddetti aspetti, occorre evidenziare come da una disamina dei dati contenuti nel predetto Allegato 2 elaborato dalla Copaff si evince che, sia sul versante della spesa, che su quello dell'entrata, la riclassificazione dei bilanci operata ai sensi dell'articolo 19-*bis* del D.L. n. 135 del 2009 richieda un'integrazione ed un ampliamento della base di dati contabili ai fini della definizione delle predette ipotesi di carattere quantitativo e su base territoriale di attuazione della delega; tale riclassificazione è stata, infatti, effettuata dalle Regioni in mancanza di un'armonizzazione dei principi contabili – che la Commissione auspica possa realizzarsi quanto prima – e ciò ha determinato l'applicazione di criteri non uniformi di classificazione delle poste da parte degli enti: da qui l'insorgere di incongruenze e aspetti problematici e suscettibili di approfondimento, anche in sede di predisposizione dello schema di DFP, quali ad esempio:

– l'elevata incidenza delle contabilità speciali, che rappresentano in media il 38% della spesa ordinaria del complesso delle Regioni, con un peso, all'interno di ciascuna Regione, che presenta un'alta variabilità, dal 4% del Piemonte al 77% della Puglia;

– l'elevata quota delle spese non attribuite (25% in media, con estremi di 50% in Liguria e 0% in Abruzzo, Molise e Campania), la cui variabilità si riflette inevitabilmente sulle altre voci di spesa, (si pensi, ad esempio, agli oltre 6 miliardi di spesa per amministrazione generale in

Campania, contro i circa 560 milioni della Lombardia, scostamenti che appaiono difficilmente interamente riconducibili a differenti comportamenti di spesa, quanto piuttosto all'imperfetta omogeneizzazione dei criteri di riclassificazione degli impegni di spesa per funzioni);

– lo stesso assetto contabile della spesa regionale corrente, che prende la forma di trasferimenti per una percentuale vicina al 90% per gran parte delle Regioni a Statuto ordinario (RSO), indirizzati prevalentemente verso i sistemi sanitari regionali, rendendo complessa l'individuazione, a partire dai bilanci regionali, della destinazione funzionale della spesa;

– i differenziali regionali dei valori procapite, che appaiono difficilmente riconducibili ad una effettiva variabilità dei comportamenti di spesa, come nel caso della spesa per la salute – caratterizzata da una struttura di finanziamento prevalentemente regolata dalla numerosità della popolazione che dovrebbe comportare una sostanziale omogeneità della spesa complessiva procapite – che evidenzia invece una sensibile variabilità della spesa procapite a livello regionale (la spesa corrente procapite dell'Abruzzo per la salute risulta, ad esempio, circa il doppio dello stesso aggregato rilevato nel Veneto).

Analoghi problemi possono, altresì, essere rinvenuti sul versante della classificazione delle poste di entrata delle regioni, in relazione alle quali non si osservano differenziali sistematici nord-sud nelle entrate tributarie procapite (che comprendono la compartecipazione IVA, connotata da finalità perequative), mentre i trasferimenti procapite (correnti e in conto capitale) risultano generalmente più elevati al sud (con l'esclusione di Basilicata e Calabria per quanto riguarda la parte corrente); nelle regioni del nord risulta, inoltre, prevalente il finanziamento attraverso tributi propri o devoluti, mentre nel sud, corrispondentemente ad una più elevata quota di spesa in conto capitale, è in evidenza la quota dei trasferimenti in conto capitale; modesto risulta l'apporto delle entrate extra-tributarie nel complesso delle entrate regionali delle RSO (2%) rispetto a quanto riscontrabile in quelle a statuto speciale (RSS) (8%), mentre molto eterogeneo appare il peso dei trasferimenti di parte corrente, particolarmente elevato in Molise, Campania, Abruzzo e Liguria; è, infine, elevato il peso delle entrate per contabilità speciali, la cui entità è in generale corrispondente, Regione per Regione, alle spese per contabilità speciali.

Per una ricognizione del ruolo dei trasferimenti e della compartecipazione Iva sulle entrate correnti per regione si rinvia alla tabella di cui all'allegato 2 del presente documento.

Profili suscettibili di approfondimento emergono altresì in relazione alla sezione 4 del predetto Allegato 2 concernente i bilanci degli enti locali; con particolare riferimento, in tale ambito, all'esigenza di assicurare una sufficiente omogeneità dei criteri applicati dagli enti per il ricalcolo delle spese per funzioni e, in particolare, per le informazioni relative alle esternalizzazioni dei servizi, anch'essi previsti dal citato articolo 19-bis, comma 2, del DL n. 135/2009.

Anche tale circostanza testimonia, ad avviso della Commissione, l'esigenza di pervenire quanto prima ad un'armonizzazione contabile che consenta un effettivo consolidamento dei bilanci degli enti locali con le società partecipate.

In linea generale, la Commissione auspica, inoltre, che il lavoro istruttorio di preparazione del decreto di attuazione della legge n. 42/2009 concernente l'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali possa essere al più presto portato a compimento, così come il processo di costruzione della banca dati unitaria della PA previsto dalla recente legge di riforma della contabilità.

3.2 La quantificazione dei trasferimenti da fiscalizzare – Regioni

Particolare rilievo assumono inoltre le problematiche, segnatamente di carattere metodologico, relative all'individuazione dei trasferimenti erariali alle regioni e agli enti locali da sostituire con forme di fiscalità locale.

In proposito, va rilevato, come sia lo stesso allegato alla Relazione ad evidenziare il carattere provvisorio delle stime fornite – le quali costituiscono una prima ipotesi di lavoro che necessita di ulteriori approfondimenti che saranno oggetto di successive comunicazioni della Copaff – e la presenza di alcune zone di incertezza nella delimitazione dell'area dei trasferimenti che, in attuazione della legge n. 42/2009, andranno soppressi e sostituiti con risorse fiscali.

Con riferimento, segnatamente, alle regioni, l'Allegato 2, sez. 1, della Relazione opera un primo tentativo di individuazione dei trasferimenti statali alle Regioni da fiscalizzare, utilizzando a tal fine tre criteri metodologici (generalità, permanenza e riferibilità dei trasferimenti alle funzioni di competenza regionale) che possono essere interpretati, secondo quanto affermato dalla stessa Copaff, in senso più o meno restrittivo; per ciascuna delle possibili interpretazioni sussistono profili problematici in merito ai quali occorrerà adottare soluzioni idonee anche al fine di limitare possibili contenziosi.

In particolare, rispetto alla determinazione dell'entità del Fondo unico, operata adottando in termini stringenti i predetti criteri di generalità e permanenza, la Commissione sottolinea l'esigenza, alla luce dei criteri di delega previsti dalla legge n. 42/2009 e dello stesso dettato costituzionale del Titolo V, di un'interpretazione flessibile del criterio della permanenza volta ad ampliare il volume delle risorse da considerare ai fini della fiscalizzazione, al fine di includervi:

– i trasferimenti dal bilancio dello Stato a favore delle regioni per i quali non è attualmente previsto un finanziamento permanente, quantificati in un importo pari a 1.591 milioni di euro ; fra le diverse finalità cui tali risorse sono attualmente destinate vi sono il fondo per le non autosufficienze, il trasporto pubblico locale, l'edilizia agevolata, l'edilizia scolastica, l'accesso allo studio. Ai fini di una fiscalizzazione di tali somme la

Commissione condivide quanto rilevato dalla Copaff in ordine alla necessità di reperire preventivamente un'adeguata copertura a regime per il finanziamento delle suddette funzioni e attività, ancorandone il livello ad appropriati parametri quantitativi e qualitativi in conformità ai criteri enunciati dalla legge delega in ciascun ambito;

– alcuni fondi, attualmente attribuiti alle amministrazioni centrali, ma la cui gestione è rivendicata dalle regioni, che ammontano, complessivamente, a 243 milioni; tali risorse sono attualmente gestite dai Ministeri delle infrastrutture e trasporti (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione), della salute (risorse per i centri regionali e interregionali per i trapianti) e del Lavoro e delle politiche sociali (prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro);

– i trasferimenti permanenti alle regioni provenienti della Presidenza del Consiglio, che ammontano a 515 milioni, destinati, principalmente, alle funzioni inerenti alle politiche giovanili e alla famiglia, i servizi socio-educativi e il settore turistico, nonché i trasferimenti di carattere non permanente, per i quali, ai fini di una loro eventuale fiscalizzazione, sarebbe comunque necessario reperire una copertura a regime, relativi al Fondo nazionale per la montagna e al Fondo regionale di protezione civile, che ammontano a 241 milioni.

La Commissione conviene, inoltre, con l'esigenza di adottare un'interpretazione restrittiva del criterio della generalità, al fine di escludere dalla fiscalizzazione i trasferimenti non destinati alla totalità del comparto degli enti territoriali, posto che, altrimenti, occorrerebbe definire criteri di perequazione di particolare complessità.

In via generale, la Commissione sottolinea come la stima dei trasferimenti da fiscalizzare sembri finalizzata unicamente a delimitare l'ammontare di risorse per le quali occorre individuare cespiti tributari sostitutivi, ma non sembra poter esaurire l'ammontare delle risorse per le quali troveranno applicazione i nuovi criteri di finanziamento delle funzioni regionali previsti dalla legge n. 42/2009; tali criteri – riassumibili nel finanziamento sulla base dei fabbisogni connessi ai LEP, valutati ai costi *standard*, per le funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni o fondamentali e sulla base della perequazione parziale delle capacità fiscali per le altre funzioni – dovranno infatti trovare applicazione anche con riferimento alle funzioni già attualmente finanziate a valere sulla compartecipazione al gettito di tributi erariali (rispettivamente IVA e accisa sul gasolio), nonché a valere sugli altri cespiti tributari di competenza regionale; rispetto alla futura definizione dell'ammontare complessivo delle risorse in relazione alle quali dovranno trovare applicazione i nuovi criteri di attribuzione, potrebbe dunque essere utile acquisire un'indicazione circa la significatività, limitatamente all'ammontare dei trasferimenti in oggetto, della somma delle compartecipazioni già previste – destinate a finanziare la sanità (IVA) e il trasporto pubblico locale (accisa sul gasolio) – con l'ammontare dei trasferimenti da fiscalizzare individuato dalla Relazione.

In proposito, occorre peraltro evidenziare come l'articolo 14, comma 2, del citato decreto legge n. 78, abbia disposto l'abrogazione della normativa che prevedeva l'incremento, a decorrere dal 2011, della compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, al fine di sostituire anche i trasferimenti statali alle regioni relativi ai servizi ferroviari in concessione a Trenitalia S.p.a. di interesse regionale e locale⁵.

Anche in tale ultima fattispecie, la Commissione ravvisa l'opportunità definire quanto prima, con appositi decreti legislativi da adottare ai sensi degli articoli 2 e 8, comma 2, lettera c), della legge n. 42/09, le modalità in base alle quali nella determinazione dell'ammontare del finanziamento concernente la spesa per il trasporto pubblico locale si tiene conto della «fornitura di un livello adeguato del servizio» su tutto il territorio nazionale nonché dei costi *standard*.

Sotto altro profilo, occorre rilevare come nell'ambito della quantificazione dei trasferimenti fiscalizzabili (7.486 milioni, di cui indicativamente 6.770 riferibili alle RSO), il citato allegato non fornisca una ripartizione delle risorse destinate a finanziare funzioni fondamentali e di quelle destinate a finanziare le altre funzioni (alcune informazioni in merito possono desumersi dalle finalizzazioni dei capitoli dei trasferimenti, da cui si evidenziano alcune voci sicuramente riferibili al primo tipo – quali ad esempio il fondo per le non autosufficienze – mentre altre sembrano riferibili al secondo tipo di funzioni (settore turistico, federalismo amministrativo); una tale classificazione risulterebbe di particolare utilità, sia ai fini dell'individuazione dei tributi che dovranno sostituire i finanziamenti, sia ai fini della perequazione cui il relativo gettito dovrà essere sottoposto. La legge delega prevede, infatti, che tutti i trasferimenti destinati al finanziamento delle funzioni non fondamentali dovranno essere sostituiti, per pari importo, con il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF, senza escludere peraltro che il medesimo tributo sostituisca anche trasferimenti destinati a finanziare funzioni fondamentali. Una distinzione tra i due aggregati dei trasferimenti, anche qualora venissero sostituiti dal medesimo tributo, appare rilevante in quanto il relativo gettito dovrà essere separatamente considerato ai fini dell'applicazione dei due diversi criteri di perequazione previsti dalla legge delega per le due classi di funzioni (perequazione integrale e verticale sui fabbisogni per le funzioni fondamentali e perequazione parziale e orizzontale sulle capacità fiscali per le altre).

In merito ai profili di copertura, si evidenzia, infine, la necessità, ai fini della fiscalizzazione dei trasferimenti oggetto di rifinanziamento annuale, di individuare preventivamente un'adeguata copertura a regime. Occorre, infatti, considerare che le quantificazioni indicate nella Relazione non tengono conto della riduzione trasferimenti operata dal più volte richiamato articolo 14 del DL n. 78/2010, del quale il medesimo provvedi-

⁵ Ai sensi del comma 296 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 a decorrere dal 2011 la quota di compartecipazione spettante a ciascuna regione avrebbe dovuto garantire anche la copertura dei trasferimenti soppressi.

mento prevede non debba tenersi conto in sede di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale.

La Commissione condivide pertanto quanto affermato nell'allegato 2 alla Relazione, laddove si evidenzia la necessità di individuare adeguate soluzioni per garantire le compatibilità finanziarie; il citato DL n. 78/2010, con riferimento alla riduzione delle risorse prevista per il comparto delle regioni, quantifica risparmi per un importo pari a 4,5 miliardi per il periodo 2011-2013; ove si preveda che la fiscalizzazione dei trasferimenti individuati debba avvenire nel corso del predetto triennio, andrebbe chiarito quali mezzi di copertura, ulteriori rispetto all'importo relativo ai trasferimenti non permanenti da fiscalizzare, siano destinati a finanziare la riduzione dei trasferimenti alle regioni operata dal citato decreto.

3.3 La quantificazione dei trasferimenti da fiscalizzare – Enti locali

L'allegato 2 della Relazione opera, altresì, una prima quantificazione dei trasferimenti da sopprimere spettanti a comuni e province, evidenziando anche in tal caso talune problematiche ai fini dell'individuazione della componente da fiscalizzare.

In proposito, mentre per i trasferimenti derivanti dal Ministero dell'interno non si sono riscontrate particolari difficoltà, in quanto facendo riferimento alle «spettanze» si è potuto agevolmente determinarsi la natura del trasferimento, negli altri casi sussiste la necessità di un ulteriore lavoro di indagine per la quantificazione della componente fiscalizzabile, che si dovrà strutturare attraverso la dimostrazione, da parte delle regioni e delle altre amministrazioni centrali, degli elementi per i quali i trasferimenti non si ritengono fiscalizzabili in quanto rientranti nei criteri di esclusione previsti dall'articolo 11 della legge delega.

Per quanto riguarda i trasferimenti dal Ministero dell'interno, nell'individuazione delle componenti da escludere ai fini della fiscalizzazione, profili suscettibili di approfondimento sono rinvenibili per i trasferimenti di carattere permanente, ma che non sono destinati alla totalità degli enti, per i quali sembra opportuno fare ricorso ad un meccanismo perequativo in grado di riequilibrare le risorse anche in relazione a gruppi ristretti di enti.

Aspetti problematici per i quali la Commissione auspica ulteriori approfondimenti sussistono anche in relazione ai trasferimenti dalle regioni agli enti locali, per i quali si evidenziano sensibili scostamenti tra i dati dei bilanci regionali e quelli dei bilanci consuntivi degli enti locali, a testimonianza di come il processo di armonizzazione contabile attualmente in corso, anche grazie all'esercizio parallelo della delega della legge n. 42 e di quello della legge n. 196 di riforma della contabilità pubblica, sia un passaggio essenziale per ottenere la necessaria coerenza tra i dati contabili degli enti della P.A., anche in raccordo con le regole europee di contabilità nazionale.

Fra le motivazioni che incidono sullo scollamento tra i bilanci regionali e quelli degli enti locali, la Copaff ricorda le diverse modalità di ap-

plicazione del patto di stabilità che incentivano comportamenti asimmetrici tra la regione e l'ente locale nella contabilizzazione; l'analisi di tali differenze dovrà essere oggetto di particolare approfondimento.

I medesimi profili problematici già evidenziati in relazione alle regioni possono in larga parte essere riferiti anche in relazione alla fiscalizzazione dei trasferimenti agli enti locali; tra questi, si richiamano l'esigenza di una ripartizione delle risorse destinate a finanziare le funzioni fondamentali rispetto a quelle destinate alle funzioni non fondamentali, nonché alcune questioni più specifiche, quali la necessità di chiarire se nel caso degli enti locali la quantificazione delle risorse da sostituire con cespiti tributari includa anche la compartecipazione IRPEF.

Da ultimo, la Commissione sottolinea l'esigenza di adottare ogni iniziativa utile al fine di pervenire ad una fiscalizzazione dei trasferimenti concernenti anche gli enti locali situati nelle regioni a statuto speciale. Al riguardo, è noto che la legge delega delinea, in ragione del particolare regime di autonomia statutaria riservato a tali enti, modalità peculiari di coordinamento della finanza degli enti medesimi, che prevedono, tra l'altro, appositi tavoli di confronto tra il Governo e ciascuna regione e provincia autonoma, volti ad assicurare il rispetto delle norme fondamentali della stessa legge e dei principi che da essa derivano.

Occorre pertanto evidenziare come stante l'entità degli attuali trasferimenti agli enti locali e, segnatamente, a quelli della Sicilia e della Sardegna – che nel complesso ammontano a circa 2,8 miliardi di euro – una non applicazione, pur con le specifiche modalità previste, dei principi generali di delega contenuti nell'articolo 2 della legge inficerebbe il processo di attuazione del federalismo fiscale, rendendo parziale il superamento della spesa storica.

A ciò occorre aggiungere il diverso impatto tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, e tra gli enti ricadenti nei rispettivi territori, della riduzione di risorse previste dal decreto legge n. 78.

Per tali ragioni, la Commissione ritiene che caso di inerzia nella definizione delle norme di attuazione previste per le autonomie speciali dall'articolo 27 della legge n. 42 occorrerebbe valutare l'esercizio, da parte dello Stato, di poteri di carattere sostitutivo.

4. I criteri per la fiscalizzazione dei trasferimenti

La Relazione sottolinea come la soppressione e conseguente trasformazione in forme di fiscalità dei trasferimenti statali alle regioni e dei trasferimenti statali e regionali agli enti locali configuri un passaggio fondamentale per attivare il circuito della piena responsabilizzazione delle realtà territoriali, evitando al contempo l'insorgere di contenziosi su criteri e tempi di assegnazione delle risorse.

La fiscalizzazione, come precisa la Relazione, «*permette al contrario una maggiore tracciabilità della spesa e della imposizione, favorendo quindi il controllo democratico da parte degli elettori*».

Tale impostazione, che la Commissione sostiene convintamente, non è accompagnata dall'indicazione di un quadro dettagliato delle modalità di sostituzione dei trasferimenti con forme di autonomia finanziaria territoriale, indicando piuttosto la Relazione un percorso di carattere metodologico, in base al quale alla soppressione degli attuali trasferimenti statali a Comuni e Province – cui dovrebbe corrispondere un aumento importante della autonomia impositiva locale e una conseguente riduzione della pressione fiscale statale – dovrà poi successivamente seguire l'abolizione e fiscalizzazione dei trasferimenti regionali.

Il federalismo municipale

In particolare, per quanto attiene gli enti locali ed in particolare la finanza comunale, la Relazione evidenzia come il processo di sostituzione dei trasferimenti *debba* avvenire in modo graduale, attraverso una prima fase in cui si opererebbe attribuendo ai Comuni la titolarità dei tributi statali attualmente connessi al comparto immobiliare (quali, ad esempio, le imposte di registro, le imposte ipotecarie e catastali e l'IRPEF sugli immobili), che dovrebbero generare un gettito di entità analoga all'ammontare dei trasferimenti di risorse statali che verrebbero simmetricamente ridotti.

Per assicurare la gradualità del processo di fiscalizzazione, in luogo dei trasferimenti erariali soppressi dovrebbe essere istituito un apposito fondo perequativo, da affidare alla gestione della Conferenza Stato-Città, con il coinvolgimento delle Regioni, il cui ammontare sarebbe destinato a decrescere annualmente.

A corollario e complemento di tale costruzione, la Relazione ricorda, infine, come il decreto-legge n. 78/2010, attualmente all'esame del Parlamento, preveda la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento e al contrasto all'evasione fiscale e contributiva (articolo 18), nonché l'aggiornamento del catasto con l'istituzione dell'anagrafe immobiliare integrata (articolo 19).

La Relazione sottolinea, infine, come in prospettiva, in una seconda e successiva fase, da svilupparsi non per vincolo legale, ma sulla base del consenso comunale, agli attuali tributi statali e municipali che a vario titolo insistono sul comparto immobiliare potrebbero essere concentrati in un unico titolo di prelievo, che potrebbe essere istituito, su iniziativa di singoli Comuni «previa verifica di consenso popolare».

In tale prelievo unico potrebbe essere concentrata una platea di tributi eterogenei (non meno di 17, suscettibili di arrivare per delibera comunale fino a 24), ferma restando l'esclusione dall'imposizione degli immobili adibiti ad abitazione principale – come del resto esplicitamente previsto dalla legge di delega – e con la possibilità, ventilata, di introdurre 7una cedolare secca sugli affitti.

Rispetto alla situazione attuale, la Relazione sottolinea come in entrambe le fasi l'onere fiscale complessivo resterebbe comunque invariato, salvo il prevedibile «*fortissimo recupero di evasione fiscale, con i conse-*

guenti effetti di possibile sgravio fiscale e/o incremento di servizi a favore dei cittadini».

Con riferimento alla fase di transizione, la relazione fornisce alcune limitate indicazioni in merito alle modalità e ai tempi di sostituzione dei trasferimenti con risorse tributarie, prefigurando un criterio di gradualità nella sostituzione dei trasferimenti con gettito tributario.

Al riguardo, la Commissione condivide, in via generale, l'orientamento volto a ricondurre in capo ai comuni i prelievi collegati al comparto immobiliare, pur rilevando alcuni profili problematici rispetto a quanto prefigurato nella Relazione.

In particolare, per quanto concerne la prima fase, essa sembra doversi esaurire di fatto nell'introduzione di un vincolo di destinazione sui gettiti derivanti da una serie di imposte erariali (che sembrerebbero rimanere tali anche in termini di possibilità, da parte dello Stato, di modificarne i parametri fondamentali) attualmente in vario modo gravante sugli immobili.

Pur in mancanza di informazioni dettagliate, da quanto è dato conoscere sembrerebbe che i gettiti corrispondenti ai suddetti tributi affluirebbero a un fondo statale che alimenterebbe i trasferimenti statali a favore dei singoli comuni determinati secondo le attuali regole di riparto (spesa storica). Tecnicamente, non si tratterebbe pertanto di una compartecipazione comunale al 100% sui gettiti delle imposte sopra ricordate attribuita ai singoli comuni secondo un criterio di territorialità (localizzazione delle diverse basi imponibili), ma soltanto di un modo particolare di alimentare il fondo che finanzia i trasferimenti a favore dei comuni che evidenzia il legame con la materia tributaria «privilegiata» a livello municipale, ossia quella immobiliare.

Occorre, inoltre, tenere presente che far dipendere l'alimentazione del fondo dai tributi erariali collegati alle transazioni immobiliari avrebbe la controindicazione che la dimensione del fondo dipenderebbe da entrate fortemente cicliche (a meno di una revisione frequente delle relative aliquote) con la necessità di attivare altri trasferimenti con una valenza «complementare» per garantire la spesa storica. Infine, non sarebbe concesso ai comuni alcun nuovo spazio di variazione autonoma delle aliquote rispetto all'attuale situazione determinata dai provvedimenti adottati degli scorsi anni.

È necessario, infine, rilevare come, per ragioni di efficienza e di economicità, sussista comunque l'esigenza di mantenere la gestione di tributi quali l'imposta di registro, le ipocatastali e l'Irpef sugli immobili in capo all'Agenzia delle Entrate, che già oggi gestisce tali forme di prelievo, fatti ovviamente salvi i meccanismi di collaborazione interistituzionale in materia di accertamento su cui il legislatore è intervenuto anche nella manovra attualmente all'esame della Camera.

Profili problematici di particolare rilevanza possono essere evidenziati in relazione alla seconda fase prefigurata dalla Relazione, ossia l'istituzione di un'imposta unica comunale.

In proposito, va anzitutto sottolineata l'estrema eterogeneità dei presupposti degli attuali tributi che sono in qualche misura connessi agli immobili.

All'ICI sulle seconde case (e sulle prime di lusso), che è un'imposta patrimoniale, dovrebbero aggiungersi, in un'unica forma di prelievo, l'imposta di registro e le imposte ipocatastali, tributi sui trasferimenti immobiliari, nonché l'Irpef sui redditi promananti, anche in modo figurativo, dagli immobili, e, addirittura la Tarsu, che non è nemmeno un'imposta, ma piuttosto una tassa il cui presupposto va ravvisato nella fruizione di un servizio, quello dell'asporto e dello smaltimento dei rifiuti, fornito in regime di privativa dall'ente locale.

Questo *mix* di forme di prelievo non sembra poter soddisfare le esigenze di autonomia impositiva dei comuni, anche in ragione del fatto che i gettiti corrispondenti di alcune imposte che sarebbero incluse nel prelievo unico (quali l'imposta di registro e quella ipo-catastale) sono, come noto, fortemente sperequati tra comuni e variabili in termini temporali, con la conseguente necessità di aggiustamenti mediante trasferimenti perequativi da un lato e revisioni di aliquote delle partecipazioni dall'altro.

La portata della nuova imposta municipale, in termini di ampiezza della base imponibile e di gravosità dell'aliquota, dovrebbe inoltre essere valutata in relazione alla razionalità del disegno generale del sistema tributario nazionale (...).

La Relazione affida il passaggio dalla prima fase alla seconda fase (e quindi l'effettiva istituzione dell'IMU) «*ad una verifica di consenso popolare su iniziativa dei singoli comuni*». Tale approccio appare assai discutibile, posto che in un paese che conta 8.000 comuni, potrebbe capitare che alcuni di essi adottino il prelievo unico, altri no. Accadrebbe quindi che l'assoggettamento ad imposta di registro o al tributo unico, con modalità al momento ignote, dipenderebbe dal luogo in cui è collocato l'immobile trasferito, con conseguenti evidenti effetti di complicazione del sistema. Occorre, inoltre, rilevare che sarebbe invero singolare sottoporre direttamente ai cittadini la decisione su una questione fortemente tecnica, in un contesto ordinamentale in cui il referendum, per il vero abrogativo, non è ammesso in materia tributaria.

Occorre inoltre valutare il possibile esito di una situazione in cui alcuni comuni decidano di passare all'IMU, mentre altri scelgano di rimanere legati ai trasferimenti derivati, secondo le regole attuali, dal fondo di cui alla fase uno. A parte la questione non secondaria dell'adeguatezza della dimensione del fondo a finanziare i trasferimenti richiesti nel caso di uscita di comuni con basi imponibili particolarmente consistenti, va sottolineato come il sistema perequativo comunale dipenda criticamente, oltretutto dalla determinazione dei fabbisogni *standard* per ciascun comune, dalla parallela determinazione della loro capacità fiscale, la quale deve necessariamente riferirsi a tributi di applicazione generale in tutti i comuni.

Occorre quindi rilevare come la non obbligatorietà del passaggio all'IMU renderebbe impossibili le valutazioni, richieste dalla legge n. 42,

connesse alla standardizzazione delle entrate ad aliquota e basi imponibili uniformi.

La Commissione sottolinea pertanto che un'imposta municipale unica attivata da alcuni comuni ma non da altri potrebbe porre al sistema impositivo e quello perequativo comunale seri problemi di funzionalità. Auspica, inoltre, che sia definito con chiarezza in quali forme verranno fiscalizzati i trasferimenti compensativi derivanti dal venir meno del gettito ICI sulla prima abitazione, se con nuove imposte aggiuntive oppure con forme di compartecipazione, e con quale impatto sotto il profilo della distribuzione delle risorse.

Per quanto concerne l'ipotesi di istituire un'imposta sostitutiva sui redditi da locazione immobiliare – la c.d. «cedolare secca» sugli affitti, tale scelta dovrebbe costituire un incentivo alla riduzione del fenomeno dell'evasione degli affitti percepiti, e, quindi, da questo punto di vista, la valutazione non può che essere positiva, anche in ragione del fatto che la destinazione del relativo gettito ai comuni consente di attivare una più efficace attività di contrasto ai fenomeni di evasione.

Alcune perplessità potrebbero, peraltro, sorgere in relazione all'entità dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, la quale, per evidenti ragioni di equità e di salvaguardia della progressività del sistema tributario, dovrebbe poter coniugare l'esigenza di promuovere un recupero di basi imponibili con quella di non favorire fiscalmente in modo eccessivo forme di rendita in un contesto generale caratterizzato da un elevato livello della tassazione del lavoro e delle imprese, senza peraltro che ciò trovi giustificazione nella mobilità dell'oggetto da sottoporre a tassazione.

Va in ogni caso valutato favorevolmente l'incremento di risorse di carattere tributario che risulteranno a disposizione dei comuni, garantendo tale circostanza una più sicura realizzazione del principio di responsabilità.

5. La fiscalità regionale

Quanto al comparto regionale, la Relazione ribadisce come il combinato effetto dell'applicazione dei costi *standard* e della razionalizzazione delle fonti di gettito sia suscettibile di attivare un processo progressivo di responsabilizzazione, nel cui ambito le ipotesi di lavoro allo studio sono volte all'obiettivo prioritario di consentire ai governi regionali di effettuare manovre «virtuose» rispetto a *standard* di aliquota fissati a livello nazionale.

Al riguardo, la Relazione richiama l'articolo 40 del D.L. n. 78/2010, che prevede la possibilità, per le Regioni del Sud, di rimodulare, con propria legge, le aliquote IRAP, fino ad azzerarle, nonché di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.

Anche in tal caso, la Commissione non può che auspicare una riconduzione entro la cornice unitaria stabilita dalla legge delega delle disposizioni volte a consentire la manovrabilità sui tributi propri derivati, invitando altresì il Governo a dare una compiuta attuazione – attraverso un

decreto delegato – al criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *mm*), della legge n. 42/2009, al fine di individuare, in conformità con il diritto comunitario, *«forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate»*.

Per quanto concerne, in via generale, l'autonomia impositiva delle regioni, l'approfondimento tecnico n. 6 allegato alla Relazione sottolinea come il quadro definito dalla legge delega sia piuttosto preciso, non lasciando ai decreti legislativi margini di attuazione ampi come quelli previsti invece per la finanza locale.

Nel sistema di finanziamento delle Regioni previsto dalla legge di delega la possibilità di introdurre tributi regionali autonomi è del resto minore, non essendo possibile introdurre prelievi regionali su presupposti già oggetto di imposizione statale; tale circostanza deve essere valutata alla luce dell'esigenza di non creare, almeno nella fase di avvio del federalismo fiscale, un'eccessiva frammentazione del sistema tributario.

Una significativa novità sarà peraltro connessa al sistema delle compartecipazioni, il cui ancoraggio al principio della territorialità consentirà di renderle *«intelligenti»* (secondo quanto evidenzia la Relazione), inducendo altresì un recupero di basi imponibili evase, posto che alla singola Regione dovrà essere destinato il gettito effettivamente percepito sul territorio e non, come attualmente previsto per la compartecipazione all'IVA, quello virtuale calcolato secondo i consumi ISTAT.

Tale impostazione consentirà di superare una delle anomalie del sistema della finanza derivata evidenziate dalla Relazione, ed in particolare di evitare, in futuro, la logica di negoziazione, più che discutibile, che in questi anni ha caratterizzato, ad esempio i vari *«Patti per la salute»*, in cui l'aliquota di compartecipazione all'Iva prevista dal D.Lgs. n. 56 del 2000 – *«che viene peraltro sempre determinata con D.M. ex post rispetto alla spesa concordata»* – è *«quasi raddoppiata in 10 anni»* – passando dal 25,7% al 44,72% – dimostrando con ciò che *«l'aggancio tributario "versione IVA" del finanziamento della spesa per la sanità contribuisce, in realtà, un trasferimento sostanzialmente incondizionato dal bilancio statale»*.

Appare pertanto condivisibile il fatto che nel sistema della legge delega la compartecipazione all'IVA sia destinata – secondo quanto riportato nel predetto allegato – ad assumere una dimensione importante, ciò in quanto si tratta di un'imposta distribuita in modo uniforme sul territorio nazionale.

Un ruolo probabilmente maggiore rispetto a quello attuale sarà inoltre ricoperto dall'addizionale IRPEF – cui dovrà corrispondere una contemporanea riduzione dell'IRPEF nazionale – ciò anche perché non viene più prevista, come modalità ordinaria di finanziamento, l'ipotesi della compartecipazione regionale all'IRPEF.

Nell'ambito dell'addizionale IRPEF, la Commissione auspica peraltro che possano svilupparsi in modo adeguato anche le politiche regionali a

favore della famiglia, cui fanno riferimento i principi direttivi di cui all'articolo 2, lettere ff) e gg) della legge di delega n. 42.

Si osserva, infine, che la Relazione non fornisce indicazioni in merito alle modalità e ai tempi di attuazione della sostituzione dei trasferimenti con risorse tributarie.

In proposito, pur considerando che l'argomento in questione, al pari di altri non approfonditi dalla Relazione, sarà presumibilmente oggetto di successive analisi, appare opportuno acquisire alcuni chiarimenti di carattere preliminare.

Con riferimento ai tempi di transizione, mentre per gli enti locali la parte introduttiva della Relazione prevede un criterio di gradualità nella sostituzione dei trasferimenti con gettito tributario, analoga indicazione non è esplicitamente fornita con riferimento alle regioni.

Appare pertanto opportuno che sia chiarito se – ferma restando la gradualità della transizione dal finanziamento sulla base della spesa storica a quello sulla base dei nuovi parametri, su un arco temporale che la legge delega fissa in 5 anni – anche per le regioni sia prevista una sostituzione graduale dei trasferimenti con gettito tributario o se, invece, sia previsto che la predetta sostituzione possa avvenire integralmente in una fase antecedente rispetto al successivo percorso di transizione verso i nuovi criteri di riparto del gettito.

5.1 I fabbisogni standard di Province e Comuni

La Commissione condivide la metodologia individuata dalla Relazione ai fini dell'individuazione dei fabbisogni *standard* degli enti locali, la quale si sostanzierebbe nell'utilizzo delle competenze acquisite dalla SOSE S.p.a., società a partecipazione interamente pubblica che gestisce e aggiorna circa 206 studi di settore.

Tale metodologia, come è accaduto per gli studi di settore, dovrebbe partire dalla valorizzazione dei dati promananti da questionari che le autonomie dovrebbero fornire, per poi addivenire, grazie all'utilizzo di funzioni di regressione similari a quelle utilizzati per gli studi di settore, all'individuazione dei vari fabbisogni connessi alla fornitura dei servizi e all'espletamento delle funzioni da parte degli enti locali.

L'applicazione della metodologia degli studi di settore, utilizzata da circa un decennio dall'Amministrazione finanziaria, consentirebbe di superare alcuni dei limiti dei metodi tradizionali, presentando dei punti di forza, che la Commissione ritiene debbano essere valorizzati, quali:

– la condivisione delle scelte tecniche nelle diverse fasi della procedura, che consentirebbe, nella determinazione del fabbisogno *standard*, di assicurare una notevole solidità politico-istituzionale alle fondamenta del federalismo; la procedura postula peraltro un significativo ruolo collaborativo da parte degli enti locali nell'inoltro del questionario che la Commissione auspica manifestarsi;

– il perseguimento graduale di un criterio di efficienza, come obiettivo di medio-lungo periodo, e dinamico, da realizzare sulla base di una rideterminazione periodica degli *standard* al fine di tener conto dei cambiamenti nel contesto di riferimento, nonché delle innovazioni nelle tecniche di produzione dei servizi.

Incidentalmente, si rileva come l'esigenza di consentire alle autonomie – al pari di quello che avviene per gli studi di settore – di dare dimostrazione che un determinato fabbisogno per una determinata funzione si situa al di sopra dello *standard* non per ragioni di inefficienza ma, piuttosto, per ragioni collegate a particolari e specifiche situazioni locali – con un eventuale conseguente mantenimento del finanziamento al di sopra dello *standard* – rischierebbe di incrementare oltre ogni limite la complessità di sistema, determinando estenuanti trattative che certamente seguirebbero ai tentativi di sottrarsi alle maglie uniformizzanti dei dati emergenti dalle elaborazioni statistiche affidate alla SOSE S.p.a.. L'intervento delle autonomie andrebbe quindi concertato al momento dell'elaborazione del metodo di determinazione dei fabbisogni.

5.2 I costi standard delle Regioni

Con riferimento ai costi *standard* delle regioni, la Relazione pone un'attenzione particolare al settore della sanità, anche in considerazione dell'elevata incidenza della spesa sanitaria sui bilanci regionali e per la presenza di notevoli margini di recupero di efficienza e di risparmio realizzabili con l'applicazione dei costi *standard*.

Al riguardo, occorre anzitutto rilevare come la crescita della quota di spesa pubblica locale sul totale della spesa della PA sia un fenomeno dovuto alla sola crescita della spesa sanitaria.

Secondo un'analisi dei dati Istat, esclusa la sanità, le spese dei Comuni, Province e Regioni si riducono in quota durante gli anni '80, restano costanti durante gli anni '90, si divaricano negli andamenti durante il primo decennio del 2000: i Comuni scendono di un punto, le Regioni restano costanti, le Province aumentano, come può evincersi dalla seguente tabella (fonte: Istat, Conti amministrazioni pubbliche per sotto-settore).

SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI IN PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

	1980	1990	2000	2008
Comuni	11,8%	9,5%	9,6%	8,6%
Province	2,4%	1,1%	1,1%	1,4%
Regioni esclusa sanità	5,0%	4,3%	4,5%	4,4%
Sanità	6,5%	11,3%	12,5%	14,1%
Totale amministrazioni locali	25,7%	26,2%	27,7%	28,5%

Se è evidente che la dinamica del totale «amministrazioni locali» è determinata dalla spesa sanitaria, per la quale è dunque giustificabile un'analisi specifica, che tenga conto delle variabili strutturali rilevanti (ad esempio, invecchiamento della popolazione), occorre peraltro rilevare come in base ai confronti internazionali, la quota sul Pil della spesa sanitaria italiana non sia affatto fuori linea rispetto a quanto emerge nei principali paesi avanzati, e come il nostro sia riconosciuto unanimemente come uno dei migliori sistemi sanitari al mondo.

In ordine al sensibile incremento delle spese imputate, dalla Relazione, alle «pensioni d'invalidità», la Commissione ritiene necessario svolgere un'approfondita riflessione sui sistemi di assistenza alle persone anziane non autosufficienti, anche in relazione agli andamenti demografici, al fine di definire, in questo campo, appropriati LEP, e valutare il ruolo delle esistenti indennità in questo contesto, ferma restando la necessità di contrastare duramente ogni abuso, come peraltro si è già fatto con norme che impegnano in via diretta l'Inps accanto alle Regioni nelle procedure di accertamento del diritto al beneficio.

Con riferimento al comparto della sanità, la Commissione condivide l'analisi della Copaff, laddove sottolinea come uno dei limiti più rilevanti dell'attuale sistema sanitario sia strettamente connesso alla definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e al loro sistema di finanziamento, poiché è vero in effetti che i LEA sono oggi «un mero elenco di servizi», che ogni ASL deve offrire ai cittadini, senza alcuna connotazione quantitativa degli stessi e privo di un chiaro e definito legame con le modalità di finanziamento.

Quanto ai possibili approcci metodologici per la quantificazione di costi *standard*, la Commissione ritiene, conformemente alla Relazione, che l'approccio analitico – che postula la costruzione dal basso dei fabbisogni *standard* – sia allo stato difficilmente percorribile per la mancanza di dati affidabili e uniformi nel Paese sui volumi di attività e consumi efficienti, nonché sui costi ottimali di erogazione dei servizi.

Quello che definisce «a cascata» fabbisogni e costi *standard* a livello nazionale e regionale sembrerebbe pertanto il metodo più affidabile e realistico, in quanto prevede in una prima fase la fissazione del fabbisogno *standard* nazionale (in rapporto normalmente al PIL) e del perimetro dei LEA economicamente sostenibili e, successivamente, la definizione dei fabbisogni *standard* regionali.

Per quanto attiene alla determinazione dei fabbisogni regionali, le metodologie allo studio che prevedono l'utilizzazione degli attuali criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale (FSN) con l'introduzione di alcuni meccanismi correttivi al fine di eliminarne le distorsioni, con particolare riferimento alla pesatura della popolazione, debbono essere attentamente approfondite.

Pur condividendo l'esigenza di superare le problematiche connesse al criterio di ponderazione sperimentato nella ripartizione del FSN – nell'ambito del quale la sovra pesatura della popolazione anziana, unitamente all'utilizzo della media nazionale di costo, in luogo delle migliori pratiche,

potrebbe alimentare il rischio che siano inglobati nella spesa per la popolazione anziana anche i costi dei sistemi meno efficienti – occorre considerare come la bontà di un modello fondato sulla «*determinazione di una quota capitaria ponderata, con pesatura del 100% delle componenti di spesa*» – nell'ambito della quale la quota capitaria ponderata viene pesata per classi di età e sesso, con pesi determinati dai consumi delle principali variabili della spesa sanitaria (farmaceutica, ricoveri ospedalieri, specialistica ambulatoriale, etc...) – sia anch'essa fortemente condizionata dalla qualità dei dati disponibili.

In questo ambito, meritevole di ulteriore approfondimenti è anche la metodologia che utilizza i DRG/ROD (*Diagnosis Related Group / Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi*), già utilizzata in Italia dalle aziende ospedaliere per calcolare il saldo della mobilità interregionale ed anche come parametro per la remunerazione delle prestazioni sanitarie sulla scorta di tariffe dei DRG fissate dalle singole regioni sulla base dei costi di produzione dei servizi.

Sempre in ambito sanitario, appaiono in linea generale condivisibili sia l'ipotesi di adottare un diverso parametro di riferimento per calcolare il fabbisogno regionale che prevede la definizione di uno «*standard ottimale di riferimento*», da costruire sulla base del comportamento di spesa delle «*Regioni ad alto livello di prestazioni*», sia l'orientamento volto a definire «*un nuovo modello di governo responsabile*», in base al quale la definizione delle linee guida per la messa a punto dei costi *standard* dovrebbe essere affidata alla Conferenza Stato-regioni, con la collaborazione dell'A.I.F.A. e dell'AGE.NA.S., nonché di altri soggetti come la citata SOSE.

Occorre in particolare ammodernare un sistema di governance del comparto sanitario nel quale, di norma, il controllo sulle attività ospedaliere è affidato alle ASL, che gestiscono direttamente anche i presidi ospedalieri, determinando una concentrazione nello stesso soggetto delle attività di programmazione, acquisto, erogazione e controllo delle prestazioni specialistiche ospedaliere.

In tal senso, la costruzione di una *governance* federalista, strutturata sulla base di un sistema di forte responsabilizzazione, da realizzare attraverso l'attivazione di nuovi strumenti di monitoraggio e controllo sulle gestioni sanitarie e di nuovi meccanismi di certificazione non potrà che contribuire a migliorare la qualità della spesa ed il livello delle prestazioni in tutto il territorio nazionale.

In questa prospettiva, la Commissione non può che condividere l'introduzione, quale strumento, benchè indiretto, di governo del settore, del c.d. inventario di fine mandato, la dichiarazione certificata da parte degli organi di controllo interno, delle responsabilità del Presidente della Regione, da far approvare in Consiglio regionale sei mesi prima delle elezioni regionali.

In linea generale, la Commissione sottolinea l'esigenza di far sì che gli eventuali risparmi derivanti dal passaggio ai costi *standard* siano utilizzati, in conformità al combinato disposto delle leggi n. 42 e n. 196, nel-

l'ambito del processo dinamico di coordinamento della finanza pubblica. Ferma restando l'esigenza di garantire comunque l'equilibrio ed il consolidamento dei conti pubblici, le eventuali economie derivanti dal superamento della spesa storica potranno così essere utilizzate anche a favore di obiettivi che saranno individuati nel quadro del predetto coordinamento della finanza pubblica.

La Commissione rileva, da ultimo, la necessità di addivenire tempestivamente anche ad una definizione delle metodologie per la definizione dei costi *standard* riferibili agli altri settori contemplati dalla legge delega, ed in particolare quelli dell'istruzione e dell'assistenza sociale.

ALLEGATO 1

LA SPESA DISCREZIONALE DIVISA PER SOTTOSETTORI
ISTITUZIONALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(milioni di euro)

	2009
Conto economico consolidato delle PA – spese complessive	798.854
<p>Il dato rappresenta il complesso delle spese delle Amministrazioni pubbliche che, secondo il sistema dei conti SEC95, sono articolate in tre sotto settori: Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali, Enti di previdenza.</p> <p>L'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, e ripartite nei suddetti sotto settori, è predisposto annualmente dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U. (l'ultimo disponibile è pubblicato nella G.U. 31 luglio 2009, n. 176).</p> <p>Il conto economico si dice consolidato in quanto ven-gono eliminati tutti i rapporti di flussi finanziari tra le amministrazioni pubbliche nell'ambito del settore.</p> <p>Il conto viene costruito dall'ISTAT entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno al fine di trasmettere alla Commissione UE le statistiche richieste in applicazione del protocollo sui deficit eccessivi annesso al Trattato di Maastricht.</p>	
di cui: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Spesa per redditi da lavoro dipendente</i> - <i>Spesa per interessi passivi</i> - <i>Trasferimenti correnti ad enti pubblici</i> - <i>Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici</i> 	171.578 71.288 0 0

(milioni di euro)

	2009
Conto economico delle Amministrazioni centrali – spese complessive	467.193
Secondo il SEC95, nella definizione di Amministrazioni centrali rientrano: – gli organi amministrativi dello Stato (vedi tab. seguente) – gli altri enti centrali la cui competenza si estende alla totalità del territorio economico, esclusi gli enti centrali di previdenza e assistenza sociale	
di cui: – <i>Spesa per redditi da lavoro dipendente</i> – <i>Spesa per interessi passivi</i> – <i>Trasferimenti correnti ad enti pubblici</i> – <i>Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici</i>	96.263 67.346 194.763 12.586

di cui:

	2009
Conto economico dello Stato – spese complessive Si intende, per Stato, il settore statale.	458.866
Secondo il SEC95, vi rientrano: la Presidenza del Consiglio dei Ministri e tutti i Ministeri, gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, gli interessi attivi e passivi per mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad Amministrazioni pubbliche (c.d. gestione conto MEF)	
di cui: – <i>Spesa per redditi da lavoro dipendente</i> – <i>Spesa per interessi passivi</i> – <i>Trasferimenti correnti ad enti pubblici:</i> <i>(di cui: agli enti di previdenza)</i> <i>(di cui: alle Amministrazioni locali)</i> – <i>Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici</i>	92.659 67.254 199.618 (82.611) (112.145) 15.491
Spesa c.d. discrezionale nella Relazione	83.844

(milioni di euro)

	2009
Conto economico delle Amministrazioni locali – spese complessive	255.055
Secondo il SEC95, nelle Amministrazioni locali rientrano: <ul style="list-style-type: none"> – regioni, province, comuni e unioni di comuni, – tutte le unità istituzionali che hanno un ambito locale, dunque le ASL, le Aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli Enti locali produttori di servizi assistenziali (es. Università, Parchi, Fondazioni lirico- sinfoniche ed enti di diritto allo studio), – gli enti economici locali (ad es. Camere di commercio, Comunità montane, ATO – Ambiti territoriali ottimali sia relativi ai rifiuti, che all’acqua) 	
di cui: <ul style="list-style-type: none"> – <i>Spesa per redditi da lavoro dipendente</i> – <i>Spesa per interessi passivi</i> – <i>Trasferimenti correnti ad enti pubblici</i> – <i>Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici</i> 	71.720 4.641 979 6.060
Spesa discrezionale indicata nella Relazione	171.655

di cui:

	2009
Amministrazioni regionali – spese complessive	171.926
di cui: <ul style="list-style-type: none"> – <i>Spesa per redditi da lavoro dipendente:</i> – <i>Spesa per interessi passivi:</i> – <i>Trasferimenti correnti ad enti pubblici</i> (per la gran parte destinati alle ASL) – <i>Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici</i> 	6.064 1.579 117.807 15.768
Spesa c.d. discrezionale nella Relazione	30.708

	2009
Amministrazioni comunali – spese complessive	68.699
di cui: <ul style="list-style-type: none"> – <i>Spesa per redditi da lavoro dipendente</i> – <i>Spesa per interessi passivi</i> – <i>Trasferimenti correnti ad enti pubblici</i> – <i>Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici</i> 	16.331 2.354 1.551 163
Spesa c.d. discrezionale nella Relazione	48.300

(milioni di euro)

	2009
Amministrazioni provinciali – spese complessive	12.840
di cui:	
– Spesa per redditi da lavoro dipendente	2.362
– Spesa per interessi passivi	325
– Trasferimenti correnti ad enti pubblici	571
– Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici	224
Spesa c.d. discrezionale nella Relazione	9.358

	2009
Enti sanitari locali – spese complessive	111.332
di cui:	
– Spesa per redditi da lavoro dipendente	36.700
– Spesa per interessi passivi	333
– Trasferimenti correnti ad enti pubblici	764
– Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici	0
Spesa discrezionale	73.535

	2009
Conto economico degli Enti di previdenza – spese complessive	298.310
Secondo il SEC95, il sottosettore degli Enti di previdenza ricomprende tutte le unità istituzionali sia centrali sia locali, che erogano prestazioni sociali obbligatorie in forza di disposizioni legislative o regolamentari e a cui determinati gruppi della popolazione sono tenuti a versare contributi. Vi si classificano l'Inps, l'Inail, l'Inpdap e altri enti (Casse previdenziali aziendali, enti di previdenza di varie categorie professionali, le Casse previdenziali privatizzate, ecc.).	
di cui:	
– Spesa per redditi da lavoro dipendente	3.595
– Spesa per interessi passivi	192
– Trasferimenti correnti ad enti pubblici	6.425
– Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici	0

ALLEGATO 2

**RUOLO DEI TRASFERIMENTI E DELLE COMPARTECIPAZIONE IVA
SULLE ENTRATE CORRENTI PER REGIONE**

Anno 2008 - Valori assoluti

REGIONI	Tributi propri o devoluti (al netto compart. IVA)	Compartecipazione IVA	Entrate proprie	Trasferimenti di parte corrente da amministrazioni centrali	Altri trasferimenti di parte corrente	TOTALE ENTRATE correnti
	<i>Milioni di euro</i>					
Piemonte	4.720	4.015	316	604	127	9.782
Lombardia	12.123	9.679	293	1.564	128	23.787
Veneto	5.063	3.996	159	903	116	10.237
Liguria	1.476	1.626	103	761	23	3.989
Emilia-Romagna	4.921	3.882	145	1.041	86	10.074
Toscana	3.771	3.722	165	770	99	8.526
Marche	1.414	1.583	55	273	32	3.358
Umbria	959	784	32	251	7	2.034
Lazio	7.759	3.905	650	1.108	100	13.522
Abruzzo	1.099	963	32	806	15	2.915
Molise	247	185	21	434	0	887
Campania	3.786	3.509	41	4.840	21	12.198
Basilicata	458	862	56	118	4	1.498
Puglia	2.366	4.956	104	2.066	22	9.515
Calabria	1.172	2.692	29	300	117	4.310
Totale R.S.O.	51.334	46.359	2.202	15.839	898	116.632
Valle d'Aosta	1.400	0	37	25	14	1.475
Trentino-Alto Adige	8.401	0	235	63	151	8.850
Friuli-Venezia Giulia	5.326	0	190	229	17	5.762
Sardegna	5.598	0	208	294	1	6.102
Sicilia	11.281	0	484	2.859	91	14.714
Totale R.S.S.	32.005	0	1.154	3.470	273	36.902
Totale complessivo	83.340	46.359	3.356	19.309	1.171	153.534

Fonte: Camera dei deputati, Elaborazione dei dati COPAFF sui bilanci di regioni ed enti locali, dossier Documentazione e ricerche n. 154, parte II, tavola 7A - 14 luglio 2010.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 27 luglio 2010

79ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: comunicazioni del Presidente e dei relatori

Invertita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il PRESIDENTE e i senatori SACCOMANNO e BOSONE riferiscono alla Commissione in ordine ai sopralluoghi a sorpresa svolti nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 luglio presso alcuni Ospedali psichiatrici giudiziari; nonché in relazione alle ulteriori iniziative che, a loro avviso, sono da porre in essere nell'ambito del filone di inchiesta in titolo.

Intervengono per svolgere considerazioni i senatori PORETTI, SOLIANI, D'AMBROSIO LETTIERI, MAZZARACCHIO e MASCITELLI.

Esame del programma dell'inchiesta sull'organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi

Il senatore SACCOMANNO e il senatore MASCITELLI illustrano il programma da essi predisposto per l'inchiesta in titolo.

Interviene la senatrice PORETTI per svolgere alcune considerazioni.

La Commissione conviene sul programma testé illustrato.

Esame del programma dell'inchiesta sull'assistenza sanitaria alle persone affette da gravi forme di disabilità

La senatrice BIONDELLI e il senatore MASSIDDA illustrano il programma da essi predisposto per l'inchiesta in titolo.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 27 luglio 2010

116^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1905-A) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce quindi sui relativi emendamenti. Quanto all'emendamento 12.0.300, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando la necessità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in sede di adozione dei decreti legislativi ivi previsti. In riferimento all'emendamento 14.0.300, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando l'opportunità di assicurare il pieno rispetto delle competenze regionali nella definizione della disciplina organica della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale Specialista.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea» (n. 230)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria» (n. 232)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(2292) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1720-B) *Disposizioni in materia di sicurezza stradale*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne» (n. 229)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare osservazioni non ostantive, nel presupposto che il decreto ministeriale previsto dagli articoli 3, 4, 6 e 8, nonché dall'allegato 1, trovi applicazione, nel rispetto della clausola di cedevolezza, esclusivamente nell'ipotesi in cui le Regioni non abbiano autonomamente provveduto all'attuazione delle disposizioni della direttiva.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 27 luglio 2010

51^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

(1720-B) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: non ostativo su testo ed emendamenti.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 27 luglio 2010

17^a Seduta

Presidenza del Presidente
BARELLI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2292) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(1720-B) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati): parere favorevole con osservazioni.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 27 luglio 2010

25^a Seduta

Presidenza della Presidente
VICARI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2292) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008: parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(1720-B) Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati): parere in parte favorevole e in parte contrario.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

Martedì 27 luglio 2010

22^a Seduta

Presidenza della Presidente
LICASTRO SCARDINO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino» (n. 233): osservazioni favorevoli con rilievo.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 28 luglio 2010, ore 9

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

I. Seguito dell'esame del seguente documento:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 17).

II. Seguito dell'esame del seguente affare assegnato:

- Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze, in relazione ad un procedimento penale riguardante il deputato Giorgio Stracquadanio, senatore all'epoca dei fatti.

VERIFICA DEI POTERI

Seguito dell'esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della circoscrizione Estero.
-

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(2^a - Giustizia)

Mercoledì 28 luglio 2010, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia (2226) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 28 luglio 2010, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1969) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**(3^a - Affari esteri, emigrazione)****(4^a - Difesa)***Mercoledì 28 luglio 2010, ore 15**IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (2291) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Proposte di indagine conoscitiva sullo svolgimento e sulle prospettive della partecipazione italiana alle operazioni internazionali di pace in Afghanistan.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)*Mercoledì 28 luglio 2010, ore 14,30**IN SEDE DELIBERANTE*

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).

– ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).

– Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

– Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2232).

– MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (2138).

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

– Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2233).

– MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (2169).

IV. Discussione congiunta dei disegni di legge:

– Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2234).

– MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia (2154).

V. Discussione congiunta dei disegni di legge:

– Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2235).

– MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (2181).

VI. Discussione congiunta dei disegni di legge:

– Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2236).

– MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione buddhista italiana (2104).

VII. Discussione del disegno di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2237).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche all'articolo 74 della Costituzione relative al potere di rinvio delle leggi alle Camere del Presidente della Repubblica (797).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

- 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- Barbara CONTINI. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Maria Fortuna (1887).
 - Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2038) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone*).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (2180).
 - Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell’articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l’introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell’iniziativa legislativa popolare e dell’iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell’articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all’articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell’articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706) (*Fatto proprio*

dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).

VI. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VII. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

VIII. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ZANDA ed altri. – Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (2008).
- PARDI ed altri. – Disposizioni volte a ricondurre la Protezione civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti (2021).
- ICHINO ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza (2045).

IX. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCO ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi mediante servizio civile volontario (2176).

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI e PINZGER. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (26).
- BERSELLI e BALBONI. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (624).
- CASELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (976).
- PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2048).
- FIRRARELLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (2049).

- CASELLI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero (2063).
- e delle petizioni nn. 21 e 168 ad essi attinenti.

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Dorina BIANCHI. – Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità (1613).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XVIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in

alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).

- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XIX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifica dell'articolo 21 della Costituzione con previsione del divieto di pubblicazioni lesive della dignità della persona e del diritto alla riservatezza (1762).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Introduzione dell'articolo 21-*bis* della Costituzione in materia di disciplina della raccolta di informazioni e tutela della *privacy* (1844).

XXI. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- Simona VICARI ed altri. – Autorizzazione alla sepoltura delle salme dei Re d'Italia Vittorio Emanuele III e Umberto II nel Pantheon in Roma (1504).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- VITALI ed altri. – Modifica all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali (2101).
- LAURO. – Norme in materia di incompatibilità nello svolgimento del mandato parlamentare (2205).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernente l'introduzione del rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, nonché l'introduzione di parametri costituzionali alla decretazione d'urgenza, con particolare riferimento ai criteri di emendabilità (2208).
- Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative,

Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati (2259) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 28 luglio 2010, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LEGNINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici (71).
- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (355).
- MUGNAI. – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (399).
- CARRARA ed altri. – Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale (1119).
- VALENTINO. – Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici (1283).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BERSELLI ed altri. – Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione (1411).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea» (n. 230).

- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria» (n. 232).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale» (n. 228).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 28 luglio 2010, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputato META ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (2224) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (2291) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria» (n. 232).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 28 luglio 2010, ore 15

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *rating* del credito (n. COM (2010) 289 definitivo).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GERMONTANI. – Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici (324).
- BARBOLINI e Marco FILIPPI. – Misure in favore delle attività professionali (1717).
- GERMONTANI. – Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi (2028).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).

- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MARAVENTANO. – Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa (1231).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (1985).

VII. Esame dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte (1551) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - CAFORIO ed altri. – Modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di obbligo di comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca (1618) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - GRANAIOLA ed altri. – Riduzione dell'aliquota IVA sulla produzione di pacchetti turistici per il turismo sociale (1709).
 - MORANDO ed altri. – Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne (2102).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 28 luglio 2010, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194).
- Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 25 novembre 2005 concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza (n. 227).

- Schema di direttiva per l'anno 2010 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 231).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico (1006-1036-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vittoria Franco ed altri; Ascutti ed altri; modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TORRI ed altri. – Norme per la promozione della pratica sportiva nelle scuole ed istituzione dei nuovi Giochi della Gioventù (1728).
- Deputato GRIMONDI ed altri. – Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (2146) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Anna Maria SERAFINI ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni (812).
- Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (1543).
- MASCITELLI ed altri. – Legge quadro per la promozione dello sviluppo degli asili nido con il concorso dello Stato (1673) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- POLI BORTONE. – Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico (747).
- MALAN ed altri. – Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico (996).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASCIUTTI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (518).
- PAPANIA. – Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica (539)
- BUGNANO ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (912).
- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1451).
- ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1693).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).
- BUTTI. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva (645).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).

- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 28 luglio 2010, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputato META ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (2224) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e della direttiva 2009/131/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE» (n. 234).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture: audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. sull'aumento dei pedaggi autostradali, la messa in sicurezza della rete viaria e le misure volte a far fronte all'esodo estivo.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (2226) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (2156).
 - BAIO ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione (2044).
 - D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione (2168).
 - FINOCCHIARO ed altri. – Norme contro la pubblica amministrazione e collegati (2174).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 28 luglio 2010, ore 15

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (n. COM (2010) 359 definitivo).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (n. COM (2010) 375 definitivo).

AFFARE ASSEGNATO

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri*).

– Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).

– CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).

– SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale risi (n. 68).

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazioni.

II. Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle politiche del Dicastero con particolare riguardo ai profili comunitari.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 28 luglio 2010, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di auto-veicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA): audizione del dottor Giancarlo Giannini, presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP).
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: esame del documento conclusivo.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 28 luglio 2010, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari (n. COM (2010) 378 definitivo).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (n. COM (2010) 379 definitivo).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (2206) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiacomio; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimaldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio*).
- THALER AUSSERHOFER. – Disposizioni in materia di prepensionamento a favore dei familiari di portatori di *handicap* grave (107).
- DE LILLO. – Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di *handicap* in condizioni di gravità (147).
- BUTTI. – Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi (657).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FINOCCHIARO ed altri. – Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento (1110).
 - SPADONI URBANI. – Disposizioni in materia di riduzione dell'orario di lavoro, nonché delega al Governo in materia di apprendimento permanente e di autoaggiornamento (2261).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 28 luglio 2010, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- e della petizione n. 1040 ad essi attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).

- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

- ALLEGRINI e PISCITELLI. – Istituzione della figura professionale di «operatore *shiatsu*» (1243).
- BUGNANO ed altri. – Nuove norme in materia di discipline bionaturali del benessere (1896).
- BIANCO ed altri. – Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore sanitario naturopata (2152).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- GHEDINI ed altri. – Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica (2030).

- Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico (2042).
- FLERES. – Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie (2079).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico (2202).
- e delle petizioni nn. 628 e 1081 ad essi attinenti.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).
- BIONDELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'obesità grave e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (2069).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Leopoldo DI GIROLAMO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di farmaci biogenerici o biosimilari (1071).
- CURSI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recanti nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari (1875).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici (53).
- AMATI e BIANCONI. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1767).
- PINZGER. – Disposizioni in materia di divieto di sperimentazione sugli animali (2034).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCHI. – Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione (613).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni in materia di donazione del corpo *post-mortem* e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (899).

- RIZZI. – Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per finalità di ricerca scientifica e di formazione professionale (2198).

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DELLA SETA ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (1019).
- POLI BORTONE e COSTA. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1165).
- BALBONI ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1922).
- LANNUTTI ed altri. – Disposizioni in favore di soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (2055).

XIV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).
- PORETTI e PERDUCA. – Modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di riforma delle procedure

di selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1966).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FLERES e ALICATA. – Disposizioni in materia di istituzione e disciplina della professione di erborista e dell'attività commerciale di erboristeria (1576).
- D'AMBROSIO LETTIERI e CALABRÒ. – Disposizioni in materia di settore erboristico e della professione di erborista (1583).

XVIII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BASSOLI ed altri. – Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario (2133).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico (1006-1036-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vittoria Franco ed altri; Asciutti ed altri; modificato dalla Camera dei deputati*).
- Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (2206) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiaco; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimaldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne» (n. 229).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell'*e-commerce* farmaceutico: seguito dell'esame del documento conclusivo.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 28 luglio 2010, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino» (n. 233).
- Schema di decreto ministeriale recante. «Ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 235).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- D'ALÌ ed altri. – Disposizioni per la riqualificazione ambientale e il completamento della ricostruzione nei comuni della Valle del Belice colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968 (2245).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 28 luglio 2010, ore 8,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria: audizione del Ministro per le politiche europee.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 28 luglio 2010, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Alla I Commissione della Camera:

- Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n.94 del 26 novembre 2004 (A.C. 3286).

Alla 8^a Commissione del Senato:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (A.S. 1720-B, *approvato dalla Camera*).

Alla IX Commissione della Camera:

- DL 103/10. Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo (A.C. 3646 Governo, *approvato dal Senato*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 28 luglio 2010, ore 8

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione della RAI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 28 luglio 2010, ore 8,30

AUDIZIONI

Audizione del capitano Pietro Rajola Pescarini, Comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Roma.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 28 luglio 2010, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale:

- audizione del professor Luca Antonini, presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 28 luglio 2010, ore 14,30

Programmazione dei lavori della Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 28 luglio 2010, ore 14

AUDIZIONI

- Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, nell'ambito dell'esame della Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42) (*Doc. XXVII, n. 22*).
-